

CEDACRI

Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex D. Lgs. 231/2001

09-06-2025

Legal Notices

Nessuna parte di questo documento può essere copiata, riprodotta o tradotta senza il previo consenso scritto del Gruppo ION, inclusa Cedacri S.p.A. e le sue affiliate (“**Cedacri**”). Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate da Cedacri senza preavviso.

© **Copyright ION 2025. Riservati tutti i diritti.**

Tutti i nomi di società, prodotti e servizi sono riconosciuti.

Contenuti

Scopo e ambito di applicazione	10
Scopo.....	10
Ambito di applicazione	10
1 Definizioni e abbreviazioni	11
2 Introduzione.....	13
2.1 Struttura del documento	13
3 IL decreto legislativo 231/2001.....	14
3.1 Quadro normativo	14
3.2 Fattispecie di Reato	14
3.3 Presupposti della responsabilità dell'ente.....	15
3.4 Reati commessi all'estero	17
3.5 Sistema sanzionatorio.....	17
3.5.1 Sanzioni pecuniarie	17
3.5.2 Sanzioni interdittive.....	18
3.5.3 Confisca	20
3.5.4 Pubblicazione della sentenza di condanna	20
3.6 Vicende modificative dell'ente.....	20
3.7 Caratteristiche del Modello	21
3.8 Linee guida elaborate dalle associazioni di categoria	22
4 La società e il suo sistema di controllo interno	24
4.1 Descrizione dell'organizzazione della Società	24
4.2 Sistema di Corporate Governance	24
4.3 Finalità del Modello	25
4.4 Adozione del Modello da parte di Cedacri	26
4.5 Modifiche e aggiornamento del Modello	26
4.6 La gestione operativa del Modello	27
4.7 Modello, Codice Etico e Codice di Comportamento.....	29
4.8 Reati rilevanti per la Società	30
4.9 Destinatari del Modello	30
4.10 I Modelli Organizzativi nell'ambito dei Gruppi	31
4.11 Contratti infragruppo e le prestazioni da parte di terzi	31
4.12 Le procedure.....	32
4.13 Il sistema di deleghe e procure	32
5 L'Organismo di Vigilanza	34
5.1 Cause di ineleggibilità e incompatibilità	35
5.2 Nomina, revoca, sostituzione, decadenza, recesso	36
5.3 Attività e poteri	37
5.4 Obblighi di informazione da e verso l'Organismo di Vigilanza	39
6 Canali di comunicazione e Whistleblowing	41

7	Sistema disciplinare e sanzionatorio	42
7.1	Introduzione alle misure disciplinari	42
7.2	Sanzioni applicabili ai destinatari delle segnalazioni (Whistleblowing)	45
8	Comunicazione interna e formazione	46
8.1	Premessa	46
8.2	Comunicazione	46
8.3	Formazione	47
9	PARTE SPECIALE	48
9.1	Introduzione alla parte speciale	48
9.2	Struttura del documento	48
9.3	Contenuto delle parti speciali	49
9.4	Esiti del control and risk self-assessment.....	49
9.5	Principi generali di comportamento.....	50
9.6	Protocolli generali di prevenzione.....	50
10	PARTE SPECIALE I –Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (ART. 24 E	
25 del decreto)	52
10.1	Premessa	52
10.2	Aree sensibili.....	52
10.3	Reati applicabili.....	52
10.4	Principi di controllo e comportamento applicabili a tutte le Aree Sensibili della presente parte speciale	53
10.5	Area Sensibile “stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela”	54
10.5.1	Principi di controllo e comportamento specifici	54
10.6	Area Sensibile “selezione, assunzione e gestione del personale”	56
10.6.1	Principi di controllo e comportamento specifici	56
10.7	Area Sensibile “gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni”	59
10.7.1	Principi di controllo e comportamento specifici	59
10.8	Area Sensibile “gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi (incluse consulenze professionali)”	61
10.8.1	Principi di controllo e comportamento specifici	61
10.9	Area Sensibile “Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali, anche tramite soggetti terzi/consulenti”	63
10.9.1	Principi di controllo e comportamento specifici	63
10.10	Area Sensibile “gestione dei rapporti con enti di certificazione”	64
10.10.1	Principi di controllo e comportamento specifici	65
10.11	Area Sensibile “gestione degli adempimenti e delle relazioni con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza”	66
10.11.1	Principi di controllo e comportamento specifici	66
10.12	Area Sensibile “gestione delle attività di tesoreria”	68
10.12.1	Principi di controllo e comportamento specifici	68
10.13	Area Sensibile “gestione delle attività di fiscalità”	69
10.13.1	Principi di controllo e comportamento specifici	70

11	PARTE SPECIALE II – Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis del Decreto)	71
11.1	Aree sensibili.....	71
11.2	Reati applicabili.....	71
11.3	Area sensibile “gestione e utilizzo dei sistemi informativi, degli asset IT, del patrimonio informativo aziendale e attività correlate”	72
11.3.1	Principi di controllo e comportamento specifici	72
12	PARTE SPECIALE III – Delitti di criminalità organizzata e reati transazionali (Art. 24-ter del Decreto e art. 10, L. 146/2006)	78
12.1	Aree sensibili.....	78
12.2	Reati applicabili.....	78
12.3	Principi di controllo e comportamento applicabili a tutte le Aree Sensibili della presente parte speciale	79
12.4	Area sensibile “gestione degli adempimenti in materia di tutela ambientale”	79
12.4.1	Principi di controllo e comportamento specifici	80
12.5	Area sensibile “gestione delle attività di tesoreria”	80
12.5.1	Principi di controllo e comportamento specifici	80
12.6	Area sensibile “gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi (incluse consulenze professionali)”	80
12.6.1	Principi di controllo e comportamento specifici	80
12.7	Area sensibile “gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni”.....	81
12.7.1	Principi di controllo e comportamento specifici	81
12.8	Area sensibile “selezione, assunzione e gestione del personale”.....	81
12.8.1	Principi di controllo e comportamento specifici	81
12.9	Area sensibile “stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela”	81
12.9.1	Principi di controllo e comportamento specifici	82
12.10	Area sensibile “rapporti infragruppo”	82
12.10.1	Principi di controllo e comportamento specifici	82
13	PARTE SPECIALE IV – Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1 del decreto)	83
13.1	Aree sensibili.....	83
13.2	Reati applicabili.....	83
13.3	Area sensibile “stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela”	83
13.3.1	Principi di controllo e comportamento specifici	83
13.4	Area sensibile “gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi (incluse consulenze professionali)”	84
13.4.1	Principi di controllo e comportamento specifici	84
14	PARTE SPECIALE V – Reati societari incluso la corruzione tra privati (Art. 25-ter del Decreto)	85
14.1	Aree sensibili.....	85
14.2	Reati applicabili.....	85
14.3	Principi di controllo e comportamento applicabili a tutte le Aree Sensibili della presente parte speciale	86

14.4	Area sensibile “gestione degli adempimenti e delle relazioni con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza”	87
14.4.1	Principi di controllo e comportamento specifici	87
14.5	Area sensibile “gestione dei rapporti con enti di certificazione”	87
14.5.1	Principi di controllo e comportamento specifici	87
14.6	Area sensibile “gestione dei rapporti con i soci, gli organi sociali e di controllo”	87
14.6.1	Principi di controllo e comportamento specifici	88
14.7	Area sensibile “gestione della contabilità e dell’informativa periodica”	90
14.7.1	Principi di controllo e comportamento specifici	90
14.8	Area sensibile “gestione della fiscalità”	92
14.8.1	Principi di controllo e comportamento specifici	92
14.9	Area sensibile “gestione delle attività di tesoreria”	92
14.9.1	Principi di controllo e comportamento specifici	92
14.10	Area sensibile “gestione delle operazioni straordinarie”	92
14.10.1	Principi di controllo e comportamento specifici	92
14.11	Area sensibile “gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi (incluse consulenze professionali)”	93
14.11.1	Principi di controllo e comportamento specifici	93
14.12	Area sensibile “gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni”	93
14.12.1	Principi di controllo e comportamento specifici	94
14.13	Area sensibile “informazioni riservate / privilegiate”	94
14.13.1	Principi di controllo e comportamento specifici	94
14.14	Area sensibile “selezione, assunzione e gestione del personale”	95
14.14.1	Principi di controllo e comportamento specifici	95
14.15	Area sensibile “stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela”	96
14.15.1	Principi di controllo e comportamento specifici	96
15	PARTE SPECIALE VI – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (Art. 25-quater del Decreto)	97
15.1	Aree sensibili	97
15.2	Reati applicabili	97
15.3	Area sensibile “stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela”	97
15.3.1	Principi di controllo e comportamento specifici	97
15.4	Area sensibile “gestione delle attività di tesoreria”	98
15.4.1	Principi di controllo e comportamento specifici	98
15.5	Area sensibile “selezione, assunzione e gestione del personale”	98
15.5.1	Principi di controllo e comportamento specifici	99
16	PARTE SPECIALE VII – Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies del Decreto)	100
16.1	Aree sensibili	100
16.2	Reati applicabili	100
16.3	Area sensibile “gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi (incluse consulenze professionali)”	100
16.3.1	Principi di controllo e comportamento specifici	100

17	PARTE SPECIALE VIII – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies del Decreto)	102
17.1	Aree sensibili.....	102
17.2	Reati applicabili.....	102
17.3	Area sensibile “salute e sicurezza sul lavoro”	103
17.3.1	Principi di controllo e comportamento generali e specifici	103
18	PARTE SPECIALE IX – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies del Decreto)	112
18.1	Aree sensibili.....	112
18.2	Reati applicabili.....	112
18.2.1	Premessa: il reato di autoriciclaggio	112
18.3	Area sensibile “gestione della fiscalità”	113
18.3.1	Principi di controllo e comportamento specifici	113
18.4	Area sensibile “gestione delle attività di tesoreria”	113
18.4.1	Principi di controllo e comportamento specifici	113
18.5	Area sensibile “gestione delle operazioni straordinarie”	114
18.5.1	Principi di controllo e comportamento specifici	114
18.6	Area sensibile “gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi (incluse consulenze professionali)”	115
18.6.1	Principi di controllo e comportamento specifici	115
18.7	Area sensibile “rapporti infragruppo”	115
18.7.1	Principi di controllo e comportamento specifici	115
18.8	Area sensibile “stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela”	116
18.8.1	Principi di controllo e comportamento specifici	116
19	PARTE SPECIALE X – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 del decreto).....	117
19.1	Aree sensibili.....	117
19.2	Reati applicabili.....	117
19.3	Area sensibile “gestione dell’attività di tesoreria”	117
19.3.1	Principi di controllo e comportamento specifici	117
20	PARTE SPECIALE XI – Delitti in materia di violazione dei diritti d’autore (Art. 25-Novies del Decreto).....	119
20.1	Aree sensibili.....	119
20.2	Reati applicabili.....	119
20.3	Area sensibile “Gestione e utilizzo dei sistemi informativi, degli asset IT, del patrimonio informativo aziendale e attività correlate”	119
20.3.1	Principi di controllo e comportamento specifici	120
21	PARTE SPECIALE XII – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (Art. 25-decies del Decreto)	121
21.1	Aree sensibili.....	121
21.2	Reati applicabili.....	121
21.3	Area sensibile “gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi”	121
21.3.1	Principi di controllo e comportamento specifici	122

22	PARTE SPECIALE XIII – Reati Ambientali (Art. 25-undecies del Decreto)	123
22.1	Aree sensibili.....	123
22.2	Reati applicabili	123
22.3	Area sensibile “gestione degli adempimenti in materia di tutela ambientale”	124
22.3.1	Principi di controllo e comportamento generali e specifici	124
23	PARTE SPECIALE XIV – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies del Decreto).....	127
23.1	Aree sensibili.....	127
23.1	Reati applicabili	127
23.1	Area sensibile “selezione, assunzione e gestione del personale”	127
23.1.1	Principi di controllo e comportamento specifici	128
23.2	Area sensibile “gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi (incluse consulenze professionali)”	128
23.2.1	Principi di controllo e comportamento specifici	128
24	PARTE SPECIALE XV – REATI TRIBUTARI (Art. 25- quinquiesdecies del Decreto).....	129
24.1	Aree sensibili.....	129
24.2	Reati applicabili	129
24.3	Aree sensibili e principi di controllo e comportamento specifici	130
25	Flussi informativi verso l’organismo di vigilanza	132
26	Elenco allegati	133
	Allegato A - Elenco reati ex. D.Lgs. 231/2001 - Reati applicabili ai processi e alle attività sensibili	134
	ALLEGATO A – Elenco dei reati presupposto applicabili	136
	Sezione A: Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 Decreto)	137
	A.1 Premessa	137
	A.2 Fattispecie di reati applicabili	138
	Sezione B: Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)	142
	B.1 Fattispecie di reati applicabili	142
	Sezione C: Delitti di criminalità organizzata e Reati Transnazionali (art. 24-ter del Decreto e art. 10 L. 146/2006)	145
	C.1 Premessa.....	145
	C.2 Reati Applicabili	146
	Sezione D: Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis 1 del Decreto)	147
	D.1 Fattispecie di reati applicabili	147
	Sezione E: Reati societari, inclusa la corruzione tra privati e l’istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter del Decreto).....	148
	E.1 Fattispecie di reati applicabili	148
	Sezione F: Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater del Decreto).....	151
	F.1 Fattispecie di reati applicabili.....	151

Sezione G: Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)	152
F.1 Fattispecie di reati applicabili.....	152
Sezione H: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime per violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (art. 25-septies del Decreto)	153
H.1 Fattispecie di reati applicabili	153
Sezione I: Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)	154
I.1 Fattispecie di reati applicabili	154
Sezione L: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 del Decreto)	155
L.1 Fattispecie di reati applicabili.....	155
Sezione M: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)	156
M.1 Fattispecie di reati applicabili.....	156
Sezione N: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)	158
N.1 Fattispecie di reati applicabili	158
N.2 Attività sensibili e prevenzione	158
Sezione O: Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto).....	159
O.1 Fattispecie di reati applicabili	159
P.1 Fattispecie di reati applicabili	161
Sezione Q: Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)	162
Q.1 Fattispecie di reati applicabili.....	162

Scopo e ambito di applicazione

Scopo

Lo scopo del presente documento è quello di definire i principi e le linee guida relative al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cedacri, adottato ai sensi del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231., nel pieno rispetto della normativa esterna e interna di riferimento.

Ambito di applicazione

Il presente documento ha validità per Cedacri S.p.A.

1 Definizioni e abbreviazioni

- “ATTIVITÀ SENSIBILE”: attività a potenziale rischio di commissione di Reati Presupposto ex D.lgs. n. 231/2001.
- “CAPOGRUPPO”: indica Cedacri S.p.A. in qualità di capogruppo del Gruppo Cedacri.
- “CEDACRI” o “SOCIETÀ”: indica Cedacri S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Corso Monforte 30, C.F. 00432960342 e P. IVA. di Gruppo Cedacri 02952290340.
- “CODICE ETICO” e “CODICE DI COMPORTAMENTO”: indicano i documenti che esplicitano i valori ed i principi di riferimento che disciplinano l’attività ed i rapporti verso tutti i soggetti con cui il Gruppo Cedacri entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale.
- “DECRETO 231” o “DECRETO” o “D. LGS. n. 231/2001”: Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
- “GRUPPO CEDACRI”: indica la Capogruppo e le società dalla stessa controllate ex art. 2359 c.c.
- “MODELLO 231” o “MODELLO”: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.
- “ORGANI SOCIALI”: indica l’Assemblea, il CdA e il Collegio Sindacale delle società del Gruppo Cedacri.
- “ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)”: l’ente costituito ai sensi del D. Lgs. 231/01 e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo volti a prevenire il compimento di condotte fraudolente da parte delle figure apicali di Cedacri.
- “PARTNER”: le controparti contrattuali della Società, persone fisiche o giuridiche, con cui la Società collabora in qualunque forma contrattualmente regolata.
- “PERSONE CEDACRI”: azionisti, componenti degli Organi Sociali, le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, tutti i dipendenti e, più in generale, tutti i soggetti che svolgono in favore di Cedacri la propria attività lavorativa (quali ad esempio lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, ecc.) e ogni altro soggetto, persona fisica o giuridica, con cui Cedacri entri in contatto nello svolgimento di relazioni d’affari. Tra le Persone di Cedacri rientrano anche dipendenti e collaboratori delle società del Gruppo Cedacri che svolgano attività per la Capogruppo.
- “POLITICA”: norma organizzativa che ha lo scopo di definire i principi e le linee guida per il governo e la gestione di specifiche tematiche da parte della Società.
- “PROCEDURA”: norma organizzativa della Società che descrive ruoli, responsabilità e modalità operative di realizzazione di un processo aziendale o di una sequenza di attività.
- “PROTOCOLLI DI CONTROLLO”: protocolli adottati dalla Società per programmare la formazione e l’attuazione di decisioni della Società al fine di prevenire i Reati Presupposto.

- “PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”: indica l’insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici (es. INPS, INAIL, Guardia di Finanza, ecc..).
- “PUBBLICO SERVIZIO”: indica le attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica.
- “REATI PRESUPPOSTO”: gli specifici reati individuati dal Decreto da cui può derivare la responsabilità amministrativa dell’ente, nonché, per quanto ad essi assimilabili, gli specifici illeciti amministrativi in relazione ai quali è prevista l’applicazione delle norme contenute nel Decreto.
- “SOGGETTI APICALI”: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società (art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto). Sono assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione dell’ente o di sue sedi distaccate.
- “SOGGETTI SUBORDINATI”: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti Apicali (art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto). Appartengono a questa categoria i dipendenti della Società, e quei soggetti che, pur non essendo legati da un rapporto di lavoro dipendente, svolgono una attività in favore dell’ente sotto la direzione ed il controllo di Soggetti Apicali. Tra i soggetti esterni interessati vi sono i collaboratori, i promotori e i consulenti, che su mandato dell’ente, compiono attività in nome, per conto o nell’interesse dell’ente stesso.

2 Introduzione

2.1 Struttura del documento

Il presente documento e i suoi allegati costituiscono il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cedacri, adottato ai sensi del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231.

Il presente documento è composto da una “**Parte Generale**” ed una “**Parte Speciale**”:

- la “**Parte Generale**” include:
 - la disciplina contenuta nel D.Lgs. 231/2001;
 - la descrizione dei Reati rilevanti per la Società;
 - l'indicazione dei destinatari del Modello;
 - i principi alla base del modello di governance e dell'assetto organizzativo della Società;
 - i principi di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e i flussi informativi verso lo stesso;
 - la descrizione del sistema sanzionatorio in caso di violazioni del Modello;
 - l'indicazione degli obblighi di formazione e di comunicazione interna;
- la “**Parte Speciale**” include:
 - la descrizione delle Attività Sensibili, ovvero le attività considerate a rischio di reato ai sensi del Decreto a seguito delle analisi dei rischi condotte dalla Società;
 - la descrizione dei principi generali di comportamento, degli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e delle misure di controllo per prevenire gli illeciti e mitigarne il rischio.

Sono parte integrante del Modello:

- il Control & Risk Self Assessment, finalizzato all'individuazione delle attività sensibili;
- il Codice Etico;
- il Codice di Comportamento;
- il Sistema di Deleghe e Procure;
- gli strumenti di attuazione del Modello (“Strumenti” - a titolo esemplificativo e non esaustivo: Politiche, Procedure, norme comportamentali, organigramma, funzionigramma, ecc.).

Tali atti e documenti sono reperibili, secondo le modalità previste per la loro diffusione, all'interno della Società.

3 IL decreto legislativo 231/2001

3.1 Quadro normativo

Il Decreto ha ad oggetto la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” e ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti per alcuni Reati commessi da persone fisiche nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi.

La responsabilità degli enti introdotta dal Decreto è di tipo “misto” in quanto coniuga aspetti del sistema sanzionatorio penale e di quello amministrativo: in caso di commissione di un Reato Presupposto la l’ente è punito con una sanzione di natura amministrativa, in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma l’accertamento della responsabilità e il sistema sanzionatorio è fondato sul processo penale: l’Autorità competente a contestare l’illecito è il pubblico ministero, ed è il giudice penale che irroga la sanzione.

La responsabilità amministrativa dell’ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il Reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l’autore del Reato, o quando il Reato si sia estinto per una causa diversa dall’amnistia. La responsabilità dell’ente si aggiunge, e non si sostituisce, a quella della persona fisica autrice del Reato.

3.2 Fattispecie di Reato

La Società può essere chiamata a rispondere soltanto per i Reati Presupposto elencati nel Decreto o comunque da una legge che preveda espressamente la responsabilità amministrativa dell’ente e le relative sanzioni, entrata in vigore prima della commissione del fatto di reato.

Alla data di approvazione del presente documento, i Reati Presupposto appartengono ai seguenti ambiti integrati con ogni altra successiva modifica o aggiornamento alla normativa:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 - *bis*)
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 - *ter*)
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 - *bis*)
- delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 - *bis.1*)
- reati societari, inclusa la corruzione tra privati e l’istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 - *ter*)
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 - *quater*)
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 - *quater.1*)

- delitti contro la personalità individuale, inclusi l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603 - *bis* c.p., per come introdotti dalla legge n. 199 del 2016 (art. 25 - *quinquies*)
- abusi di mercato (art. 25 - *sexies*)
- altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187 - *quinquies* TUF)
- reati transnazionali (art. 10 legge n. 146 del 16 marzo 2006)
- reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 - *septies*)
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 - *octies*)
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 - *octies.1*)
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 - *novies*)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 - *decies*)
- reati ambientali (art. 25 - *undecies*)
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 - *duodecies*)
- razzismo e xenofobia (art. 25 - *terdecies*) (*aggiunto dalla L. n. 167/2017, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018*)
- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 - *quaterdecies*)
- responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12, L. n° 9/2013)
- reati tributari (art.25 - *quinquiesdecies*)
- delitti di contrabbando (art. 25 - *sexiesdecies*)
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 - *septiesdecies*)
- riciclaggio di beni e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*)

L'elenco dei reati sopra indicati è suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte del Legislatore. Ne consegue l'esigenza di una costante verifica sull'adeguatezza del Modello.

La rilevanza di ciascun Reato per la Società è oggetto di approfondimento al successivo par. 4.8 "Reati rilevanti per la Società".

3.3 Presupposti della responsabilità dell'ente

L'ente può essere ritenuto "responsabile" per i Reati Presupposto commessi o tentati, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone fisiche, purché siano integrati i requisiti **oggettivi** e **soggettivi** descritti di seguito.

Il **primo requisito oggettivo** è integrato qualora il Reato sia stato commesso da un "Soggetto Apicale" o da un "Soggetto Subordinato".

Il **secondo requisito oggettivo** è che il Reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. È sufficiente uno solo dei due requisiti (nell'interesse; a vantaggio) per delineare la responsabilità dell'ente. In particolare:

- l'**interesse** sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- il **vantaggio** sussiste quando l'ente ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

L'ente non risponde del Reato se i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Subordinati abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2, del Decreto).

I **requisiti soggettivi** di imputazione del Reato all'ente riguardano gli strumenti preventivi di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto.

Per i Reati Presupposto commessi da Soggetti Apicali, l'ente non è ritenuto responsabile solo se dimostra (art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto):

- che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e di gestione;
 - che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Le condizioni sopra elencate devono **concorrere congiuntamente** affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

Sebbene il Modello funga da causa di non punibilità - sia che il Reato sia stato commesso da un Soggetto Apicale, sia che sia stato commesso da un Soggetto Subordinato - il meccanismo previsto dal Decreto in tema di onere della prova è molto più severo per l'ente nel caso in cui il Reato sia stato commesso da un Soggetto Apicale. In quest'ultimo caso, infatti, è l'ente a dover dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni elencate in precedenza.

Per i Reati commessi da Soggetti Subordinato l'ente può invece essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, comunque esclusa se, prima della commissione del Reato, l'ente fosse dotato di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire Reati della specie di quello commesso. Si tratta di una vera e propria colpa in organizzazione: l'ente ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività né i comportamenti dei soggetti a rischio di commissione di un Reato Presupposto.

3.4 Reati commessi all'estero

L'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione ai Reati Presupposto commessi all'estero (art. 4 del Decreto).

Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni, aggiuntive rispetto a quelle indicate al paragrafo precedente:

- sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 del Codice penale per poter perseguire, in Italia, un reato commesso all'estero;
- l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede nei confronti dell'ente.

3.5 Sistema sanzionatorio

L'ente può essere sottoposto a quattro tipi di sanzione in caso di condanna ai sensi del Decreto (artt. 9-23):

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Il Giudice penale competente, accertata la responsabilità dell'ente, determina l'*an* e il *quantum* della sanzione. L'ente è considerato responsabile anche nel caso in cui il Reato sia stato commesso nella forma del tentativo¹.

3.5.1 Sanzioni pecuniarie

In caso di condanna dell'ente, è sempre applicata la sanzione pecuniaria, che è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su quote (art. 10 del Decreto):

- il numero delle quote, non inferiore a cento e non superiore a mille, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione degli atti illeciti;
- l'importo di ciascuna quota (di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1.549,00 per ciascuna quota²) è determinato dal giudice sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente al fine di rendere efficace la sanzione.

¹ Il delitto è tentato quando, in presenza di atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56 c.p.). Nelle ipotesi di tentativo di commissione dei reati contemplati dal Decreto e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono o ridotte da un terzo alla metà. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto), in quanto si l'intervento dell'ente interrompe il rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che agiscono in suo nome e per suo conto.

² Tuttavia, per alcuni reati (quali, ad esempio, i reati di cui agli artt. 25-*sexies* – Abuso di Mercato e 25-*duodecies* – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) le sanzioni pecuniarie risultano differenziate rispetto a quelle previste all'art. 10 del Decreto.

La sanzione pecuniaria è ridotta:

- i. della metà (e non può comunque essere superiore a Euro 103.291), quando
 - a. l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo e
 - b. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- ii. da un terzo alla metà se l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ha
 - a. integralmente risarcito il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è adoperato a tal fine, o
 - b. è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire Reati Presupposto della specie di quello verificatosi;
- iii. dalla metà a due terzi, ove concorrano entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del punto (ii) che precede.

3.5.2 Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive possono essere comminate solo per i Reati Presupposto per cui è espressamente previsto e si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria, purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- i. l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un Soggetto Apicale, o da un Soggetto Subordinato; in questo ultimo caso la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- ii. in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività: tale sanzione si applica soltanto quando le altre sanzioni risultano inadeguate alla fattispecie e comporta la sospensione o la revoca delle licenze o concessioni funzionali all'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di Pubblico Servizio. Il divieto può essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinati settori dell'amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

I Reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni interdittive sono quelli previsti agli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-undecies, 25-quinquiesdecies e 25-sexiesdecies del Decreto ed i reati transnazionali di cui alla legge n. 146/2006 (descritti al par. 13).

In alternativa alla sanzione interdittiva il giudice può nominare un **commissario giudiziale** (art. 15 del Decreto), per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, se sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

- i. la società svolge un Pubblico Servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- ii. l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione, tenuto conto delle dimensioni dell'ente e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

Una volta accertata la sussistenza di uno dei due presupposti, il giudice con sentenza dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario, indicandone i compiti e i poteri con particolare riferimento alla specifica area in cui è stato commesso l'illecito; il commissario cura quindi l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi e non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

La nomina di un commissario giudiziale è un'alternativa alla sanzione interdittiva e pertanto deve possedere un carattere sanzionatorio, che si realizza mediante la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma nei casi più gravi possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. In particolare:

- l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività può essere applicata
 - se l'ente (i) ha tratto dal reato un profitto di un certo rilievo ed (ii) è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività (art. 16 del Decreto), oppure
 - in caso di impresa illecita, ossia un'organizzazione con l'unico scopo di consentire o agevolare la commissione di reati
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate in via definitiva quando l'ente è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Nel caso in cui le sanzioni interdittive siano applicate con effetti definitivi non possono essere sostituite dalla nomina di un commissario giudiziale.

Inoltre, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa tipologia di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive non si applicano se la sanzione pecuniaria è in formula ridotta, e inoltre qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- i. abbia risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o almeno si sia efficacemente adoperato in tal senso);
- ii. abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato;
- iii. abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato adottando e attuando effettivamente ed in modo efficace adeguati modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive, come per le sanzioni pecuniarie, sono determinati dal giudice tenendo conto di quanto previsto dall'art. 14 del Decreto, relativo ai criteri di scelta delle sanzioni interdittive. In particolare:

- hanno una durata che varia da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni.
- devono essere riferite allo specifico settore di attività dell'ente e devono rispondere ai principi di adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà, in particolare ove applicate in via cautelare.

3.5.3 Confisca

La confisca del prezzo o del profitto del Reato è sempre disposta dal giudice con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede³. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del Reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato.

3.5.4 Pubblicazione della sentenza di condanna

Il giudice penale può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna quando nei confronti dell'ente sia applicata la sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata ai sensi dell'art. 36 c.p., nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

3.6 Vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime di responsabilità dell'ente anche in relazione alle proprie vicende modificative, quali la fusione, la scissione, la trasformazione e la cessione d'azienda.

L'ente risponde con il proprio patrimonio per l'obbligazione relativa al pagamento della sanzione pecuniaria (art. 27 del Decreto), trattandosi di una responsabilità autonoma sia rispetto a quella dell'autore del reato sia rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

La disciplina della responsabilità dell'ente in caso di vicende modificative connesse ad operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda (art. 28-33 del Decreto) si fonda su due esigenze contrapposte:

- evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere la responsabilità amministrativa dell'ente;
- non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

Nello specifico, in caso di:

- **trasformazione dell'ente:** resta ferma la responsabilità per i Reati Presupposto commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto;
- **fusione:** l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei Reati Presupposto dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione;

³ Ai fini della confisca si deve far riferimento al momento di realizzazione del reato e non a quello di percezione del profitto, così che non sarà suscettibile di confisca il profitto derivante da un reato che non era al momento di realizzazione della condotta incluso nel novero dei Reati Presupposto di cui al Decreto (ma lo era al momento di conseguimento del profitto).

- **scissione parziale:** resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i Reati Presupposto commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i Reati Presupposto commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il Reato. Quanto alle sanzioni interdittive, verranno applicate all'ente cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il Reato è stato commesso;
- **cessione o conferimento di azienda nell'ambito della quale è stato commesso il Reato:** il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, e nei limiti del valore dell'azienda. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali il cessionario era a conoscenza.

3.7 Caratteristiche del Modello

Il Decreto non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche che il Modello deve avere per prevenire in modo efficace la prevenzione della commissione dei Reati Presupposto, ma prevede che il Modello debba soddisfare le seguenti esigenze (art. 6 comma 2 del Decreto):

- individuare le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i Reati Presupposto ("mappatura" delle attività a rischio);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati Presupposto da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati Presupposto;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento all'effettiva applicazione del Modello, il Decreto richiede che lo stesso preveda misure idonee affinché le attività aziendali siano svolte nel rispetto della legge e siano individuate tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione.

L'efficace attuazione del Modello richiede (art. 7 comma 4 del Decreto):

- i. una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione aziendale o nell'attività o quando emergono significative violazioni delle prescrizioni di legge;

- ii. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- iii. adeguate iniziative di formazione ed informazione.

3.8 Linee guida elaborate dalle associazioni di categoria

Il Decreto prevede che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia (art. 6, comma 3, del Decreto).

Confindustria, nel giugno 2021, ha emanato una versione aggiornata delle proprie “Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01”⁴.

Il Ministero della Giustizia ha approvato dette Linee Guida, ritenendo che l’aggiornamento effettuato sia da considerarsi “*complessivamente adeguato ed idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall’art. 6 del Decreto*”.

Le linee guida di Confindustria prevedono le seguenti attività:

- l’individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area dell’attività aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati Presupposto;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l’adozione di appositi protocolli, tra cui:
 - Codice Etico o di Comportamento;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi);
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - comunicazione al personale e sua formazione;
 - sistemi di controllo integrato.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza delle operazioni;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato dei requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione, al quale le varie funzioni aziendali debbono inviare una serie di informazioni.

⁴ L’ultima versione delle Linee Guida di Confindustria, originariamente approvate nel marzo 2002, prende in considerazione, senza tuttavia modificarne la struttura, il quadro delle novità legislative e giurisprudenziali intervenute a far data dalla revisione del marzo 2014.

Per la predisposizione del proprio modello di organizzazione e gestione, Cedacri si è ispirata e ha tenuto conto:

- delle disposizioni del Decreto, della relazione ministeriale accompagnatoria e del decreto ministeriale 26 giugno 2003 n. 201 recante il regolamento di esecuzione del D. Lgs. 231/2001;
- delle Linee Guida predisposte da Confindustria.

4 La società e il suo sistema di controllo interno

4.1 Descrizione dell'organizzazione della Società

Cedacri è una società italiana specializzata in servizi di outsourcing informatico per il settore bancario. Nel 2021 è stata acquisita da ION Investment Group, azienda fintech leader sul mercato internazionale nello sviluppo di software, dati ed analisi per istituzioni finanziarie internazionali, banche centrali e grandi corporation.

I principali servizi di Cedacri consistono in:

- *full outsourcing*: gestione dei sistemi informativi aziendali, delle componenti applicative, delle infrastrutture tecnologiche, dei servizi di application management e di help desk;
- *facility management*: gestione delle componenti dell'infrastruttura tecnologica, quali mainframe, midrange, componenti distribuite e dei servizi collegati, a titolo esemplificativo help desk, sicurezza, disaster recovery e-business continuity;
- *soluzioni software e system integration*: sviluppo di soluzioni software verticali e di servizi di application management, progetti di sviluppo software, prodotti software e consulenza;
- *business process outsourcing*: gestione esternalizzata, per il tramite anche di altre Società del Gruppo, dei processi di business, sia di front office sia di back office e dell'intero processo di gestione documentale, stampa e postalizzazione;
- *RegTech*: soluzioni per la gestione degli aspetti di regulatory e compliance normativa;
- firma digitale e PEC.

Cedacri è capogruppo del Gruppo Cedacri e svolge attività di direzione e coordinamento delle società controllate. I rapporti con le altre società del Gruppo Cedacri sono regolati da contratti volti a definire i meccanismi con cui le controllate si rapportano alla Capogruppo nello sviluppo delle direttive strategiche e una serie di servizi che sono gestiti in via accentrata da Cedacri anche a favore delle altre società del Gruppo Cedacri.

4.2 Sistema di Corporate Governance

In considerazione della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, la Società ha adottato un sistema di amministrazione e controllo cosiddetto tradizionale.

Il sistema di corporate governance della Società è attualmente articolato come segue:

- **Assemblea**: l'assemblea è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo Statuto.
- **Consiglio di Amministrazione**: è investito dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere atti ritenuti utili ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, tranne quelli riservati per legge all'Assemblea degli azionisti.

- **Presidente del Consiglio di Amministrazione/Executive Chairman:** al Presidente del Consiglio di Amministrazione, come da previsioni statutarie, compete di convocare le riunioni, definire l'ordine del giorno e adoperarsi affinché tutti gli amministratori possano apportare in modo consapevole il proprio contributo alle discussioni del Consiglio di Amministrazione e, quindi, alla formazione delle relative volontà. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente la Società, firmando la corrispondenza ed ogni altro documento che richieda l'apposizione della firma sociale. Adotta in caso di urgenza provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione. È altresì responsabile delle relazioni con i soci, le Autorità, gli organismi nazionali, sopranazionali ed associativi.
- **Il Presidente del Consiglio** assume altresì il ruolo di Executive Chairman, al quale sono delegati poteri gestori e di rappresentanza della Società.
- **Collegio Sindacale:** il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Esso è nominato ed opera ai sensi di legge. I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- **Revisore Legale:** il controllo contabile sulla Società è esercitato da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

4.3 Finalità del Modello

Obiettivo principale del Modello è costituire un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo volte a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto. Il Modello è integrato dal sistema di governo della Società. In particolare il Modello ha le seguenti finalità:

- rendere consapevoli coloro che operano in nome e per conto della Società nelle Attività Sensibili individuate
 - di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un comportamento sanzionabile sul piano disciplinare e, qualora tale comportamento si configurasse come Reato ai sensi del Decreto, passibile di sanzioni sul piano penale ed amministrativo nei propri confronti e nei confronti della Società;
 - che qualunque comportamento illecito è fortemente condannato dalla Società che promuove i principi etico-sociali previsti nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento;
- attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività, con particolare attenzione alle modalità di formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, alla previsione di controlli, preventivi e successivi, e alla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- attuare le misure necessarie per eliminare nel più breve tempo possibile eventuali situazioni di rischio di commissione dei reati.

4.4 Adozione del Modello da parte di Cedacri

L'adozione di un Modello, oltre a rappresentare un motivo di esonero dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale di Cedacri da cui scaturiscono benefici per una molteplicità di soggetti: *soci, manager*, dipendenti, e in generale tutti gli altri soggetti che hanno interessi collegati alla Società.

In osservanza delle disposizioni del Decreto, la Società ha adottato il presente Modello con delibera del Consiglio di Amministrazione del 09-06-2025.

Il Modello è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società, della natura e della dimensione della sua organizzazione. In particolare, ai fini della predisposizione del Modello la Società ha:

- individuato le Attività Sensibili, ossia le aree in cui vi sia il rischio di commissione dei reati indicati nel Decreto, attività svolta mediante interviste con i responsabili delle funzioni aziendali;
- effettuata l'autovalutazione dei rischi (cd. "Control and Risk Self Assessment") di commissione di Reato e dell'idoneità del sistema di controllo interno ad intercettare comportamenti illeciti;
- identificato adeguati presidi di controllo per la prevenzione dei reati di cui al Decreto o per la mitigazione del rischio di commissione, già esistenti o da implementare;
- analizzato il proprio sistema di deleghe e poteri e di attribuzione delle responsabilità.

4.5 Modifiche e aggiornamento del Modello

Il compito di curare l'aggiornamento del Modello è affidato all'Organismo di Vigilanza (art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto) che, anche avvalendosi del supporto delle strutture aziendali preposte al monitoraggio delle innovazioni normative e delle modifiche organizzative, identifica e segnala al Consiglio di Amministrazione l'esigenza di procedere all'aggiornamento del Modello, fornendo altresì indicazioni sugli interventi da realizzare, in conseguenza di:

- modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli Enti e significative innovazioni nell'interpretazione delle disposizioni in materia;
- identificazione di nuove Attività Sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa, modifiche dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- commissione di Reati Presupposto da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni dello stesso;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- in tutti gli altri casi in cui si renda necessaria o utile la modifica del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'esigenza di aggiornamento del Modello segnalata dall'Organismo di Vigilanza e delibera conseguentemente, identificando le strutture aziendali

che saranno tenute ad occuparsi della realizzazione degli interventi di aggiornamento, autorizzando l'avvio di un apposito progetto.

Le strutture incaricate realizzano gli interventi secondo le istruzioni ricevute e le sottopongono all'Organismo di Vigilanza che, verificandone la coerenza rispetto alle istruzioni fornite, sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le proposte di aggiornamento del Modello scaturenti dagli esiti del relativo progetto.

Il Consiglio di Amministrazione approva gli esiti del progetto, dispone l'aggiornamento del Modello e identifica le strutture aziendali tenute ad occuparsi dell'attuazione delle modifiche/integrazioni derivanti dagli esiti del progetto medesimo e della diffusione dei relativi contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'approvazione dell'aggiornamento del Modello è immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza che, a sua volta, vigila sulla corretta attuazione e diffusione degli aggiornamenti operati.

Nel caso in cui modifiche, quali chiarimenti o precisazioni del testo, di natura esclusivamente formale si rendano necessarie, l'Executive Chairman della Società può provvedervi in maniera autonoma, informando l'Organismo di Vigilanza e riferendone senza indugio al Consiglio di Amministrazione.

4.6 La gestione operativa del Modello

Al fine di meglio presidiare e garantire l'efficace attuazione e il costante aggiornamento del Modello, è stato definito un processo che prevede il coinvolgimento, in particolare, di alcuni Organi/strutture della Società.

Di seguito si descrivono i ruoli degli Organi/delle strutture coinvolte.

Consiglio di Amministrazione

Approva il Modello sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

È cura del Consiglio di Amministrazione (o di soggetto da questi formalmente delegato) provvedere all'adeguatezza e all'aggiornamento del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per implementarlo o modificarlo. Per l'individuazione di tali azioni, l'organo amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione delega le singole strutture a dare attuazione ai contenuti del Modello e a curare il costante aggiornamento e l'implementazione della normativa interna e dei processi aziendali, che costituiscono parte integrante del Modello, nel rispetto dei principi di controllo e di comportamento definiti in relazione ad ogni Attività Sensibili. L'efficace e concreta attuazione del Modello è garantita altresì dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole strutture nelle aree sensibili e dai responsabili di queste ultime in relazione alle Attività Sensibili svolte, garantendo l'osservanza dei protocolli/processi e dei presidi di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento delle aree sensibili e del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendono necessarie.

Specifici ruoli e responsabilità sono inoltre attribuiti alle strutture di seguito indicate, le quali collaborano fattivamente tra loro, ognuna in base al proprio ambito di competenza, per una gestione operativa efficace del Modello.

Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza vigila in via continuativa sull'efficace attuazione, sul funzionamento, sull'osservanza del Modello e sulla sua adeguatezza a prevenire e contrastare la commissione dei Reati Presupposto previsti dalla suddetta normativa.

Al fine di adempiere alle proprie responsabilità in materia, l'Organismo di Vigilanza, propone e verifica le iniziative idonee a diffondere presso gli Organi Sociali, tra il personale e i fornitori di beni e servizi del Gruppo Cedacri la conoscenza ed il rispetto del codice etico aziendale e del Modello Organizzativo.

Internal Auditing

L'Internal Auditing supporta il CdA nel perseguimento dei propri obiettivi attraverso le verifiche sul regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi, la valutazione di completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità della struttura organizzativa.

Con riferimento al rapporto con l'Organo di Vigilanza, la Funzione di Internal Auditing fornisce documenti ed informazioni su violazioni o carenze rilevanti e limitatamente al proprio ambito di competenza.

Compliance

Con riferimento al rapporto con l'Organo di Vigilanza, la Funzione Compliance fornisce supporto sulla valutazione del rischio di non conformità alle norme in relazione agli ambiti di interesse ed informazioni su particolari violazioni o carenze rilevanti.

La Funzione Compliance collabora con la struttura Formazione e Sviluppo nella pianificazione dell'attività di formazione normativa del personale.

Legale

La struttura Legale può fornire, su richiesta, consulenza legale in merito all'interpretazione del Decreto e della normativa e la risoluzione di questioni di diritto.

La struttura Legale si occupa della gestione degli affari societari della Società.

Risorse Umane e Organizzazione

La struttura Risorse Umane ed Organizzazione ha la responsabilità di presidiare, con il supporto delle altre strutture coinvolte nella gestione operativa del Modello, il processo di rilevazione e gestione delle violazioni del Modello da parte del personale aziendale, nonché il conseguente processo sanzionatorio, e fornire tutte le informazioni emerse da fatti e/o comportamenti rilevanti ai fini del Modello all'Organismo di Vigilanza.

Organizzazione

All'interno della struttura Risorse Umane e Organizzazione, la struttura Organizzazione presidia la coerenza della struttura organizzativa e dei meccanismi di governance rispetto agli obiettivi perseguiti col Modello, diffondendo tale cultura all'interno dell'azienda.

Formazione e Sviluppo

All'interno della struttura Risorse Umane e Organizzazione, la struttura Formazione e Sviluppo ha il compito di programmare piani di formazione e interventi di sensibilizzazione, sull'importanza di un comportamento conforme alle regole aziendali, sulla comprensione dei contenuti del Modello, del Codice Etico e del Codice di Comportamento, nonché specifici corsi destinati ai Vertici Aziendali e al Personale.

Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08

Il soggetto individuato quale Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, per quanto di propria competenza partecipa alla definizione ed aggiornamento della struttura del Modello e promuove le modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio del rischio di non conformità, valutando l'insorgenza di fattori di rischio.

Strutture organizzative

Agli specifici fini del D.Lgs. n. 231/2001, le strutture organizzative hanno la responsabilità di:

- rivedere, alla luce dei principi di controllo e di comportamento prescritti per la disciplina delle Attività Sensibili, le prassi e i processi di propria competenza, al fine di renderli adeguati a prevenire comportamenti illeciti;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o comportamenti anomali all'indirizzo e-mail ODV231-Cedacri@iongroup.com.

In particolare, le predette strutture per le attività aziendali sensibili devono prestare la massima e costante cura nel verificare l'esistenza e nel porre rimedio ad eventuali carenze di normative o di procedure che potrebbero dar luogo a prevedibili rischi di commissione di illeciti presupposto nell'ambito delle attività di propria competenza.

4.7 Modello, Codice Etico e Codice di Comportamento

Cedacri ha adottato il Codice Etico, il quale è volto a codificare i principi di legittimità, lealtà, correttezza e trasparenza a cui sono tenuti a conformarsi tutti i soggetti che opera con il Gruppo Cedacri.

Cedacri ha adottato anche il Codice di Comportamento aziendale dove sono indicati gli standard di comportamento ai quali i dipendenti Cedacri a cui sono affidati strumenti aziendali devono attenersi.

Il Codice Etico e il Codice di Comportamento di Cedacri sono parti integranti del presente Modello, formando un set di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata all'etica ed alla trasparenza aziendale.

4.8 Reati rilevanti per la Società

In considerazione della struttura e delle attività svolte dalla Società, sono stati identificati i seguenti Reati Presupposto rilevanti per la Società:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 - *bis*);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 - *ter*);
- reati transnazionali (L. n. 146/2006);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 - *bis.1*);
- reati societari, inclusa la corruzione tra privati e l'istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 - *ter*);
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 - *quater*);
- delitti contro la personalità individuale, inclusi l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603 - *bis* c.p., per come introdotti dalla legge n. 199 del 2016 (art. 25 - *quinquies*);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 - *septies*);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 - *octies*);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 - *octies.1*);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 - *novies*);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 - *decies*);
- reati ambientali (art. 25 - *undecies*);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 - *duodecies*);
- reati tributari (art. 25 - *quinquiesdecies*).

Il Modello individua, nella Parte Speciale, per ciascuna categoria di reati rilevanti per Cedacri5, le attività della Società denominate sensibili a causa del rischio insito di commissione dei reati della specie di quelli qui elencati e prevede per ciascuna delle Attività Sensibili principi di prevenzione e presidi di controllo.

4.9 Destinatari del Modello

I destinatari del Modello sono tutte le Persone di Cedacri.

Le Persone di Cedacri sono tenute a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e le sue procedure di attuazione.

⁵ Le fattispecie di reato presupposto non citate nel presente paragrafo, in sede di autovalutazione del proprio rischio d'impresa da parte del Consiglio di Amministrazione, sono state considerate a remoto rischio di realizzazione pertanto non risultano richiamate nella Parte Speciale del Modello.

4.10 I Modelli Organizzativi nell'ambito dei Gruppi

La responsabilità dell'ente appartenente a un gruppo di imprese non è espressamente disciplinata dal Decreto. Tuttavia, le Linee Guida Confindustria affrontano il tema e predispongono che:

- Un gruppo non può essere soggetto a responsabilità diretta ai sensi del Decreto, in quanto non può considerarsi un ente, né un diretto centro di imputazione della responsabilità da reato, né è inquadrabile tra i soggetti indicati dall'art. 1 del Decreto.
- Gli enti che compongono il gruppo possono rispondere in dipendenza dei reati commessi nello svolgimento dell'attività di impresa, ma non è possibile desumere la responsabilità diretta delle società controllate dalla mera esistenza del rapporto di controllo o di collegamento all'interno di un gruppo di società.
- Ciascuna società del gruppo, in quanto singolarmente destinataria del Decreto, è chiamata a svolgere autonomamente l'attività di predisposizione e revisione del proprio Modello, ma tale attività potrà essere condotta anche in base alle indicazioni ed alle modalità attuative previste dalla Capogruppo in funzione dell'assetto organizzativo e operativo di gruppo. Questo non deve tuttavia determinare una limitazione di autonomia da parte delle società controllate nell'adozione del Modello
- L'adozione da parte di ogni società del gruppo di un proprio autonomo Modello:
 - consente di elaborare un Modello realmente calibrato sulla realtà organizzativa della singola società
 - conferma l'autonomia della singola società del gruppo e ridimensiona di conseguenza il rischio di una risalita della responsabilità in capo alla controllante.

Per uniformare, a livello di Gruppo, le modalità attraverso cui recepire e attuare i contenuti del Decreto predisponendo modalità di presidio del rischio adeguate, Cedacri ha definito dei principi di indirizzo a cui tutte le società di diritto italiano del Gruppo devono attenersi, nel rispetto della propria autonomia giuridica e dei principi di corretta gestione societaria.

In particolare, ciascuna società è tenuta ad adottare il proprio Modello, attenendosi ai principi e ai contenuti del Modello di Cedacri salvo che sussistano situazioni specifiche relative alla natura, dimensione o al tipo di attività esercitata nonché alla struttura societaria, all'organizzazione e/o all'articolazione delle deleghe interne che impongano o rendano opportuna l'adozione di misure differenti al fine di perseguire più efficacemente gli obiettivi del Modello, nel rispetto comunque dei predetti principi e di quelli espressi nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento.

4.11 Contratti infragruppo e le prestazioni da parte di terzi

L'affidamento di talune attività ad altre società del Gruppo o a soggetti terzi è formalizzato attraverso la stipula di contratti volti ad assicurare alla Società di mantenere i poteri di indirizzo e controllo.

L'affidamento a terzi di talune attività è effettuato nel rispetto della Policy Procurement ed è disciplinato da contratti che prevedono, tra l'altro, l'impegno del terzo a rispettare, durante la vigenza del contratto, i principi ispiratori del Modello, del Codice Etico, del Codice di Comportamento aziendale, nonché le disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001 e ad operare in linea con essi, con previsione di forme di tutela in caso di violazione.

4.12 Le procedure

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo e nel rispetto dei principi del Modello, la Società si è dotata di un insieme di policy, regolamenti, procedure scritte, oltre che di manuali tecnici e applicativi, volte a regolare i comportamenti nelle varie attività operative e a consentire i controlli, preventivi e successivi, di correttezza delle operazioni per garantire l'effettiva uniformità di comportamento all'interno della Società.

Le Procedure, che danno attuazione ai principi e alle misure di prevenzione dei Reati Presupposto, costituiscono parte integrante del Modello e vengono predisposte dalla Società in aderenza ai seguenti principi:

- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione sia verificabile, documentata, coerente e congrua, trasparente, verificabile e inerente all'attività aziendale;
- regolare lo svolgimento delle attività prevedendo adeguati punti di controllo e obiettivi e misure chiaramente espressi;
- favorire il coinvolgimento di più soggetti al fine di consentire un'adeguata separazione di compiti tra coloro che svolgono le diverse fasi di un processo e la contrapposizione delle funzioni, in particolare con riferimento alle Attività Sensibili;
- consentire la documentazione dei controlli effettuati;
- garantire il costante aggiornamento in funzione delle variazioni intervenute nei processi aziendali e nel sistema organizzativo.

Le Procedure sono di volta in volta aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, senza che ciò dia luogo a modifica del Modello stesso.

Le Procedure vengono diffuse mediante i mezzi ritenuti opportuni. I dipendenti sono tenuti a conoscere le Procedure e a rispettarle nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

4.13 Il sistema di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di certezza ai fini della prevenzione dei reati e di consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Per "delega" si intende l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Per "procura" si intende il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce a un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

Il sistema di deleghe e procure deve rispondere ai seguenti requisiti:

- coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega formale in tal senso e, ove occorra, anche di procura;

- a ciascuna procura con poteri di rappresentanza della Società nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma;
- ciascuna delega interna deve definire in modo chiaro e specifico:
 - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente.

5 L'Organismo di Vigilanza

La Società affida all'Organismo di Vigilanza, organismo autonomo, indipendente e competente in materia, il controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società stessa in relazione al Decreto (art. 6 del Decreto).

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte delle Persone di Cedacri, come individuati nel par. 4.9;
- sull'efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società.

L'Organismo di Vigilanza adotta proprie regole, definite in un Regolamento ("Regolamento dell'Organismo di Vigilanza"), approvandone i contenuti e presentandolo al Consiglio di Amministrazione.

La legge non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di vigilanza, che può quindi essere sia monosoggettiva che plurisoggettiva. In questo ultimo caso, possono essere chiamati a comporre l'Organismo soggetti interni ed esterni all'ente, purché dotati di specifici requisiti.

In considerazione della realtà aziendale e dei compiti affidati all'Organismo di Vigilanza, Cedacri ha optato per un Organismo di Vigilanza in forma collegiale composto da due o tre componenti scelti dal Consiglio di Amministrazione della Società, uno dei quali individuato, al momento della nomina, quale Presidente.

Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza è selezionato in base a requisiti di:

- **autonomia e indipendenza:** l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi membri costituiscono elementi chiave per l'efficacia dell'attività di controllo e verifica affidati all'Organismo di Vigilanza. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve essere autonomo da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente della Società ed in particolare dei vertici operativi. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza risponde, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto al Consiglio di Amministrazione. L'autonomia e l'indipendenza del singolo membro dell'Organismo di Vigilanza vanno determinate in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso attribuiti; ciascun membro non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'intero Organismo di Vigilanza e non si deve trovare in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con la Società;
- **professionalità:** l'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tra i membri dell'Organismo di Vigilanza devono essere presenti soggetti con professionalità adeguate, con conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali del settore, conoscenze in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali e conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività di

revisione interna e consulenziale. Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di oggettive credenziali di competenza con le quali dimostrare il reale possesso delle qualità indicate anche verso l'esterno.

- **continuità d'azione:** l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività di vigilanza sul Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine. La continuità di azione non deve essere intesa come "incessante operatività", ma comporta che l'attività dell'Organismo di Vigilanza sia organizzata in base ad un piano di attività ed alla conduzione costante di azioni di monitoraggio e di analisi del sistema dei controlli preventivi della Società.

La sussistenza dei requisiti richiesti in capo ai membri dell'Organismo di Vigilanza viene verificata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

5.1 Cause di ineleggibilità e incompatibilità

Costituiscono cause di ineleggibilità dei componenti dell'OdV:

- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136»);
- le circostanze di cui all'art. 2382 c.c.: essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi di persone giuridiche;
- essere indagati o essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex art. 444 ss. c.p.p., anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/2001;
 - per un qualunque delitto non colposo;
- la pendenza di un procedimento relativo ad illeciti amministrativi relativi a reati societari, finanziari e bancari ed essere stati sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 187-quater del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- la condizione di aver rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del D.Lgs. 231/01, salvo che siano trascorsi 5 anni dalla infrazione in via definitiva delle sanzioni e il componente non sia in corso in condanna penale ancorché non definitiva;
- il trovarsi in situazioni che gravemente ledano l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'OdV in relazione alle attività da lui svolte.
- Restano in ogni caso fatti salvi gli specifici requisiti e le cause di ineleggibilità previste dalle disposizioni legislative e dalla normativa di settore per il ruolo di sindaco.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.

5.2 Nomina, revoca, sostituzione, decadenza, recesso

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui ai paragrafi che precedono. Dopo l'accettazione dei soggetti nominati, la nomina è comunicata a tutti i livelli aziendali, tramite comunicazione interna.

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla sua nomina. I membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere rieletti.

Alla scadenza dell'incarico, l'Organismo di Vigilanza continua, comunque, a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, sino alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza da parte del Consiglio di Amministrazione.

Sono cause di cessazione della carica di membro dell'Organismo di Vigilanza:

- la decadenza;
- la revoca da parte della Società;
- la rinuncia.

Decadenza: le cause di decadenza sono analoghe alle cause di ineleggibilità illustrate nel precedente paragrafo. La decadenza è prevista anche in caso di perdita degli specifici requisiti di nomina sanciti dalla normativa vigente applicabile ai membri del Collegio Sindacale.

Nel caso si verifichi una causa di decadenza di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione dichiara il membro dell'Organismo di Vigilanza non più idoneo con adeguata motivazione e provvede tempestivamente alla sostituzione del componente.

Revoca: i componenti dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati solo per giusta causa ovvero nei casi di:

- interdizione o inabilitazione, ovvero grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, anche non definitiva, ovvero un procedimento penale concluso tramite patteggiamento dalla cui motivazione risulti "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche;
- l'attribuzione al membro dell'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative in Cedacri, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;

- il venir meno dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 3 lett. b) del Decreto;
- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione il sopravvenire di una delle cause sopra elencate.

Il Consiglio di Amministrazione, valutata l'intervenuta causa di revoca, dichiara il membro dell'Organismo di Vigilanza non più idoneo con adeguata motivazione e provvede tempestivamente alla sostituzione del componente.

Rinuncia: i componenti dell'Organismo di Vigilanza possono rinunciare all'incarico in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno tre mesi, con copia conoscenza agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della rinuncia del componente dell'Organismo di Vigilanza, provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro più anziano dell'Organismo di Vigilanza, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

5.3 Attività e poteri

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta uno dei membri ne abbia chiesto la convocazione agli altri, giustificando l'opportunità della convocazione. Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza sono verbalizzate. Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito dei poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, e riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, cui riferisce tramite uno o più dei propri componenti.

L'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività:

- verifica l'efficienza e l'adeguatezza del Modello, anche in termini rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e gli standard di comportamento, e delle procedure formalmente previste dal Modello stesso;
- formula al Consiglio di Amministrazione proposte di aggiornamento modifica e/o integrazione che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche normative;
- verifica e promuove il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Attività Sensibili;
- richiede di fornire informazioni e/o di esibire documenti ai fornitori di beni e servizi, inclusi i consulenti, qualora lo ritenga opportuno ai fini delle proprie attività ispettive;

- analizza i flussi informativi e rileva eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere da tale analisi, nonché dall'attività propria di verifica effettuata sulle Attività Sensibili;
- segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società, per gli opportuni provvedimenti;
- promuove e definisce, coordinandosi con le strutture aziendali competenti, le iniziative per la diffusione della conoscenza della comprensione dei contenuti del Decreto, del Modello, e la formazione dei Vertici Aziendali e del Personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- riferisce su base annuale al Consiglio di Amministrazione circa il funzionamento e l'osservanza del Modello.

L'Organismo di Vigilanza organizza la propria attività sulla base di un piano di azione annuale, mediante il quale sono programmate le iniziative da intraprendere volte alla valutazione della efficacia ed effettività del Modello nonché dell'aggiornamento dello stesso. Tale piano è presentato al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza, per poter svolgere in assoluta indipendenza le proprie funzioni aziendali, è dotato di un proprio budget di spesa annuale che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione su proposta dello stesso Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza può, infatti, utilizzare tale budget in base alle esigenze che dovessero emergere nel corso dello svolgimento delle proprie attività. L'Organismo può autonomamente impegnare risorse che eccedono la dotazione iniziale approvata dal Consiglio di Amministrazione qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per far fronte a situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'OdV deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni coordinandosi con gli altri Organi o Funzioni di controllo e le funzioni aziendali responsabili di Attività Sensibili per tutti gli aspetti relativi all'implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza può inoltre avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente e di consulenti esterni, in particolare per problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specialistiche, ad esempio per specifiche normative di settore, rimanendo comunque responsabile dell'adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto. Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza e riservatezza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato dei seguenti poteri, che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali del Personale e dei soggetti interessati:

- svolgere o far svolgere a soggetti terzi, sotto il suo controllo, attività ispettive periodiche;
- accedere alle informazioni riguardanti le Attività Sensibili della Società;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle Attività Sensibili al personale della Società e, laddove necessario, ai Vertici Aziendali, al Collegio Sindacale,

e ai soggetti incaricati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di antinfortunistica e di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;

- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle Attività Sensibili a consulenti, Partner della Società e in generale alle Persone di Cedacri;
- verificare i principali atti societari e contratti conclusi dalla Società in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità degli stessi alle disposizioni del Modello;
- proporre all'Organo o alla Funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle sanzioni di cui al successivo capitolo 6 "Il sistema disciplinare e sanzionatorio";
- verificare periodicamente l'efficacia, l'effettività e l'aggiornamento del Modello e, ove necessario, proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e aggiornamenti;
- definire, in accordo con la Direzione Risorse Umane e Organizzazione, i programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche sul Decreto;
- redigere, con cadenza almeno annuale, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, con i contenuti minimi indicati nel successivo par. 4.5 "Obblighi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza";
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione;
- coordinarsi con i direttori/responsabili titolari di rapporti con controparti al fine di individuare le tipologie di Persone di Cedacri in relazione ai rapporti giuridici e all'attività svolta dagli stessi nei confronti della Società.

Per quanto riguarda il compenso spettante per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza, lo stesso viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società.

5.4 Obblighi di informazione da e verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, indicativamente su base annuale, tramite una informativa sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, che ha ad oggetto:

- sintesi dell'attività svolta, dei controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza nel periodo e delle risultanze degli stessi;
- eventuali discrepanze tra gli strumenti di attuazione del Modello e il Modello stesso;
- eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;
- segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del Modello e risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;
- procedure disciplinari attivate su proposta dell'Organismo di Vigilanza ed eventuali sanzioni applicate;
- valutazione generale del Modello e dell'effettivo funzionamento dello stesso, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto;
- eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- rendiconto delle spese sostenute.

L'Organismo di Vigilanza riferisce inoltre al Consiglio di Amministrazione in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario od opportuno (anche per motivi di urgenza), ovvero se richiesto, circa il funzionamento del Modello e l'adempimento agli obblighi imposti dal Decreto.

Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente/Executive Chairman hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza. Parimenti, l'Organismo di Vigilanza ha, a sua volta, facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti Organi sociali per motivi urgenti. Gli incontri con gli Organi cui l'Organismo di Vigilanza riferisce sono verbalizzati e copia dei verbali è custodita dagli Organi di volta in volta coinvolti nelle riunioni.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, relaziona al Collegio Sindacale, almeno annualmente, in merito all'applicazione del Modello, al suo funzionamento, al suo aggiornamento e ai fatti o eventi rilevanti riscontrati. In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

- segnala al Collegio Sindacale eventuali carenze riscontrate in merito all'assetto organizzativo ed all'efficacia e funzionamento delle procedure;
- riferisce sulle violazioni del Modello da parte di Amministratori o di altre Persone di Cedacri.

L'Organismo di Vigilanza, al fine di poter vigilare in maniera efficace sul funzionamento e l'osservanza del Modello deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte delle Persone di Cedacri, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

In particolare, devono essere segnalate, senza ritardo:

- notizie relative alla commissione, o al ragionevole sospetto di avvenuta commissione, dei reati per i quali è applicabile il Decreto, compreso l'avvio di procedimento giudiziario a carico del Personale per i reati previsti dal Decreto;
- violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza riceve informazioni

- dall'Internal Auditing su violazioni o carenze rilevanti eventualmente riscontrate durante lo svolgimento delle proprie attività di verifica, che afferiscono gli ambiti di interesse del D.Lgs. n. 231/2001;
- dalle strutture aziendali, nonché dalle strutture/figure deputate a gestire e controllare gli ambiti normativi specialistici a cui sono associati reati presupposto (ad esempio, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dell'ambiente, ecc.).

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può richiedere in qualsiasi momento al Personale di fornire tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie necessari per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere ulteriori tipologie di informazioni da parte dei responsabili coinvolti nella gestione delle Attività Sensibili, anche mediante una specifica procedura di reporting.

6 Canali di comunicazione e Whistleblowing

Il “*Whistleblowing*” è l’atto di segnalare informazioni, sospetti o rischi di illecito di cui si venuti a conoscenza nell’ambito di un contesto lavorativo.

Il Modello deve prevedere appositi canali interni attraverso cui poter trasmettere informazioni riguardanti condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 stesso o violazioni del Modello⁶.

In tal senso, tutte le Persone di Cedacri sono tenute a segnalare le menzionate informazioni secondo le prescrizioni e attraverso i canali previsti dagli strumenti normativi interni adottati dalla Società in materia di ricezione e gestione delle segnalazioni.

La Società ha adottato una “*Policy Whistleblowing*”, valida per tutte le società del Gruppo, che definisce le disposizioni operative relative alla gestione dei sistemi interni di segnalazione (*Whistleblowing*) di qualsiasi violazione di disposizioni normative o regolamentari (anche in ambito 231), nonché di normativa interna. Ciò in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Nel rispetto della normativa rilevante in materia e delle procedure adottate dalla Società, le modalità di ricezione e gestione delle segnalazioni assicurano il trattamento dei dati personali in conformità alla legge, la riservatezza nonché la protezione del segnalante da eventuali misure di ritorsione – vietate – poste in essere in ragione della segnalazione effettuata.

In conformità a quanto indicato nella *Policy Whistleblowing*, a cui si rimanda, il segnalante che intende segnalare una violazione può utilizzare i canali di comunicazione messi a disposizione da Cedacri presenti sul sito internet www.cedacri.it

⁶ Art. 6 comma 2-bis del Decreto, e D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 avente ad oggetto l’attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

7 Sistema disciplinare e sanzionatorio

7.1 Introduzione alle misure disciplinari

La presenza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è una delle condizioni di efficace attuazione del Modello stesso.

I comportamenti del Personale e dei Vertici Aziendali, nonché dei soggetti esterni (intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, *partner* commerciali, consulenti e altri collaboratori autonomi) non conformi ai principi e alle regole di condotta prescritti nel presente Modello – ivi ricomprendendo il Codice Etico, il Codice di Comportamento e la normativa interna, che fanno parte integrante del Modello – costituiscono violazione ai sensi del presente sistema disciplinare e sanzionatorio.

Per quanto riguarda il Personale assunto con contratto regolato dal diritto italiano, l'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento degli obblighi di osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro previsti dall'art. 2104, comma 2, del Codice civile⁷. La violazione delle misure indicate nel Modello costituisce quindi un inadempimento contrattuale censurabile sotto il profilo disciplinare ai sensi dello Statuto dei Lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) e determina l'applicazione delle sanzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicabile. La Società adotterà il sistema sanzionatorio stabilito dal presente Modello e dalle leggi e norme contrattuali di riferimento. Per quanto riguarda i soggetti esterni, la Società adotterà il sistema sanzionatorio stabilito nei contratti con cui viene regolato il rapporto e dalle disposizioni di legge che regolano la materia.

L'attivazione, sulla base delle segnalazioni pervenute dall'Organismo di Vigilanza, lo svolgimento e la definizione del procedimento disciplinare ai presenti fini nei confronti del Personale sono affidati, nell'ambito delle competenze alla stessa attribuite, alle strutture della Direzione Risorse Umane e Organizzazione. Gli interventi sanzionatori nei confronti dei dipendenti che operano in regime di distacco presso Cedacri sono di competenza della società di appartenenza; la struttura Risorse Umane e Organizzazione di Cedacri verifica l'esito del procedimento disciplinare.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite, saranno applicate, ai sensi della normativa richiamata, tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dal destinatario della sanzione e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

⁷ Art. 2104 c.c. *“Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.”*

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dall'avvio e/o dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare sia riconducibile ad una fattispecie di Reato o di illecito amministrativo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

La verifica dell'adeguatezza del sistema sanzionatorio, il monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti del Personale, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'Organismo di Vigilanza, il quale riceve dalla struttura Risorse Umane e Organizzazione un'informativa con cadenza almeno annuale sui provvedimenti disciplinari comminati al Personale nel periodo di riferimento.

In applicazione dei suddetti criteri, la Società ha stabilito il seguente sistema sanzionatorio.

Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti

Il Sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori ed ai vigenti CCNL di categoria. Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri derivanti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire ulteriormente il proseguimento del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, la Società potrà procedere al licenziamento per giusta causa senza preavviso, secondo l'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

Al Personale diverso dai dirigenti si applicano le seguenti sanzioni:

- 1) rimprovero verbale, in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello o di violazione della normativa interna prevista e/o richiamata o di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello;
- 2) rimprovero scritto, in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal Modello o di violazione della normativa interna prevista e/o richiamata o di adozione, nell'ambito delle attività sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata, ancorché non lieve, comunque, non grave. Tale provvedimento, inoltre, può riguardare casi di recidiva di cui al precedente punto;
- 3) sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni, in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione della normativa interna prevista e/o richiamata ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva;
- 4) licenziamento per giustificato motivo, in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese tra quelle sensibili, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno dei reati per i quali è applicabile il Decreto;
- 5) licenziamento per giusta causa, in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle Attività Sensibili, di un comportamento in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di

configurare uno dei reati per i quali è applicabile il Decreto, risulti di gravità tale (o per la dolo del fatto, o per i riflessi penali o pecuniari, o per la recidività, o per la sua particolare natura) da ledere l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro e da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

Sanzioni nei confronti dei Dirigenti

La violazione da parte di Dirigenti dei principi, delle regole e delle procedure interne previste dal Modello e dal Codice Etico o l'adozione, nell'espletamento di attività ricomprese nelle Attività Sensibili di un comportamento non conforme alle prescrizioni degli stessi documenti, a seconda della gravità della infrazione e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà comportare eventualmente e nel caso in cui non venga lesa l'elemento fiduciario, l'irrogazione di sanzioni disciplinari, di natura conservativa con applicazione, in quanto compatibili, dei CCNL relativi ai dirigenti.

In tali casi, l'Organismo di Vigilanza ne dà comunicazione al titolare del potere disciplinare ed al Consiglio di Amministrazione, nella persona dell'Executive Chairman, mediante relazione scritta. I destinatari della comunicazione avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal CCNL applicabile, con l'eventuale revoca di procure o deleghe.

Sanzioni nei confronti dei Soggetti Apicali

In caso di violazioni del Modello da parte del Soggetto Apicale, che non rientra nelle categorie di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza, provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa e nei casi più gravi potrà procedere anche alla revoca della carica e/o dell'incarico attribuito al Soggetto Apicale.

In tali casi, l'Organismo di Vigilanza ne dà comunicazione al Collegio Sindacale mediante relazione scritta. In questo caso, al Soggetto Apicale può essere applicato qualsiasi provvedimento previsto dalla legge, determinato in base alla gravità, alla colpa ed al danno derivante alla Società. Nei casi più gravi e quando la violazione sia tale da ledere il rapporto di fiducia con la Società, il Consiglio di Amministrazione convoca l'assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

Sanzioni nei confronti del Collegio Sindacale

In caso di violazione del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, qualora le violazioni siano tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede alle ulteriori incombenze previste dalla legge.

Sanzioni nei confronti dei lavoratori autonomi e altri soggetti esterni

In caso di gravi inadempimenti da parte dei soggetti che operano con la Società in qualità di collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi in relazione a comportamenti in contrasto con il Modello, la Società provvederà ad una riduzione del corrispettivo, al recesso o alla risoluzione del relativo contratto; resta salva, in ogni caso l'eventuale richiesta di risarcimento di danni.

Il Sistema disciplinare si applica anche per la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, sul *Whistleblowing* ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

7.2 Sanzioni applicabili ai destinatari delle segnalazioni (Whistleblowing)

In accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, la Società applica le misure previste ai paragrafi precedenti anche:

- quando accerta che sono state commesse ritorsioni a seguito di una segnalazione o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto stabilito dal D.Lgs. 24/2023, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

8 Comunicazione interna e formazione

8.1 Premessa

Cedacri, al fine di dare efficace attuazione al Modello, effettua la divulgazione dei contenuti dello stesso a tutte le Persone Cedacri, all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda delle Persone di Cedacri è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza e accessibilità al fine di consentire alle diverse Persone di Cedacri la piena consapevolezza delle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata e integrata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del Personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello.

8.2 Comunicazione

La Società promuove la comunicazione del Modello, con modalità idonee a garantirne la diffusione e la conoscenza effettiva da parte di tutte le Persone di Cedacri.

Il Modello è comunicato, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (es. invio per posta elettronica, pubblicazione sul sito aziendale etc.), ivi compreso il sistema intranet aziendale. La funzione competente conferma all'Organismo di Vigilanza l'avvenuta comunicazione del Modello al Personale della Società.

I neoassunti ricevono, all'atto dell'assunzione, unitamente alla prevista restante documentazione, copia del Modello. Il Personale attesta la ricezione dei documenti e si impegna ad osservare le relative prescrizioni.

Sull'Intranet aziendale sono pubblicate e rese disponibili per la consultazione, la Parte Generale del Modello ed i documenti individuati come parte integrante dello stesso (in particolare, Codice Etico e Codice di Comportamento), come di volta in volta aggiornati.

Ai componenti degli Organi Sociali di Cedacri sono applicate le medesime modalità di diffusione del Modello previste per il Personale.

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con Cedacri rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: *partner* commerciali, consulenti e altri collaboratori autonomi).

A tal fine, ai soggetti terzi più significativi e nella fase di sottoscrizioni di contratti di fornitura Cedacri fornirà copia del Modello e del Codice Etico (o alternativamente sono rilasciate istruzioni su come trovare tali documenti sul sito ufficiale della Società) e, verrà richiesta una dichiarazione che attesti il ricevimento di tali documenti e l'impegno all'osservanza dei contenuti ivi descritti.

Cedacri, tenuto conto delle finalità del Modello, valuterà l'opportunità di comunicare i contenuti del Modello stesso a terzi, non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo, e più in generale al mercato.

8.3 Formazione

Al fine di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Modello 231 e del Codice Etico, Cedacri prevede l'attuazione di specifici programmi di formazione nei confronti del proprio Personale. La partecipazione ai suddetti programmi di formazione è tracciata e obbligatoria.

L'attività di formazione è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica delle Persone Cedacri, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'aver o meno funzioni di rappresentanza della Società.

L'Organismo di Vigilanza cura, d'intesa con la Struttura Formazione e Sviluppo, che il programma di formazione sia adeguato ed efficacemente attuato. Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici.

La formazione del personale, ai fini dell'attuazione del Modello, è gestita dalla Struttura Formazione e Sviluppo, in cooperazione con l'Organismo di Vigilanza.

I programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del Decreto, degli elementi costitutivi il Modello delle fattispecie di Reato e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei sopraccitati reati.

In aggiunta a questa matrice comune ogni programma di formazione potrà essere modulato, ove necessario, al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti adeguati al pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

I contenuti formativi sono aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa esterna e del Modello. Se intervengono modifiche rilevanti (es. estensione della responsabilità amministrativa dell'ente a nuove tipologie di reati), si procede ad una coerente integrazione dei contenuti medesimi.

L'attività di formazione sarà svolta periodicamente a cadenze stabilite e ripetuta in occasione di cambiamenti di mansioni che incidano sui comportamenti rilevanti ai fini del Modello (formazione anche di tipo individuale attraverso istruzioni specifiche e personali), nonché in relazione all'introduzione di modifiche sostanziali al Modello stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria per tutto il Personale e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata alla struttura Formazione e Sviluppo, che ne relaziona all'Organismo di Vigilanza, con la collaborazione dei Responsabili ai vari livelli.

9 PARTE SPECIALE

9.1 Introduzione alla parte speciale

La parte speciale del Modello 231 ha lo scopo di:

- definire le regole che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello 231;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, agli Organi Aziendali e alle funzioni aziendali di controllo (FAC) gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutte le Persone di Cedacri, come di seguito definite, sono chiamate ad adottare, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Codice di Comportamento;
- procedure interne;
- sistema di deleghe e procure;
- job description;
- Policy Whistleblowing;
- Policy Anticorruzione;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

9.2 Struttura del documento

Il presente documento e i suoi allegati costituiscono il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cedacri, adottato ai sensi del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231.

Il presente documento illustra la “**Parte Speciale**” che include:

- la descrizione delle Attività Sensibili, ovvero le attività considerate a rischio di reato ai sensi del Decreto a seguito delle analisi dei rischi condotte dalla Società;
- la descrizione dei principi generali di comportamento, degli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e delle misure di controllo per prevenire gli illeciti e mitigarne il rischio.

Ai sensi del Decreto 231, Cedacri ha realizzato un *Control and Risk Self Assessment* identificando le Attività Sensibili nello svolgimento delle quali possono essere commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.

Per prevenire o mitigare il rischio di commissione di tali reati, Cedacri ha definito principi generali di comportamento e protocolli generali di prevenzione, applicabili a tutte le Attività Sensibili, e alcuni protocolli di prevenzione specifici per ciascuna delle Attività Sensibili identificate.

9.3 Contenuto delle parti speciali

La presente sezione è strutturata in “parti speciali” concernenti una o più “famiglie di reato”. Per ciascuna famiglia di reato:

- si elencano le fattispecie di reato afferenti alla relativa parte speciale;
- si declinano le Aree Sensibili nelle quali sono state raggruppate le Attività Sensibili identificate in fase di *Control and Risk Self Assessment*;
- si indicano i reati potenzialmente commissibili;
 - per una descrizione completa ed esaustiva delle fattispecie di reato, cui si riferisce ogni parte speciale, si rimanda all’Allegato A “*Elenco reati ex D.Lgs. 231/2001*” del presente documento.
- si definiscono principi di controllo e di comportamento cui devono attenersi le Persone di Cedacri nell’ambito dello svolgimento di tutte le Attività Sensibili, Aree Sensibili, identificate nella relativa parte speciale.

9.4 Esiti del control and risk self-assessment

Con riferimento alle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto 231, il CdA, in sede di *Control and Risk Self Assessment*, definisce il grado di rischio relativo all’eventualità che le stesse si realizzino, anche in concorso, nell’ambito dell’operatività di Cedacri.

All’esito dell’analisi svolta **sono stati ritenuti remoti i rischi di realizzazione di talune fattispecie di reato che, pertanto, non sono richiamate nelle parti speciali**. Si tratta in particolare dei reati di:

- “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento” (art. 25-bis);
- “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili” (art. 25-quater.1);
- “Razzismo e xenofobia” (art. 25-terdecies);
- “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati” (art. 25-quaterdecies);
- “Contrabbando” (Art. 25-sexiesdecies);
- “Delitti contro il patrimonio culturale” (art. 25-setiesdecies);
- “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25- duodevicies).

A mitigazione dei rischi di commissione dei reati sopra elencati, si ritiene adeguato l’insieme dei principi di controllo e comportamento contenuti nel presente Modello 231, oltre che nella normativa interna di Cedacri.

Anche con riferimento ai reati e agli illeciti amministrativi di **“Manipolazione del mercato” e di “Abuso di informazioni privilegiate” (art. 25-sexies)** sono stati ritenuti **remoti i rischi di realizzazione** degli stessi nell’ambito dell’operatività di Cedacri. Ciò nonostante, a maggior tutela di Cedacri, sono stati definiti alcuni principi di controllo e di comportamento previsti

nell'Area Sensibile “Informazioni riservate/privilegiate” di cui alla parte speciale V “Reati societari inclusa la corruzione tra privati”.

Durante le attività di *Control and Risk Self Assessment* è emerso che le Attività Sensibili possono riguardare attività svolte da altre società del Gruppo sulla base di appositi contratti di servizio. Ferma restando la responsabilità di Cedacri nell'adozione e attuazione del MOG, e fermo restando il ruolo dell'Organismo di Vigilanza di Cedacri, le competenti strutture delle società del Gruppo Cedacri che forniscono servizi a favore di Cedacri collaborano con quest'ultima per l'espletamento dei compiti e l'adozione dei presidi.

Inoltre, qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti esterni nelle Attività Sensibili:

- i principi di controllo e di comportamento si applicheranno anche alle attività realizzate dai soggetti esterni;
- nei contratti stipulati con tali soggetti saranno previste clausole di presa visione e impegno all'osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico e nel MOG;
- le strutture che gestiscono la relazione con i soggetti esterni monitoreranno il rispetto dei livelli di servizio previsti nei contratti in essere con Cedacri;
- la selezione di tali soggetti avverrà conformemente alla normativa interna di riferimento e ai principi di controllo e comportamento descritti nell'Area Sensibile “*Gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi (incluse consulenze professionali)*”.

9.5 Principi generali di comportamento

Le Persone di Cedacri adottano regole di condotta conformi alle disposizioni contenute nel presente documento e ai principi contenuti nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento, che qui si intendono integralmente richiamati.

9.6 Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito delle Attività Sensibili si attuano i seguenti protocolli generali di prevenzione:

- assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio;
- separazione dei compiti, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- identificazione dei soggetti legittimati a trattare con la Pubblica Amministrazione, o con enti ad essa equiparabili;
- formalizzazione delle responsabilità di gestione, coordinamento e controllo;
- implementazione di procedure e linee guida per lo svolgimento delle Attività Sensibili;
- individuazione di un responsabile interno per lo svolgimento dell'Attività Sensibile, che corrisponde, salvo diversa indicazione, al responsabile della U.O. competente per la gestione dell'Attività Sensibile. Il responsabile interno:
 - può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le U.O., nonché ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'Attività Sensibile;

- informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità o conflitto di interessi;
- può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle relative procedure operative o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello 231;
- archiviazione e conservazione dei documenti riguardanti la formazione e l'attuazione delle decisioni a cura della U.O. competente. L'accesso ai documenti già archiviati può essere consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale, alla società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza;
- scelta di eventuali consulenti esterni motivata ed effettuata sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- i sistemi di remunerazione premianti per dipendenti e collaboratori rispondano ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, le attività svolte e le responsabilità affidate;
- monitoraggio e tracciabilità dei flussi finanziari di Cedacri, sia in entrata sia in uscita;
- preventiva autorizzazione e documentazione di tutte le forme di liberalità finalizzate a promuovere l'immagine e l'attività di Cedacri;
- verifica, da parte dell'Organismo di Vigilanza, che le procedure operative aziendali che disciplinano le Attività Sensibili diano attuazione ai principi contenuti nella presente parte speciale e che le stesse siano periodicamente aggiornate.

10 PARTE SPECIALE I – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (ART. 24 E 25 del decreto)

10.1 Premessa

Il concetto di Pubblica Amministrazione in diritto penale viene inteso in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'attività amministrativa, ma anche di quella legislativa e giudiziaria. Viene quindi tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione ai fini del diritto penale sono coloro che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

10.2 Aree sensibili

Cedacri ha individuato, per la parte speciale *de quo*, le seguenti Aree Sensibili:

- stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela;
- selezione, assunzione e gestione del personale;
- gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni;
- gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi (incluse consulenze professionali);
- gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- gestione dei rapporti con enti di certificazione;
- gestione degli adempimenti e delle relazioni con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza (es. Banca d'Italia, Garante Privacy e AGCM etc.);
- gestione delle attività di tesoreria;
- gestione della fiscalità.

10.3 Reati applicabili

I reati potenzialmente rilevanti realizzabili nell'ambito delle Aree Sensibili sopra identificate di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto 231 sono:

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);

- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

10.4 Principi di controllo e comportamento applicabili a tutte le Aree Sensibili della presente parte speciale

Le Persone di Cedacri coinvolte nelle Aree Sensibili identificate dalla presente parte speciale sono tenute a:

- definire distinti profili di utenza per l'accesso ai sistemi informativi, alla documentazione informatica e alle aree di sviluppo, ai quali corrispondono specifiche abilitazioni;
- adottare strumenti volti a garantire che i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con esponenti di società di natura privatistica siano trasparenti, tracciabili e documentati.

È fatto esplicito divieto di:

- condurre qualsiasi trattativa d'affari, rapporto o richiesta con la Pubblica Amministrazione che coinvolgano soggetti in potenziali situazioni di conflitto di interessi;
- tenere qualsiasi condotta ingannevole che possa indurre in errore soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione (ad esempio, esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati);
- offrire e promettere denaro, benefici, beni o altre utilità (in qualunque forma e modo, ivi compresi doni, omaggi e intrattenimenti) ai pubblici ufficiali, agli incaricati di pubblico servizio, italiani e/o stranieri, o a esponenti apicali e/o persone a loro subordinate di società aventi natura privatistica, in modo diretto e/o indiretto e/o per interposta persona, e/o tramite persone che agiscono per conto di Cedacri, sia in Italia sia all'estero, con la finalità di promuovere o favorire indebitamente interessi propri o di terzi e di Cedacri;
- accettare, per sé o per altri, offerte, dazioni, promesse di denaro, di beni o di altre utilità (in qualunque forma e modo, anche come forma di doni, omaggi o intrattenimenti)

provenienti da pubblici ufficiali, da incaricati di pubblico servizio, italiani e/o stranieri, o da esponenti apicali e/o persone a loro subordinate di società aventi natura privatistica, in modo diretto e/o indiretto e/o per interposta persona, e/o tramite persone che agiscono per conto di Cedacri, sia in Italia sia all'estero, con la finalità di promuovere o favorire indebitamente interessi propri o di terzi e di Cedacri;

- offrire o accettare nei rapporti con gli *stakeholder* dazioni, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità di valore tale da poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore nella normativa interna;
- ricercare e/o instaurare rapporti personali di favore ovvero condizionare impropriamente, in modo diretto o indiretto, le decisioni della Pubblica Amministrazione e/o lo svolgimento di un corretto rapporto con la stessa, al fine di ottenere vantaggi indebiti o indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio da parte di esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero incaricati di pubblico servizio;
- dare seguito a qualunque tentativo di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio ovvero di esponenti apicali e/o persone a loro subordinate di enti equiparabili alla pubblica amministrazione;
- indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, italiano e/o straniero, o a esponenti apicali e/o persone a loro subordinate di enti equiparabili alla pubblica amministrazione a fare o ad omettere qualcosa in violazione delle norme aziendali (infedeltà aziendale) e/o delle leggi dell'ordinamento cui appartengono.

Le Persone di Cedacri sono altresì tenute a osservare i principi di controllo e comportamento previsti per ciascuna Attività Sensibile e Aree Sensibili della presente parte speciale.

10.5 Area Sensibile “stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela”

Nell'ambito della “stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela” sono incluse le seguenti Attività Sensibili:

- instaurazione e gestione delle relazioni commerciali con la clientela (sviluppo commerciale, gestione dei rapporti pre-contrattuali, perfezionamento, gestione dei contratti e after sales);
- gestione delle attività funzionali alla partecipazione a gare d'appalto pubbliche o private.

10.5.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri coinvolte devono attenersi, oltre che ai principi generali indicati nel precedente par. 10.6, anche ai principi di controllo e comportamento di seguito elencati:

- il processo di erogazione dei servizi offerti da Cedacri preveda il coinvolgimento di diverse strutture, ciascuna per gli ambiti di rispettiva competenza; in particolare, le attività di

gestione e sviluppo commerciale siano svolte da strutture distinte rispetto a quelle che gestiscono operativamente lo sviluppo e l'erogazione dei prodotti/servizi;

- la stipula di contratti di fornitura di servizi preveda meccanismi autorizzativi, illustrati nella normativa interna di riferimento e nell'ambito del vigente sistema di deleghe e procure;
- l'individuazione dell'offerta commerciale, la relazione e la definizione dell'accordo con la clientela siano affidate a distinti soggetti, facenti riferimento al responsabile della struttura a ciò competente, in base al vigente sistema di deleghe e procure, all'organigramma, al funzionigramma *pro tempore* vigenti, nonché alla normativa interna, che definisce, altresì, il coinvolgimento dei referenti delle strutture operative e di sviluppo;
- gli atti che impegnano contrattualmente Cedacri nei confronti di terze parti siano sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati in funzione del vigente sistema di deleghe e procure;
- le attività di sviluppo commerciale e di gestione dei rapporti contrattuali siano svolte nel pieno rispetto dei principi etico comportamentali definiti da Cedacri nell'ambito della normativa interna, con particolare riferimento alle norme deontologiche che vietano alle Persone di Cedacri di tenere qualsiasi comportamento volto ad infrangere il regolare esercizio del commercio e la leale gestione degli affari, nel rispetto della normativa vigente in materia di concorrenza;
- in caso di progettazione e sviluppo di un nuovo prodotto, prima del suo rilascio in produzione, la normativa interna preveda un processo strutturato di autorizzazioni, fondato sulla predisposizione di idonea documentazione e di flussi informativi diretti alle strutture coinvolte e ai relativi responsabili, che imponga la conduzione di attività di *testing* per accertare la corrispondenza degli sviluppi alle caratteristiche e ai requisiti concordati;
- la documentazione contrattuale sia verificata dalla struttura competente per quanto concerne gli aspetti di natura legale;
- le richieste di offerta provenienti dai clienti/*prospect* prevedano, ove necessario, la creazione di un relativo *business case*, che definisca i livelli di rischio connessi al progetto e ne individui eventuali criticità e una marginalità *standard*, oltre a verifiche di fattibilità da parte delle strutture operative;
- laddove le offerte siano accettate da parte del cliente/*prospect*, le fasi di gestione degli ordini risultino tracciate e tra loro connesse nel sistema informativo a ciò deputato;
- possano intrattenere rapporti per fini commerciali con privati e/o PA e/o enti equiparabili alla pubblica amministrazione esclusivamente i soggetti preventivamente identificati e autorizzati da Cedacri;
- i soggetti autorizzati ad interfacciarsi con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio riportino mediante evidenze scritte gli iter approvativi, le revisioni in sede di gara e, più in generale, gli incontri intrattenuti al responsabile gerarchico;
- tutti gli atti, le richieste, le comunicazioni formali e i contratti siano gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alla normativa interna;
- i soggetti autorizzati ad interfacciarsi con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio identifichino gli strumenti più adeguati a garantire che i rapporti di carattere

commerciale tenuti con privati e/o enti della Pubblica Amministrazione o enti di pubblico servizio siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;

- in ogni fase della trattativa con privati e/o enti della Pubblica Amministrazione o enti di pubblico servizio e nella partecipazione a gare, le Persone di Cedacri operino nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

È inoltre fatto esplicito divieto di effettuare indebite pressioni ovvero prospettare di arrecare un danno ingiusto ai partecipanti a gare pubbliche al fine di dissuaderli dalla partecipazione ovvero ottenere informazioni relative alle loro offerte, con la finalità di favorire Cedacri.

10.6 Area Sensibile “selezione, assunzione e gestione del personale”

Nell’ambito del processo di selezione, assunzione e gestione del personale si intendono ricomprese le seguenti Attività Sensibili:

- gestione delle attività di ricerca, selezione e assunzione del personale (con particolare riferimento alla fase di assunzione);
- gestione delle politiche retributive (con particolare riferimento alla fase di erogazione degli emolumenti nei confronti di dipendenti e collaboratori) e del sistema premiante;
- gestione delle trasferte e dei rimborsi spesa;
- gestione dei rapporti con le rappresentanze sindacali;
- gestione dei beni e delle utilità aziendali (es. carte di credito, auto aziendali, carte carburante, appartamenti etc.).

Al riguardo, si rileva che le competenti strutture di C-Global, sulla base e limitatamente a quanto previsto dal contratto di servizio stipulato tra quest'ultima e Cedacri, forniscono un supporto nello svolgimento delle attività di *back office* relative all’amministrazione del personale. Tali strutture agiscono in coerenza con i propri processi aziendali, la normativa interna, nonché nel rispetto dei principi di controllo e di comportamento di seguito riportati.

10.6.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri devono attenersi, oltre che ai principi generali indicati nel par. 10.6 del presente documento, anche ai principi di controllo e comportamento di seguito elencati.

Per le **attività di ricerca, selezione e assunzione del personale (con particolare riferimento alla fase di assunzione)**:

- il vigente sistema di deleghe e procure individui i soggetti competenti all’assunzione del personale di Cedacri, provvedendo alle opportune distinzioni, a seconda del ruolo e delle autonomie gestionali e di spesa loro riconosciute;
- le richieste di assunzione fuori dai limiti indicati nel budget siano motivate e debitamente autorizzate nel rispetto delle procedure di Cedacri;
- per ogni profilo ricercato sia garantito che, salvo motivi di oggettiva impossibilità dovuta alla particolarità del profilo stesso, siano esaminate più candidature;

- il processo di ricerca e selezione del personale sia tracciato mediante piattaforma informatica di pubblicazione delle posizioni, munite di job description, e di ricezione delle candidature;
- siano preventivamente accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la PA, nonché eventuali conflitti di interesse;
- le attività di verifica e valutazione dei possibili candidati siano svolte congiuntamente dalle strutture competenti in materia di selezione, reclutamento e assunzione delle risorse umane e dai responsabili delle strutture presso le quali si presenta il fabbisogno di personale (con l'eventuale supporto di società esterne di *recruitment*).
- durante lo svolgimento della selezione, i referenti di risorse umane acquisiscano informazioni su un modulo standard quale strumento di raccolta omogenea dei dati relativi ai candidati (a titolo esemplificativo: istruzione e formazione, precedenti esperienze professionali, condizioni contrattuali applicate dall'eventuale attuale datore di lavoro, ecc.);
- la competente struttura, prima di avviare l'*iter* di assunzione di una risorsa, svolga verifiche aggiuntive rispetto a quelle *standard* (a titolo esemplificativo: controlli in merito alla presenza del nominativo del candidato all'interno delle liste antiterrorismo);
- le strutture competenti siano responsabili dell'archiviazione e della conservazione della documentazione prodotta, recuperata o ricevuta da terzi, anche in via telematica o elettronica (lettera di impegno all'assunzione, contratto di lavoro, eventuale permesso di soggiorno in corso di validità, ecc.);
- la proposta economica allegata alla proposta d'assunzione sia redatta dalle strutture competenti e inviata al candidato dalla struttura competente, oltre che essere approvata sulla base del vigente sistema di deleghe e procure;
- la documentazione sia conservata in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

È inoltre fatto divieto di favorire l'assunzione di soggetti legati a un funzionario pubblico, anche a seguito di richiesta da parte dello stesso, ovvero a esponenti di società private/loro sottoposti, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio ovvero indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio per Cedacri.

Con riferimento **alla fase di erogazione degli emolumenti nei confronti dei dipendenti e collaboratori e al sistema premiante:**

- il vigente sistema di deleghe e procure individui i soggetti competenti a gestire la contabilità del personale e il sistema di valutazione delle performance, provvedendo alle opportune distinzioni, a seconda del ruolo e delle autonomie gestionali e di spesa loro riconosciute, sia che si tratti di personale dirigenziale, sia non dirigenziale;
- il CdA di Cedacri approvi annualmente un *budget* specifico relativo ad ogni sistema incentivante, distinto a seconda della tipologia e del ruolo del dipendente;
- la valutazione dei soggetti titolati all'ottenimento degli incentivi sia formalizzata ed avvenga in funzione di indicatori specifici e differenziati sulla base del ruolo, delle responsabilità e dell'autonomia riconosciuta al dipendente di Cedacri, nonché di principi

individuati dalla normativa interna, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti;

È altresì posto il divieto di avvantaggiare indebitamente, mediante il riconoscimento di incrementi retributivi, *bonus* o promozioni, qualsiasi dipendente incluso nel sistema incentivante adottato da Cedacri.

Con riferimento alle **trasferte e dei rimborsi spesa**:

- la normativa interna descriva il processo di rimborso delle spese di rappresentanza, prevedendo, ove opportuno, la preventiva autorizzazione delle stesse da parte del responsabile gerarchico del dipendente, nonché l'autorizzazione alla successiva rendicontazione;
- il rimborso delle spese sostenute venga richiesto attraverso un portale informatico aziendale e solo previa produzione di idonea documentazione, giustificativa delle spese sostenute;
- sia rispettato il principio di segregazione delle mansioni prevedendo: i) un'attività di verifica da parte del responsabile gerarchico del dipendente che presenta la note spese, attraverso una preventiva valutazione di ammissibilità della richiesta, e ii) un'attività di verifica da parte delle strutture competenti preposte al controllo ex post in relazione sia alla corrispondenza tra le note spese presentate e i relativi giustificativi, sia alla completezza della documentazione giustificativa presentata e all'ammissibilità della stessa.

Con riferimento ai **rapporti con le rappresentanze sindacali**:

- i rapporti con le rappresentanze sindacali vengano gestiti sulla base del contratto collettivo applicabile e della normativa *pro tempore* vigente;
- tutti gli atti, le richieste, e le comunicazioni formali che abbiano come destinatarie le rappresentanze sindacali o altre associazioni prive di personalità giuridica, siano sempre preventivamente autorizzati e successivamente sottoscritti secondo quanto previsto dalle deleghe interne, dalle procure e dalle procedure aziendali.

Con particolare riferimento alla **gestione dei beni e delle utilità aziendali (es. carte di credito, auto aziendali, carte carburante, appartamenti etc.)**:

- l'attribuzione di beni ed utilità aziendali avvenga secondo un iter autorizzativo specifico e secondo i criteri individuati specificamente dalla normativa interna;
- siano stabilite le modalità di richiesta e di autorizzazione dei beni strumentali e delle utilità aziendali;
- l'assegnazione del bene aziendale sia motivata, in ragione del ruolo e della mansione del personale beneficiario ed attraverso formale richiesta dell'interessato, validata da un superiore gerarchico;
- siano identificati i beni e le utilità aziendali concessi (ad es. personal computer, telefono cellulare, auto aziendale, carta di credito, ecc.);
- venga mantenuto un inventario aggiornato dei beni attribuiti agli assegnatari;

- siano previsti casi di revoca del bene assegnato in caso di violazione delle procedure o regolamenti aziendali durante il loro utilizzo;
- siano stabilite le modalità di restituzione dei beni in caso di dimissioni/licenziamento.

10.7 Area Sensibile “gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni”

Nell’ambito della gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni, si intendono ricomprese le seguenti Attività Sensibili.

- Gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza, intendendosi:
 - per omaggi, qualsiasi elargizione di beni di modico valore effettuata, nell’ambito delle ordinarie relazioni di affari, al fine di promuovere l’immagine di Cedacri, escludendosi, in virtù della specificità del presente documento, gli omaggi cosiddetti “marchiati”, riportanti cioè il logotipo di Cedacri;
 - per spese di rappresentanza, le spese sostenute da Cedacri nell’espletamento delle relazioni commerciali, destinate a promuovere e migliorare l’immagine della stessa (ad esempio: spese per colazioni di lavoro, spese per forme di accoglienza ed ospitalità, ecc.).
- Gestione delle attività connesse alle sponsorizzazioni e all'erogazione di liberalità, intendendosi:
 - per sponsorizzazioni, la promozione, la valorizzazione e il potenziamento dell’immagine di Cedacri attraverso la stipula di contratti atipici (in forma libera, di natura patrimoniale, a prestazioni corrispettive) con enti esterni, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, società o gruppi sportivi che svolgono attività anche dilettantistica;
 - per liberalità, le elargizioni in denaro e altre attività a natura liberale che Cedacri destina esclusivamente ad enti senza fini di lucro.

10.7.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri coinvolte devono attenersi, oltre che ai principi generali indicati nel par. 10.6 del presente documento, anche ai principi di controllo e comportamento di seguito elencati.

Con riferimento agli **omaggi e spese di rappresentanza**:

- siano definite le tipologie di beni che possono essere concessi come omaggio e/o regali a terze parti;
- gli omaggi offerti a terzi siano documentati in modo adeguato a consentire le opportune verifiche;

- la gestione di omaggi e spese di rappresentanza sia verificata e tracciata attraverso l'archiviazione della documentazione a supporto.

In generale, è fatto espresso divieto di:

- distribuire omaggi di valore significativo secondo la normativa interna; se di modico valore, gli stessi devono in ogni caso essere ascrivibili unicamente ad atti di reciproca cortesia nell'ambito di corretti rapporti commerciali e, comunque, non devono compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e non devono poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio;
- concedere in omaggio beni per i quali non sia stata accertata la legittima provenienza e il rispetto delle disposizioni che tutelano le opere dell'ingegno, i marchi e i diritti di proprietà industriale in genere nonché le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protetta;
- riconoscere rimborsi per spese di rappresentanza che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto dal personale Cedacri, in assenza di adeguati giustificativi e della preventiva autorizzazione del responsabile gerarchico, ottenuta mediante apposito sistema informativo che consente la tracciabilità del rimborso.

Il processo di rimborso delle spese di rappresentanza segue l'iter autorizzativo e di controllo previsto nell'Attività Sensibile "gestione delle trasferte e dei rimborsi spesa".

Con particolare riferimento alle attività connesse alle **sponsorizzazioni e all'erogazione di liberalità**:

- qualsiasi erogazione di fondi per attività connesse a sponsorizzazioni o liberalità sia approvata da parte dei soggetti a ciò specificamente autorizzati dal sistema di deleghe e procure;
- le attività di cui alle diverse fasi del processo di erogazione di sponsorizzazioni o liberalità, siano svolte da soggetti differenti e chiaramente identificabili in funzione dell'organigramma e del funzionigramma pro tempore vigenti, nonché del sistema di deleghe e procure in relazione ai poteri di disposizione patrimoniale;
- le erogazioni concernenti sponsorizzazioni e liberalità siano sottoposte ad un'attività preliminare di verifica da parte della struttura competente;
- anche in relazione alle erogazioni di sponsorizzazioni e liberalità, sia applicata la procedura di acquisto di beni, servizi e forniture, che prevede che l'approvazione della richiesta di acquisto, il perfezionamento del contratto nel caso di sponsorizzazioni e l'emissione dell'ordine d'acquisto spettino esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà e poteri previsti dal sistema di deleghe e procure;
- sia garantita la tracciabilità e la verificabilità delle liberalità di carattere benefico o culturale, le quali devono essere sempre autorizzate secondo idonei livelli autorizzativi disciplinati dal sistema di deleghe e procure.

In generale, le sponsorizzazioni di eventi, manifestazioni, e altre iniziative promosse dalla Pubblica Amministrazione, nonché l'adesione ad iniziative a scopo benefico, in qualunque forma attuate, possono essere effettuate soltanto se in conformità alla legge e ai principi etici e alle procedure adottati da Cedacri e, comunque, a condizione che non possano essere intese od interpretate, in alcun modo, come ricerca di favori.

10.8 Area Sensibile “gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi (incluse consulenze professionali)”

Nell'ambito della gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi, si intendono ricomprese le seguenti Attività Sensibili:

- selezione, valutazione e gestione dei fornitori di beni e servizi, anche con riguardo ai rapporti infragruppo;
- gestione dei rapporti con i consulenti.

10.8.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri coinvolte devono attenersi, oltre che ai principi generali indicati nel par. 10.6 del presente documento, anche ai principi di controllo e comportamento di seguito elencati.

Con riferimento alla **selezione, valutazione e gestione dei fornitori di beni e servizi, anche con riguardo ai rapporti infragruppo e gestione dei rapporti con i consulenti**:

- siano stabiliti i limiti all'impiego delle risorse finanziarie di Cedacri, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa e capacità d'impegno contrattuale, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative dei soggetti interessati e nell'ambito delle deleghe e dei poteri conferiti;
- l'autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dai fornitori spetti a soggetti appositamente individuati ai sensi del sistema di deleghe e procure, in funzione della natura e dell'importo della spesa;
- fatte salve esigenze/forniture occasionali, la scelta dei fornitori di beni e servizi avvenga tra i nominativi selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti, individuati e periodicamente aggiornati nell'ambito della normativa interna. In particolare, sia predisposto e aggiornato un albo fornitori, nell'ambito del quale vengono identificati e censiti i medesimi, sulla base delle analisi condotte in via preliminare dalle strutture competenti;
- le strutture competenti svolgano periodicamente attività di valutazione delle *performance* qualitative di determinate tipologie di fornitori, individuati dalla normativa interna in funzione dell'importanza economica o strategica della fornitura;
- l'individuazione di fornitori di beni e servizi sia effettuata anche sulla base di report di attestazione della sostenibilità economico-finanziaria provenienti da terzi;

- le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse economiche o finanziarie, siano disciplinate da contratto o ordine scritto e presentino una causale espressa, siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, nonché motivate dal soggetto richiedente;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o professionisti esterni eventualmente coinvolti nello svolgimento di attività per conto di Cedacri sia soggetta a una preventiva autorizzazione rilasciata dalle strutture competenti che valutino la coerenza tra prestazione ricevuta e onorari previsti contrattualmente;
- le strutture interessate conservino la documentazione relativa all'acquisto di beni e/o servizi e al conferimento degli incarichi professionali;
- siano utilizzati sistemi informatici a supporto dell'operatività, che consentano la registrazione, la tracciabilità e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo;
- l'approvvigionamento di beni o servizi (anche infragruppo) sia disciplinato da contratti o ordini scritti in cui sia indicato il prezzo del bene o della prestazione, nonché i criteri per determinarlo;
- la documentazione contrattuale che regola il conferimento di incarichi di fornitura di beni e servizi e di incarichi professionali, contenga un'apposita dichiarazione di presa visione ed impegno all'osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello 231 (cd. "Clausola 231");
- i contratti che regolano i rapporti con i fornitori prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto dei principi fondamentali del Modello 231 e del Codice Etico;
- il responsabile della U.O. interessata dalla fornitura segnali immediatamente all'OdV eventuali anomalie nelle prestazioni rese dal fornitore o particolari richieste dallo stesso avanzate.

È altresì fatto divieto di:

- affidare incarichi a fornitori di beni e servizi e professionisti terzi, eludendo il normale *iter* di selezione basato su criteri documentali ed obiettivi circa la professionalità, la qualità e la convenienza dei beni/servizi e prestazioni forniti, ovvero corrispondere loro onorari o compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di rapporto contrattuale instaurato;
- corrispondere compensi, provvigioni o commissioni a collaboratori in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese a Cedacri o non conformi all'incarico conferito, alle tariffe contrattualmente determinate e alle condizioni o prassi esistenti sul mercato;
- procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto, oltre che autorizzare il pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali o in assenza di una valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;

- promettere o versare somme di denaro, doni o gratuite prestazioni, promettere o concedere beni in natura o altri benefici/vantaggi di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente, anche a seguito di illecite pressioni, a esponenti apicali o a persone a loro subordinate appartenenti a società private, con la finalità di promuovere o favorire interessi di Cedacri.

Inoltre, nel rispetto di quanto definito dalla normativa interna, in relazione ad ogni acquisto di beni, servizi e/o forniture, è posto l'obbligo di accertamento della legittima provenienza e del rispetto delle disposizioni che tutelano le opere dell'ingegno, i marchi e i diritti di proprietà industriale in genere, nonché le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protetta.

10.9 Area Sensibile “Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali, anche tramite soggetti terzi/consulenti”

Nell'ambito della gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, si intendono ricomprese le Attività Sensibili concernenti la gestione del contenzioso, giudiziale (rapporti con Autorità Giudiziaria) e stragiudiziale (es. gestione del credito, transazioni), anche tramite soggetti terzi/consulenti.

10.9.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri coinvolte devono attenersi, oltre che ai principi generali indicati nel par. 10.6 del presente documento, anche ai principi di controllo e comportamento di seguito elencati:

- le Persone di Cedacri coinvolte, a qualsiasi titolo, nelle Attività Sensibili di cui alla presente Area Sensibile siano individuati mediante appositi atti di delega o procura;
- i soggetti coinvolti informino l'Organismo di Vigilanza in merito a qualsiasi criticità eventualmente riscontrata;
- in merito alla gestione del processo di pagamento delle fatture relative a prestazioni di eventuali legali esterni coinvolti nella gestione dell'attività, sia prevista una segregazione tra la struttura responsabile di confermare la coerenza tra fattura e attività svolte dal legale, e la struttura responsabile di autorizzare il relativo pagamento;
- le Persone di Cedacri, nella scelta del professionista esterno, si ispirino ai criteri previsti dalla normativa interna;
- sia prevista un'attività di informativa periodica da parte delle strutture competenti nei confronti dei Soggetti Apicali in merito all'andamento dei contenziosi in essere e alle relative transazioni;
- sia prevista l'archiviazione degli atti di causa, della relativa documentazione a supporto e degli accordi transattivi definiti;
- i contratti / lettere di incarico a terzi contengano apposita dichiarazione di conoscenza e impegno al rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

È fatto divieto, anche attraverso legali esterni eventualmente incaricati da Cedacri, in sede di contatti formali o informali, o nel corso di tutte le fasi di procedimento, giudiziale o stragiudiziale, di:

- avanzare indebite richieste, esercitare pressioni o, in generale, adottare comportamenti contrari alle leggi e alla normativa interna, in sede di incontri con le Autorità per indurre giudici o membri di collegi arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi di Cedacri;
- indurre chiunque al superamento di vincoli o criticità per tutelare indebitamente gli interessi di Cedacri;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi sotto qualsiasi forma, per indurre, facilitare o remunerare il compimento di un atto d'ufficio contrario ai doveri d'ufficio di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio;
- promettere o versare somme di denaro, doni o gratuite prestazioni, promettere o concedere beni in natura o altri benefici/vantaggi di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a rappresentanti apicali di società private, anche su induzione degli stessi, con la finalità di promuovere o favorire interessi di Cedacri nell'ambito di processi civili, penali o amministrativi;
- indurre taluno tra le Persone di Cedacri, mediante violenza o minaccia o, alternativamente, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci dinnanzi all'Autorità Giudiziaria;
- influenzare indebitamente le decisioni dell'organo giudicante o le posizioni della Pubblica Amministrazione, quando questa sia controparte del contenzioso/arbitrato;
- in caso di ispezioni/controlli/verifiche, influenzare il giudizio, il parere, il rapporto o il referto degli organismi pubblici o nominati dall'organo giudicante o della polizia giudiziaria;
- riconoscere compensi a legali esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e/o al valore della controversia, avuto riguardo alle tariffe professionali applicabili.

10.10 Area Sensibile “gestione dei rapporti con enti di certificazione”

Nell'ambito della gestione dei rapporti con enti di certificazione, si intende ricompresa la seguente Attività Sensibile:

- gestione dei rapporti con gli enti di certificazione, con riferimento alle attività volte al raggiungimento e al mantenimento/aggiornamento delle certificazioni aziendali (es. ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000, PCI).

10.10.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri coinvolte devono attenersi, oltre che ai principi generali indicati nel par. 9.6 del presente documento, anche ai principi di controllo e comportamento di seguito elencati:

- i rapporti con gli enti certificatori siano regolati da appositi contratti e autorizzati e sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri in linea con il sistema di deleghe e procure;
- sia specificamente individuata una struttura preposta al coordinamento delle attività finalizzate all'ottenimento e al mantenimento delle certificazioni e al presidio dei rapporti con gli enti di certificazione, anche in caso di *audit* presso Cedacri;
- sia prevista la segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo di gestione delle attività connesse alla richiesta e al rinnovo di certificazioni. In particolare, la struttura competente collabori:
 - con le strutture interne, al fine di consentire un allineamento tra i requisiti degli schemi normativi e la loro applicazione;
 - con la struttura preposta alle attività di *internal audit*, nella conduzione di verifiche o revisioni, per verificare che l'attività svolta sia conforme a quanto descritto nel sistema di gestione qualità e sicurezza.
- la documentazione prodotta, sulla base delle richieste presentate dall'ente certificatore, per l'ottenimento o il rinnovo delle certificazioni venga opportunamente predisposta dalle strutture interessate, negli ambiti di rispettiva competenza, nonché verificata dai responsabili delle stesse;
- le attività finalizzate al raggiungimento e al mantenimento delle certificazioni siano svolte in modo completo e tempestivo;
- al termine delle visite ispettive in loco, l'ente di certificazione emetta un rapporto di chiusura, sottoposto all'attenzione dei competenti soggetti per accettazione;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna struttura aziendale interessata conservi la documentazione di competenza prodotta, recuperata o ricevuta da terzi, anche in via telematica o elettronica;
- il responsabile della funzione coinvolta informi l'OdV di qualsiasi criticità eventualmente riscontrata.

10.11 Area Sensibile “gestione degli adempimenti e delle relazioni con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza”

Nell’ambito della gestione degli adempimenti e delle relazioni con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza, si intendono ricomprese le seguenti Attività Sensibili:

- partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti (es. formazione finanziata);
- gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
- gestione dei rapporti con i rappresentanti della PA e delle Autorità di Vigilanza in occasione di accertamenti, ispezioni e verifiche.

10.11.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri coinvolte devono attenersi, oltre che ai principi generali indicati nel par. 9.6 del presente documento, anche ai principi di controllo e comportamento di seguito elencati:

Con particolare riferimento alla **partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti (es. formazione finanziata)**:

- siano identificate le esigenze di formazione del personale, connesse con lo svolgimento delle attività, e sia fornita una formazione anche con diverse modalità (ad es. formazione frontale, e-learning, ecc.);
- il soggetto incaricato dell’attuazione dell’operazione finanziata verifichi che le dichiarazioni e la documentazione presentate al fine di ottenere il finanziamento o il contributo siano complete e corrette e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Cedacri;
- le risorse finanziarie ottenute come contributo, sovvenzione o finanziamento pubblico siano utilizzate per le finalità previste;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna struttura coinvolta conservi, a livello di sistema informativo e/o in termini documentali, della documentazione prodotta o ricevuta di propria competenza.

È fatto altresì divieto di:

- compiere qualsiasi atto volto a conseguire contributi, finanziamenti o erogazioni di altra natura, da parte dello Stato, degli organismi europei o di altra Pubblica Amministrazione, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati o per il tramite di informazioni omesse o, più in generale, tramite artifici e raggiri, compresi quelli realizzati

per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore;

- destinare e/o impiegare per finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi contributi, sovvenzioni e finanziamenti di natura o interesse pubblico, ottenuti dallo Stato o da altra Pubblica Amministrazione o dagli organismi europei.

Con particolare riferimento alla **gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza** e alla **gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza in occasione di accertamenti, ispezioni e verifiche**:

- i ruoli e le responsabilità delle strutture coinvolte siano disciplinati all'interno del funzionigramma pro tempore vigente e siano attribuiti secondo il sistema di deleghe e procure;
- in caso di visita ispettiva siano individuate, in funzione dell'oggetto dell'ispezione, le risorse interne deputate a gestire i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione durante la loro permanenza presso Cedacri;
- sia prevista la presenza di una segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo di gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni e all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, al fine di consentire, per tutte le fasi del processo, un meccanismo di controllo sulla correttezza dell'attività da parte di soggetti diversi rispetto a quelli deputati all'esecuzione operativa dell'attività;
- nell'ambito di ispezioni presso Cedacri sia prevista, ove possibile, la presenza di due soggetti negli incontri con i funzionari, fatte salve le situazioni in cui i funzionari richiedano colloqui diretti con personale specificamente individuato;
- la documentazione predisposta dalle competenti strutture, anche con l'eventuale supporto di professionisti terzi, sia verificata dal responsabile competente prima della trasmissione agli enti pubblici, ivi incluse le Autorità di Vigilanza;
- ogni comunicazione nei confronti della Pubblica Amministrazione e dell'Autorità di Vigilanza, o avente ad oggetto notizie e/o informazioni rilevanti sull'operatività di Cedacri sia documentata e archiviata presso la struttura aziendale di competenza;
- si identifichino gli strumenti più adeguati a consentire che i rapporti tenuti con le Autorità di Vigilanza siano trasparenti e documentati;
- le comunicazioni verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, siano previamente sottoposte al responsabile della struttura interessata o ad altro soggetto incaricato.

È altresì fatto esplicito divieto di:

- promettere o versare somme di denaro, doni o gratuite prestazioni, promettere o concedere beni in natura o altri benefici/vantaggi di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente – ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, a titolo personale – anche su induzione degli stessi – con la finalità di promuovere o favorire interessi di Cedacri;

- inviare alle Autorità di Vigilanza dati e documenti non chiari, non completi e/o non veritieri che possano, anche solo potenzialmente, indurre l’Autorità in un errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- porre in essere comportamenti che siano di ostacolo all’esercizio delle funzioni da parte delle Autorità di Vigilanza, anche in sede d’ispezione.

10.12 Area Sensibile “gestione delle attività di tesoreria”

Nell’ambito della gestione delle attività di tesoreria si intende ricompresa la seguente Attività Sensibile:

- gestione dei flussi monetari e finanziari, ivi inclusa la gestione della piccola cassa, la gestione dei conti correnti bancari e postali, nonché della liquidità in eccedenza.

10.12.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri coinvolte devono attenersi, oltre che ai principi generali indicati nel par. 9.6 del presente documento, anche ai principi di controllo e comportamento di seguito elencati.

Con particolare riferimento alla gestione **dei flussi monetari e finanziari, in entrata e in uscita, e della piccola cassa:**

- il sistema di deleghe e procure individui i soggetti cui sono attribuiti poteri di gestione economico-finanziaria di Cedacri, definendo limiti di spesa e di impegno contrattuale in funzione delle rispettive competenze e dei rispettivi livelli di autonomia gestionale e decisionale;
- l’operatività tramite Home Banking / Corporate Banking avvenga attraverso l’utilizzo di codici di accesso da parte di risorse individuate, nel rispetto dei poteri previsti dal sistema di deleghe e procure;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna struttura coinvolta nelle Attività Sensibili conservi la documentazione di competenza prodotta, recuperata o ricevuta da terzi, anche in via telematica o elettronica;
- sia previsto uno specifico controllo sulla correttezza dell’effettivo esborso dell’importo indicato in fattura o in altra documentazione;
- la gestione della piccola cassa sia di competenza di una struttura specificamente individuata, che verifichi la coerenza tra le richieste di pagamento per cassa e le tipologie di acquisti previsti per l’utilizzo della stessa. La struttura incaricata provveda a verificare il rispetto dei limiti d’importo definiti ed effettuare periodicamente la conta di cassa e la relativa riconciliazione, tenendo traccia dei controlli effettuati sul sistema gestionale;
- le uscite della piccola cassa siano tracciate su un apposito registro e documentate dai relativi giustificativi;

- l'apertura dei conti correnti sia definita attraverso specifici contratti che riportino le condizioni applicabili agli stessi;
- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie prevedano una causale espressa, siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile e siano motivate dal soggetto richiedente;
- venga utilizzato il canale bancario, ove possibile, per la gestione delle operazioni di incasso e pagamento derivanti dalle attività del ciclo attivo e passivo di Cedacri, nonché di tutte le operazioni che comportino una movimentazione di flussi finanziari che vedano coinvolta Cedacri (a titolo esemplificativo e non esaustivo, corresponsione degli stipendi al personale, pagamento imposte, ecc.);
- venga verificata l'identità della controparte, sia essa persona giuridica che fisica, per ciascun incasso o pagamento.

È altresì fatto espresso divieto di:

- aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare conti aperti presso filiali in Paesi esteri ove ciò non sia correlato alla sottostante attività economica/commerciale;
- detenere/trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera per importi, anche frazionati, complessivamente pari o superiori ai limiti definiti dalla normativa vigente (D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.);
- condurre attività relative alla gestione dei flussi monetari e finanziari, anche infragruppo, in maniera anomala o, comunque, poco trasparente:
 - creando fondi a fronte di pagamenti, in tutto o in parte, non giustificati;
 - impiegando, sostituendo o trasferendo disponibilità finanziarie di provenienza illecita, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- effettuare pagamenti:
 - non adeguatamente documentati e autorizzati;
 - in contanti oltre gli importi definiti;
- effettuare operazioni idonee a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, ovvero anche rimettere in circolazione banconote sospettate di falsità, ottenute in buona fede.

10.13 Area Sensibile “gestione delle attività di fiscalità”

Nell'ambito della gestione delle attività di fiscalità si intende ricompresa la seguente Attività Sensibile:

- gestione degli aspetti fiscali e tributari e invio di dichiarazioni e comunicazioni previste dalla legge alla PA (es. INPS, Direzioni Provinciali del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza), anche mediante soggetti terzi.

10.13.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri coinvolte devono attenersi, oltre che ai principi generali indicati nel par. 10.6 del presente documento, anche ai principi di controllo e comportamento di seguito elencati.

- il processo di gestione fiscale sia formalizzato in apposita normativa interna;
- sia garantito un periodico aggiornamento degli strumenti di calcolo dell'obbligazione tributaria, in relazione alle novità fiscali intervenute e ad ulteriori possibili eventi di rilevanza fiscale;
- la determinazione delle imposte del periodo sia effettuata previa conferma del risultato ante imposte;
- siano svolti controlli sull'accuratezza dei dati inseriti ai fini del calcolo dell'obbligazione tributaria;
- sia identificata una funzione responsabile dell'attività di predisposizione, controllo, presentazione e archiviazione delle dichiarazioni fiscali
- sia garantito un costante monitoraggio dell'evoluzione della normativa fiscale anche tramite il supporto di consulenti fiscali, tramite contratti formalizzati.

11 PARTE SPECIALE II – Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis del Decreto)

11.1 Aree sensibili

Cedacri ha individuato, per la presente parte speciale, la seguente area sensibile:

- Gestione e utilizzo dei sistemi informativi, degli asset IT, del patrimonio informativo aziendale Cedacri e attività correlate.

11.2 Reati applicabili

I reati potenzialmente rilevanti nell'ambito dell'area sensibile sopra identificata, di cui all'art. 24-bis del Decreto 231, sono:

- documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- delitti di cui all'art. 1, c.11, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 "Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica";
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000).

11.3 Area sensibile “gestione e utilizzo dei sistemi informativi, degli asset IT, del patrimonio informativo aziendale e attività correlate”

Nell’ambito della gestione e dell’utilizzo dei sistemi informativi, degli asset IT, del patrimonio informativo di Cedacri si intendono ricomprese le seguenti Attività Sensibili:

- gestione degli accessi fisici ai siti ove risiedono le infrastrutture aziendali;
- gestione degli accessi e degli account aziendali (sicurezza logica);
- gestione dei software aziendali;
- gestione degli hardware aziendali;
- gestione delle reti aziendali;
- sviluppo e gestione⁸ del portfolio clienti full (Full Outsourcing, Facility Management, System Integration, BPaaS, Prodotti Finance);
- gestione delle attività connesse all'accesso e alla gestione di sistemi informatici di terze parti.

11.3.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri coinvolte devono attenersi, oltre che ai principi generali indicati nel par. 9.6 del presente documento, anche ai principi di controllo e comportamento di seguito elencati.

Con riferimento alla **gestione degli accessi fisici ai siti ove risiedono le infrastrutture aziendali**, i protocolli prevedono che:

- sia istituito un comitato preposto all’approvazione delle norme di sicurezza fisica;
- l’implementazione dei sistemi di sicurezza fisica sia svolta da una funzione distinta e autonoma rispetto alla funzione preposta alla vigilanza sugli accessi ai locali tecnici;
- siano previsti sistemi di protezione e controllo dei locali tecnici (quali sistemi di antintrusione e di allarme) finalizzati ad evitare tentativi di accesso non autorizzati; gli accessi ai locali sono riservati al solo personale autorizzato e sono rilevati tramite meccanismi che ne consentono la tracciabilità;
- siano definiti formalmente all’interno della normativa interna i comportamenti da attuare per l’accesso fisico ai locali tecnici ove risiedono le infrastrutture informatiche da parte dei dipendenti, da visitatori occasionali o da consulenti continuativi;
- siano definite le credenziali fisiche di accesso ai siti ove risiedono le infrastrutture IT quali, a titolo esemplificativo, codici di accesso, Token Authenticator, pin, badge, e la loro tracciabilità;

⁸ Inclusa l’attività manutentiva del software ed erogazione del servizio.

- siano definite dalla normativa interna le misure di sicurezza adottate, le modalità di vigilanza e la relativa frequenza, la responsabilità, il processo di reporting delle violazioni/effrazioni dei locali tecnici o delle misure di sicurezza, le contromisure da attivare;
- gli accessi ai locali tecnici (es. sala CED), anche i tentativi falliti, siano registrati tramite tool informatico e le registrazioni siano conservate dal responsabile della funzione coinvolta, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con specifica evidenza, per permettere la tracciabilità del processo e agevolare eventuali controlli successivi.

Con riferimento alla **gestione degli accessi, account e profili (sicurezza logica)**, i protocolli prevedono che:

- i comportamenti idonei ad assicurare la sicurezza e la corretta gestione e attribuzione degli accessi, degli account e dei profili siano formalizzati all'interno della normativa interna;
- sia previsto un comitato preposto all'approvazione delle norme di sicurezza logica;
- l'accesso ai sistemi informativi di Cedacri sia basato su un sistema di autenticazione delle credenziali utente, definito secondo il principio *need to know/need to use*, coerente con le funzioni svolte;
- siano previsti, secondo le previsioni normative vigenti, procedure e strumenti per la gestione e il tracciamento dell'attività degli amministratori di sistema e degli utenti con particolari privilegi;
- siano previsti adeguati controlli di sicurezza nel processo di sviluppo delle applicazioni, nella gestione della *control room* e nell'erogazione di servizi PEC/CA, firma digitale, marca temporale e certificazioni digitali;
- siano previsti blocchi preventivi di primo livello per l'installazione di *file* eseguibili su *file server* e macchine locali;
- l'accesso alle cartelle di rete preveda un'abilitazione alla lettura/scrittura coerente con il profilo utente;
- le attività volte ad assicurare la sicurezza dei sistemi informativi siano affidate a funzioni diverse rispetto agli utenti;
- sia presente una funzione incaricata di con responsabilità di definire e presidiare le politiche in materia di *security management, access security, network security e sicurezza applicativa*;
- gli accessi effettuati dagli utenti ai dati, ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;
- la creazione, modifica e cessazione dei profili di accesso ai sistemi informativi siano definite all'interno della normativa interna;
- la creazione, modifica e cessazione dei profili di accesso ai sistemi informativi avvenga tramite un tool informatico, secondo il principio del privilegio minimo e sulla base del processo di autorizzazione da parte della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, definito nella normativa interna e in coerenza con il Sistema di Deleghe e Procure;

- l'iter autorizzativo per i profili con specifici privilegi di sistema (es. amministratori di sistema) includa la sottoscrizione della lettera d'incarico consegnata dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione;
- vengano registrate le attività condotte sui sistemi in modo che tengano traccia (anche tramite ticket), ove applicabile, di configurazioni e cambiamenti sui sistemi;
- l'accesso alle registrazioni sia attribuito a funzioni specificamente individuate (es. Internal Audit) che curino la loro archiviazione;
- siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
- sia periodicamente verificata la coerenza dei profili utente rispetto alle responsabilità assegnate e al principio di segregazione dei ruoli;
- siano definiti formalmente i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso (anche remoto) ai dati da parte di soggetti terzi;
- siano definiti, anche all'interno della normativa interna, i criteri e le modalità (ad es. lunghezza minima, regole di complessità, scadenza) per la creazione delle *password* di accesso alla rete, *otp*, *cyberarch*, *idm*, *ad*, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili;
- sia erogata adeguata e periodica attività formativa in materia di sicurezza informatica;
- la documentazione riguardante le attività sia conservata, dal responsabile della funzione coinvolta, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con specifica evidenza, per permettere la tracciabilità del processo e agevolare eventuali controlli successivi.

Con riferimento alla **gestione delle reti aziendali**, i protocolli prevedono che:

- siano definite le misure di sicurezza adottate, le modalità di controllo, anche a distanza, sulle reti, la relativa frequenza, la responsabilità, il processo di reporting delle violazioni/effrazioni e delle misure di sicurezza da attivare;
- la progettazione e gestione delle infrastrutture di rete sia svolta da una funzione distinta e autonoma rispetto alla funzione preposta al loro monitoraggio;
- siano previsti *assessment* periodici dei rischi sui dati e sulle infrastrutture, periodiche attività di monitoraggio, *vulnerability assessment* e *penetration test*, secondo quanto previsto dalla normativa interna;
- siano implementate misure tecniche e strumenti (sicurezza perimetrale, *firewall*, IPS ecc.) sulla rete interna aziendale per attuare la sicurezza e l'accesso controllato alle risorse informatiche interne;
- l'utilizzo da parte dei dipendenti della posta elettronica, della rete internet e dei relativi servizi, sia stato disciplinato dalle procedure interne;
- siano presenti soluzioni antivirus che proteggono i computer e server connessi alla rete di Cedacri, inclusi i computer di terze parti; i computer sprovvisti di antivirus non sono autorizzati a connettersi alla rete aziendale;
- la documentazione riguardante le attività sia registrata e conservata, dal responsabile della funzione coinvolta, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica

successiva se non con specifica evidenza, per permettere la tracciabilità del processo e agevolare eventuali controlli successivi.

Con riferimento alla **gestione dei sistemi hardware e software** i protocolli prevedono che:

- siano attribuite responsabilità a soggetti distinti in coerenza con il relativo ruolo, per presidiare gli ambiti di governo, gestione, progettazione, implementazione, sicurezza, esercizio e controllo dei sistemi informativi;
- le attività di implementazione, sviluppo e modifica dei *software*, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del *software* siano demandate, a livello organizzativo, a funzioni differenti rispetto agli utenti;
- il processo decisionale relativo alle attività di gestione e utilizzo dei sistemi informativi sia tracciato per consentire la ricostruzione delle responsabilità e motivazioni delle scelte effettuate;
- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software e hardware che prevedano la predisposizione e l'aggiornamento di un inventario aggiornato dei software e degli hardware in uso presso Cedacri;
- siano definiti i criteri e le modalità per le attività di back up che includano, per ogni applicazione hardware, la frequenza, il numero di copie ed il periodo di conservazione dei dati;
- sia ;sia degli hardware in uso presso Cedacri; siano definite le modalità per la richiesta di utilizzo o installazione di software di terze parti;
- siano definite le modalità di verifica degli aggiornamenti applicativi e di sicurezza;
- siano definite le modalità di gestione e segnalazione degli incidenti IT ai responsabili incaricati della loro gestione;
- siano definito il processo di change management applicativo conseguente agli incidenti IT.

Con riferimento alla **gestione delle attività connesse all'accesso e alla gestione di sistemi informatici di terze parti**, i protocolli prevedono che:

- siano predisposte idonee misure di segregazione dei ruoli e iter autorizzativi specifici per l'accesso agli ambienti di manipolazione di sistemi informatici e/o dati di terze parti (ambienti di produzione), secondo la normativa interna;
- i principi, i ruoli, le responsabilità e le modalità di lavoro relative al processo di mascheratura degli ambienti evolutivi, di cifratura dei dati o ogni altro strumento di salvaguardia dei sistemi informatici di terze parti, siano formalizzati dalla normativa interna;
- siano presenti unità organizzative incaricate di gestire con altre unità lo sviluppo e la manutenzione delle soluzioni software, la continuità delle infrastrutture e l'evoluzione dei prodotti/servizi e progetti complessi;
- sia presente un sistema di tracciatura delle richieste di accesso agli ambienti di produzione, anche da parte di utenze esterne, e dell'utilizzo di tali utenze.

Con riferimento allo **sviluppo e alla gestione del portfolio clienti full (Full Outsourcing, Facility Management, System Integration, BPaaS, Prodotti Finance)**, i protocolli prevedono che:

- il processo di sviluppo e manutenzione delle applicazioni stabilisca un sistema di controlli e attribuzioni di responsabilità nelle differenti funzioni (sviluppo, test e passaggio in produzione), per una gestione controllata e verificabile dell'intero processo;
- sia stabilita la segregazione delle mansioni tra la struttura preposta ad interfacciarsi con i clienti, a definire, proporre e negoziare l'offerta, e la struttura preposta allo sviluppo della *value proposition* dei prodotti e servizi offerti;
- la metodologia per lo sviluppo e l'implementazione di prodotti e/o di servizi, che attui anche la sicurezza applicativa, sia definita formalmente dalla normativa interna.

È inoltre vietato:

- riprodurre programmi informatici, o qualunque altro file coperto da diritto di autore;
- il download di software *freeware* e *shareware*, anche da siti internet, se non autorizzati dal responsabile della gestione dei sistemi distribuiti e dai responsabili della sicurezza;
- porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate nella presente area sensibile, e più in particolare, per esempio:
 - detenere qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione dei programmi di elaborazione;
 - riprodurre banche dati, diffonderle in qualsiasi forma senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore o del costituente;
 - rimuovere o alterare informazioni elettroniche circa il regime dei diritti inserite nelle opere protette o che compaiono nelle loro comunicazioni al pubblico ;
 - utilizzare dispositivi tecnici o software non autorizzati atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (*antivirus, firewall, ecc.*);
- lasciare sbloccati e incustoditi i sistemi o il proprio computer;
- trascrivere, annotare la propria password in modo visibile o memorizzarla in processi di logon automatici;
- accedere al sistema informatico o a banche dati utilizzando le credenziali di altro utente, o accedere da diverse postazioni di lavoro con le stesse credenziali, oppure consentire che altri accedano con le proprie;
- trasferire sui dischi di rete file non pertinenti all'attività lavorativa;
- detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi;
- introdursi abusivamente, anche per interposta persona, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso anche per acquisire informazioni riservate;

- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare informazioni, dati o programmi informatici altrui o mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, a essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi per distruggere, danneggiare, o rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, o ostacolarne il funzionamento;
- detenere, procurarsi, riprodurre o diffondere abusivamente codici d'accesso o mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi per danneggiare un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorire l'interruzione o alterazione del suo funzionamento;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati;
- porre in essere mediante l'accesso alle reti informatiche violazioni di diritti sulle opere dell'ingegno protette, come, per esempio:
 - diffondere in qualsiasi forma opere dell'ingegno non destinate alla pubblicazione o usurparne la paternità;
 - detenere qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione dei programmi di elaborazione;
 - rimuovere o alterare informazioni elettroniche circa il regime dei diritti inserite nelle opere protette o che compaiono nelle loro comunicazioni al pubblico, ;
 - importare, promuovere, installare, porre in vendita, modificare o utilizzare, apparati di decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, anche se ricevibili gratuitamente;
 - utilizzare dispositivi tecnici o *software* non autorizzati atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

12 PARTE SPECIALE III – Delitti di criminalità organizzata e reati transazionali (Art. 24-ter del Decreto e art. 10, L. 146/2006)

12.1 Aree sensibili

I delitti di cui all'art. 24-ter del Decreto e di cui all'art. 10, L. 146/2006, per il carattere associativo che connota la maggior parte delle fattispecie criminose ivi previste e, per la finalità dell'accordo criminoso, che è quella di commettere qualunque delitto, potrebbero astrattamente estendere il novero dei reati presupposto ai sensi del Decreto a un numero indeterminato di figure criminose che coincidono con i possibili reati fine dell'associazione medesima. Di conseguenza, qualsiasi attività svolta da Cedacri sarebbe potenzialmente sensibile rispetto al rischio 231.

Cedacri ha individuato per la presente parte speciale, le seguenti Attività Sensibili:

- gestione degli adempimenti in materia di tutela ambientale;
- gestione delle attività di tesoreria;
- gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi (incluse consulenze professionali);
- gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni;
- selezione, assunzione e gestione del personale;
- stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela;
- rapporti infragruppo.

12.2 Reati applicabili

I reati potenzialmente rilevanti nell'ambito delle Aree Sensibili sopra identificate sono:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni stabilite dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (l. 203/91);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

I delitti di criminalità organizzata e i reati transazionali, con particolare riferimento alle fattispecie di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.), possono configurarsi qualora qualsiasi reato considerato dal Decreto sia commesso, anche in parte, nel territorio dello Stato e su base sistematica, da parte di un'associazione criminosa composta da tre o più persone, a cui partecipi almeno un dipendente di Cedacri.

12.3 Principi di controllo e comportamento applicabili a tutte le Aree Sensibili della presente parte speciale

Tenuto conto dell'ampia portata dei reati di cui all'art. 24-ter del Decreto e all'art. 10 della L. n. 146/2006, in relazione ai profili di rischio-reato individuati nel corso dell'attività di analisi sugli ambiti di operatività delle strutture societarie, si ritiene che il rischio di commissione delle fattispecie considerate dalla presente parte speciale sia associabile ad ogni area sensibile identificata.

Di conseguenza, per i principi di controllo e comportamento atti a presidiare Cedacri dalla commissione dei reati in oggetto, oltre ai divieti generali di seguito riportati, si rimanda a quanto definito nell'ambito di ogni altra parte speciale del MOG, all'interno della quale ciascuna area sensibile è puntualmente trattata.

Nell'ambito della propria operatività, alle Persone di Cedacri è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato considerate nella presente parte speciale ovvero non in linea con i principi etico comportamentali definiti da Cedacri, anche a presidio del rischio di commissione di uno dei reati in argomento;
- utilizzare, anche occasionalmente, Cedacri o una sua struttura per consentire o agevolare la commissione di uno o più dei delitti di criminalità organizzata nazionale ovvero di illeciti penali con carattere di transnazionalità;
- porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In tale ambito è fatto altresì obbligo di operare nel rispetto della normativa, dei principi e delle regole stabilite dal presente Modello, dal codice etico, dal codice di comportamento e dall'ulteriore documentazione interna.

12.4 Area sensibile “gestione degli adempimenti in materia di tutela ambientale”

Nell'ambito della gestione degli adempimenti in materia di tutela ambientale, sono ricomprese le seguenti Attività Sensibili:

- gestione sedi ufficio (compresa la dismissione dei PC, stampanti e accessori) e manutenzione degli immobili;
- gestione dei rifiuti.

12.4.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri devono attenersi, oltre ai principi generali indicati nel par. 9.6, anche ai principi di controllo e comportamento previsti al par. 22.3.1 della Parte Speciale XIII “Reati Ambientali”, con riferimento alle corrispondenti Attività Sensibili.

12.5 Area sensibile “gestione delle attività di tesoreria”

Nell’ambito della gestione delle attività di tesoreria, è ricompresa la seguente attività sensibile:

- gestione dei flussi monetari e finanziari, in entrata e in uscita, e della piccola cassa.

12.5.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone Cedacri devono attenersi, oltre ai principi generali indicati nel par. 9.6, anche ai principi di controllo e comportamento previsti al par. 10.12.1 della Parte Speciale I “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

12.6 Area sensibile “gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi (incluse consulenze professionali)”

Nell’ambito della gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi, sono ricomprese le seguenti Attività Sensibili:

- gestione dei rapporti con i consulenti;
- selezione, valutazione e gestione dei fornitori di beni e servizi, anche con riguardo ai rapporti infragruppo.

12.6.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri coinvolte devono attenersi, oltre ai principi generali indicati nel par. 10.6, anche ai principi di controllo e comportamento previsti al par. 10.8.1 della Parte Speciale I “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, con riferimento alle corrispondenti Attività Sensibili.

12.7 Area sensibile “gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni”

Nell’ambito della gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni, è ricompresa la seguente attività sensibile:

- gestione delle attività connesse alle sponsorizzazioni e all'erogazione di liberalità.

12.7.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri devono attenersi, oltre ai principi generali indicati nel par. 9.6, anche ai principi di controllo e comportamento previsti al par. 10.7.1 della Parte Speciale I “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

12.8 Area sensibile “selezione, assunzione e gestione del personale”

Nell’ambito della selezione, assunzione e gestione del personale, è ricompresa la seguente attività sensibile:

- gestione delle attività di ricerca, selezione e assunzione del personale (con particolare riferimento alla fase di assunzione).

12.8.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri devono attenersi, oltre ai principi generali indicati nel par. 9.6, anche ai principi di controllo e comportamento previsti al par. 10.6.1 della Parte Speciale I “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

12.9 Area sensibile “stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela”

Nell’ambito della stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela, sono ricomprese le seguenti Attività Sensibili:

- instaurazione e gestione delle relazioni commerciali con la clientela (sviluppo commerciale, gestione dei rapporti precontrattuali, perfezionamento, gestione dei contratti e *after sales*);
- gestione delle attività funzionali alla partecipazione a gare d'appalto pubbliche o private.

12.9.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri devono attenersi, oltre ai principi generali indicati nel par. 9.6, anche ai principi di controllo e comportamento previsti al par. 10.5.1 della Parte Speciale I “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

12.10 Area sensibile “rapporti infragruppo”

Nell’ambito dei rapporti infragruppo, si intende ricompresa la seguente attività sensibile:

- gestione dei rapporti infragruppo (es. transazioni economiche, accordi contrattuali intercompany, service IT/amministrativi, acquisti, HR).

12.10.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri devono attenersi, oltre ai principi generali indicati nel par. 9.6, anche ai principi di controllo e comportamento previsti al par. 18.7.1 della Parte Speciale IX “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

13 PARTE SPECIALE IV – Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del decreto)

13.1 Aree sensibili

Cedacri ha individuato, per la presente parte speciale, le seguenti Attività Sensibili:

- stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela;
- gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi (incluse consulenze professionali).

13.2 Reati applicabili

I reati potenzialmente rilevanti nell'ambito delle Aree Sensibili sopra identificate, di cui all'art. 25-bis.1 del Decreto, sono:

- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).

13.3 Area sensibile “stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela”

Nell'ambito della stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela, sono ricomprese le seguenti Attività Sensibili:

- instaurazione e gestione delle relazioni commerciali con la clientela (sviluppo commerciale, gestione dei rapporti precontrattuali, perfezionamento, gestione dei contratti e *after sales*);
- gestione delle attività funzionali alla partecipazione a gare d'appalto pubbliche o private.

13.3.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri devono attenersi ai principi di controllo e comportamento previsti al par. 10.5.1 della Parte Speciale I “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, con riferimento alle corrispondenti Attività Sensibili.

Inoltre, sono previsti ulteriori protocolli affinché tutte le Persone di Cedacri operino nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché della corretta pratica commerciale e tutela della concorrenza.

13.4 Area sensibile “gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi (incluse consulenze professionali)”

Nell’ambito della gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi, è ricompresa la seguente attività sensibile:

- selezione, valutazione e gestione de fornitori di beni e servizi, anche con riguardo ai rapporti infragruppo.

13.4.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri devono attenersi ai principi di controllo e comportamento previsti al par. 10.8.1 della Parte Speciale I “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, con riferimento alle corrispondenti attività sensibili.

Inoltre, sono previsti ulteriori protocolli affinché:

- per i fornitori, aggiunti per la prima volta a seguito del processo di qualifica, sia previsto un processo strutturato per la verifica della qualità e delle caratteristiche tecniche dei prodotti da immettere nei processi operativi, al fine di verificare la corrispondenza a quanto dichiarato;
- siano definiti piani di controllo analitici per valutare la conformità delle caratteristiche dei prodotti acquistati a quelle dichiarate dal fornitore e sia mantenuta la documentazione relativa a tali controlli;
- siano stipulati contratti che prevedano clausole di manleva per eventuali acquisti di prodotti che violino le normative in materia di proprietà intellettuale e industriale.

14 PARTE SPECIALE V – Reati societari incluso la corruzione tra privati (Art. 25- ter del Decreto)

14.1 Aree sensibili

Cedacri ha individuato, per la presente parte speciale, le seguenti Aree Sensibili:

- gestione degli adempimenti e delle relazioni con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza;
- gestione dei rapporti con enti di certificazione;
- gestione dei rapporti con i soci, organi sociali e di controllo;
- gestione della contabilità e dell'informativa periodica;
- gestione della fiscalità;
- gestione delle attività di tesoreria;
- gestione delle operazioni straordinarie;
- gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi (incluse consulenze professionali);
- gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni;
- informazioni riservate/privilegiate;
- selezione, assunzione e gestione del personale;
- stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela.

14.2 Reati applicabili

I reati potenzialmente rilevanti nell'ambito delle Aree Sensibili sopra identificate, di cui all'art. 25-ter del Decreto, sono:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c., così come modificato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o Cedacri controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

14.3 Principi di controllo e comportamento applicabili a tutte le Aree Sensibili della presente parte speciale

Le Persone di Cedacri coinvolte nelle Aree Sensibili identificate dalla presente parte speciale sono obbligate ad attenersi, in generale, ai principi di controllo e comportamento di seguito elencati:

- sono definiti distinti profili di utenza e abilitazioni per l'accesso ai sistemi informativi, alla documentazione informatica ed alle aree di sviluppo, in ragione delle funzioni e qualifiche attribuite a ciascuna Persona di Cedacri;
- è attuata ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge e la libera formazione della volontà assembleare;
- per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna struttura aziendale coinvolta nelle Attività Sensibili della presente parte speciale è responsabile dell'archiviazione e conservazione della documentazione di competenza prodotta, recuperata o ricevuta da terzi, anche in via telematica o elettronica.

In generale, fatti salvi i principi di controllo e comportamento applicabili a tutte le Aree Sensibili di cui al par. 9.6 del presente documento, è vietato dare o promettere denaro o altra utilità a esponenti apicali e/o persone a loro subordinate di società aventi natura privatistica con la finalità di promuovere o favorire indebitamente interessi di Cedacri.

Le Persone di Cedacri sono altresì tenute a osservare i principi di controllo e comportamento di seguito esposti in riferimento a ciascuna attività sensibile ricompresa nelle Aree Sensibili della presente parte speciale.

Inoltre, le Persone di Cedacri a qualsiasi titolo coinvolte nelle Aree Sensibili identificate dalla presente parte speciale sono tenute a rispettare le previsioni legislative in materia, i principi contenuti nel codice etico e nel codice di comportamento Cedacri, oltre che le disposizioni della normativa interna e dell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi delineati in relazione alle diverse Aree Sensibili.

14.4 Area sensibile “gestione degli adempimenti e delle relazioni con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza”

Nell’ambito della gestione degli adempimenti e delle relazioni con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza è ricompresa la seguente attività sensibile:

- gestione dei rapporti con i rappresentanti della PA e delle Autorità di Vigilanza in occasione di accertamenti, ispezioni e verifiche (es. ASL, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, INPS, INAIL, ispettorato del lavoro, Dogane, Garante per la protezione dei dati personali ecc.).

14.4.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri devono attenersi, oltre che ai principi generali indicati nel par. 9.6 del presente documento, anche ai principi di controllo e comportamento previsti al par. 10.11.1 della Parte Speciale I “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” con riferimento alla corrispondente Attività Sensibile.

14.5 Area sensibile “gestione dei rapporti con enti di certificazione”

Nell’ambito della gestione dei rapporti con enti di certificazione è ricompresa la seguente Attività Sensibile:

- gestione dei rapporti con gli enti di certificazione, con riferimento alle attività volte al raggiungimento, mantenimento / aggiornamento delle certificazioni aziendali (es. ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000, PCI).

14.5.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri devono attenersi, oltre che ai principi generali indicati nel par. 9.6 del presente documento, anche ai principi di controllo e comportamento previsti al par. 10.10.1. della Parte Speciale I “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, con riferimento alla corrispondente Attività Sensibile.

14.6 Area sensibile “gestione dei rapporti con i soci, gli organi sociali e di controllo”

Nell’ambito della gestione dei rapporti con i soci, gli organi sociali e di controllo si intende ricompresa la seguente Attività Sensibile:

- gestione dei rapporti con i soci, il Collegio Sindacale e altri organi sociali; redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo.

14.6.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri devono attenersi, oltre che ai principi generali indicati nel par. 10.6 del presente documento, anche ai principi di controllo e comportamento di seguito elencati:

- è prevista idonea documentazione organizzativa interna che disciplini la gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali e a definire i ruoli e responsabilità attribuiti agli stessi;
- gli Organi Sociali siano investiti dei più ampi poteri, al fine di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale, conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché allo statuto sociale;
- le decisioni afferenti operazioni ordinarie/straordinarie sul capitale sociale, quali, a titolo esemplificativo, riduzioni del capitale sociale, destinazione e distribuzione del risultato d'esercizio, operazioni di trasformazione, fusione o scissione, sono riservate agli Organi Sociali, nel rispetto di quanto definito dallo statuto sociale, in ottemperanza alla disciplina di legge;
- nell'ambito della gestione delle operazioni societarie e degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali, sia prevista la separazione dei compiti per le relative attività autorizzative, esecutive e di controllo;
- l'organigramma e il funzionigramma, nonché la normativa interna, identifichino una struttura competente per il coordinamento delle attività di predisposizione e messa a disposizione dei documenti necessari allo svolgimento delle adunanze degli Organi Sociali; il Responsabile di tale struttura ne supervisioni l'iter procedurale, attivando e coinvolgendo, qualora necessario, le altre strutture di Cedacri, oltre che assicurando la completezza, la veridicità e l'aggiornamento della documentazione fornita;
- tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio d'Amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale debba esprimere un parere, siano comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- la documentazione rilevante, l'ordine del giorno, le convocazioni, le delibere e i verbali siano messi agli atti, archiviati e conservati, a livello di sistema informativo e/o in termini documentali, presso la struttura competente;
- le riunioni degli Organi Sociali siano verbalizzate sui Libri Sociali;
- il Collegio Sindacale è titolato a richiedere al Consiglio di Amministrazione qualsiasi notizia sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari; inoltre, nell'ambito di rispettiva competenza e, ove previsto dallo Statuto e dalla normativa interna, il Collegio Sindacale esprime un parere motivato in merito ad operazioni societarie;
- è prevista la partecipazione del Collegio Sindacale alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, a garanzia dell'effettiva conoscenza da parte del Collegio Sindacale in merito alle scelte di gestione Cedacri;

- l'organigramma e il funzionigramma nonché la normativa interna identifichino la struttura competente a coordinare la gestione delle richieste avanzate da parte del Collegio Sindacale verso le strutture di Cedacri nell'espletamento dell'attività di controllo attribuita allo stesso ai sensi di legge; al riguardo, è prevista la tempestiva e completa evasione delle richieste avanzate dal Collegio Sindacale nell'espletamento delle proprie attività;
- la struttura competente proceda ad una verifica di coerenza delle informazioni ricevute dalle strutture coinvolte dalle attività di controllo del Collegio Sindacale, prima di trasmetterle al medesimo;
- le attività di verifica e controllo del Collegio Sindacale siano oggetto di sistematica formalizzazione e verbalizzazione;
- la struttura competente per la raccolta e la trasmissione della documentazione, funzionale allo svolgimento delle attività di controllo da parte del Collegio Sindacale, utilizzi strumenti informatici, quali il sistema di posta elettronica interno, al fine di trasmettere la suddetta documentazione;
- le strutture interessate dall'attività di controllo siano responsabili della conservazione e archiviazione, a livello di sistema informativo e/o in termini documentali, della documentazione prodotta nell'ambito dell'attività di competenza, inerente agli adempimenti svolti in relazione alla gestione dei rapporti il Collegio Sindacale.

È fatto inoltre divieto di:

- porre in essere azioni finalizzate a ledere gli interessi di soci e creditori attraverso azioni illecite, mirate e fraudolente;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di riduzione del capitale sociale previsti dalla legge;
- ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni di Cedacri fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- procedere in ogni modo alla formazione o ad aumenti fittizi del capitale sociale;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

Inoltre, le Persone di Cedacri sono tenute a:

- improntare i rapporti con il Collegio Sindacale alla massima collaborazione e trasparenza nel pieno rispetto del ruolo da essi rivestito, impegnandosi a dare sollecita esecuzione alle loro disposizioni non ostacolando in alcun modo le attività di controllo;
- predisporre la relativa documentazione con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- mantenere traccia della documentazione richiesta dal Collegio Sindacale e di quella consegnata;

- garantire la completa tracciabilità dell'*iter* decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte nell'ambito delle attività di relativa competenza.

14.7 Area sensibile “gestione della contabilità e dell'informativa periodica”

Nell'ambito della gestione della contabilità e dell'informativa periodica, si intende ricompresa la seguente Attività Sensibile:

- tenuta della contabilità, fatturazione attiva e passiva e redazione del bilancio di esercizio/consolidato.

14.7.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri devono attenersi, oltre che ai principi generali indicati nel par. 9.6 del presente documento, anche ai principi di controllo e comportamento di seguito elencati:

- le attività connesse alla tenuta della contabilità, alla predisposizione e all'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato (di seguito, anche, “bilancio”), nonché in relazione alla predisposizione, sottoscrizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali sono svolte nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti dal sistema di deleghe e procure;
- sono chiaramente identificati dall'organigramma e dal funzionigramma, nonché dalla normativa interna, nel rispetto del principio di segregazione tra le strutture coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo:
 - i ruoli e le responsabilità delle strutture e delle Persone di Cedacri coinvolte nelle attività connesse alla produzione delle voci contabili, alla tenuta della contabilità, alla redazione delle dichiarazioni fiscali e alla predisposizione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Cedacri, nonché i dati che sono tenuti a fornire;
 - i criteri che le strutture e le Persone di Cedacri, per gli ambiti di competenza, sono tenuti a seguire per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali e per le attività valutative ad essi demandate;
- il processo di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni societarie relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Cedacri prevede il coinvolgimento di distinte strutture. In particolare, le attività di predisposizione del bilancio sono presidiate da una struttura specificamente individuata, che redige il bilancio interfacciandosi, per gli ambiti di competenza, con i referenti delle strutture di Cedacri e delle società controllate, avvalendosi eventualmente del supporto di un professionista esterno;
- le attività di predisposizione del bilancio sono presidiate da una struttura specifica individuata, che programma un calendario interno per la ricezione da parte delle varie strutture dei dati necessari per le attività propedeutiche alla redazione del bilancio (per esempio, dati inerenti al ciclo attivo, al ciclo passivo e al personale) e svolge, sui dati ricevuti, verifiche formali e controlli di congruità, sia di sistema che manuali;

- ogni struttura coinvolta sia responsabile dei processi che contribuiscono alla produzione delle voci contabili e/o delle attività valutative a essa demandate, e degli eventuali commenti in bilancio di propria competenza, in funzione di quanto disciplinato dalla normativa interna e nel rispetto del codice etico e del codice di comportamento adottati da Cedacri;
- il bilancio sia sottoposto alla società di revisione per revisione e certificazione, cui sia garantito il libero accesso alla contabilità aziendale e a quanto altro necessario per un corretto svolgimento dell'incarico; inoltre, i membri del Collegio Sindacale effettuano attività di controllo sul bilancio;
- con riferimento alla predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni societarie relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Cedacri, è tracciato il processo decisionale, mediante l'utilizzo del sistema informatico di contabilità, oltre che, ove previsto, tramite supporto cartaceo;
- le scritture di rettifica sono adeguatamente autorizzate e supportate da documentazione da cui sia possibile desumere i criteri adottati e, analiticamente, lo sviluppo dei relativi calcoli;
- la documentazione relativa ai controlli periodici effettuati è archiviata presso ciascuna struttura coinvolta per le voci contabili di propria competenza;
- tutta la documentazione di supporto alla stesura del bilancio, nonché relativa alle dichiarazioni fiscali, è archiviata presso le competenti strutture di Cedacri e/o delle controllate;
- le strutture di Cedacri coinvolte nelle attività di tenuta della contabilità e di predisposizione delle comunicazioni sociali in merito alla situazione economico e patrimoniale di Cedacri osservano i principi di trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili per produrre situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie veritiere e tempestive; i responsabili di tali strutture attestano ove possibile la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicano i soggetti che possano fornire tale attestazione;
- la richiesta di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative di Cedacri è oggetto di immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- qualora le operazioni oggetto del presente protocollo siano date in outsourcing, Cedacri comunica al fornitore del servizio il Codice Etico, il Codice di Comportamento e il presente Modello, dei cui principi ne richiede il rispetto attraverso clausole contrattuali.

È, inoltre, fatto divieto di porre in essere e/o collaborare alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nei reati previsti dal Decreto, e più in particolare, per esempio, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Cedacri;

- omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Cedacri.

14.8 Area sensibile “gestione della fiscalità”

Nell’ambito della gestione della fiscalità è ricompresa la seguente Attività Sensibile:

- gestione degli aspetti fiscali e tributari e invio di dichiarazioni e comunicazioni previste dalla legge alla PA (es. INPS, Direzioni Provinciali del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza), anche mediante soggetti terzi.

14.8.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri devono attenersi, oltre che ai principi generali indicati nel par. 9.6 del presente documento, anche ai principi di controllo e comportamento previsti al paragrafo 10.13.1. nella Parte Speciale I “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, con riferimento alla corrispondente Attività Sensibile.

14.9 Area sensibile “gestione delle attività di tesoreria”

Nell’ambito della gestione della tesoreria è ricompresa la seguente Attività Sensibile:

- gestione dei flussi monetari e finanziari, in entrata e in uscita, e della piccola cassa.

14.9.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri devono attenersi, oltre che ai principi generali indicati nel par. 9.6 del presente documento, anche ai principi di controllo e comportamento previsti al par. 10.12.1 della Parte Speciale “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, con riferimento alla corrispondente Attività Sensibile.

14.10 Area sensibile “gestione delle operazioni straordinarie”

Nell’ambito della gestione delle operazioni straordinarie è ricompresa la seguente Attività Sensibile:

- Acquisizioni/vendita di società e conferimenti di rami d'azienda, nonché fusioni e scissioni.

14.10.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri devono attenersi, oltre che ai principi generali indicati nel par. 9.6 del presente documento, anche ai principi di controllo e comportamento di seguito elencati:

- è prevista la predisposizione di studi di fattibilità che tengano considerazione i dati e i requisiti di base dell'operazione, gli aspetti e i potenziali impatti e la presenza dei soggetti coinvolti nelle Liste di Riferimento;
- è prevista la predisposizione di reportistiche relative ad analisi documentali ed indagini in materia fiscale, legale e societaria (anche tramite il supporto di consulenti).

14.11 Area sensibile “gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi (incluse consulenze professionali)”

Nell’ambito della gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi (incluse consulenze professionali), sono ricomprese le seguenti Attività Sensibili:

- gestione dei rapporti con i consulenti;
- gestione dei fornitori di beni e servizi, anche con riguardo ai rapporti infragruppo.

14.11.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri devono attenersi, oltre che ai principi generali indicati nel par. 9.6 del presente documento, anche ai principi di controllo e comportamento previsti al par. 10.8.1. della Parte Speciale I “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, con riferimento alle corrispondenti Attività Sensibili.

14.12 Area sensibile “gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni”

Nell’ambito della gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni, sono ricomprese le seguenti Attività Sensibili:

- gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza, intendendosi:
 - per omaggi, qualsiasi elargizione di beni di modico valore effettuata, nell’ambito delle ordinarie relazioni di affari, al fine di promuovere l’immagine di Cedacri, escludendosi, in virtù della specificità del presente documento, gli omaggi cosiddetti “marchiati”, riportanti cioè il logotipo di Cedacri;
 - per spese di rappresentanza, le spese sostenute da Cedacri, nelle relazioni commerciali, per promuovere e migliorare l’immagine di Cedacri stessa (ad esempio: spese per colazioni di lavoro, spese per forme di accoglienza ed ospitalità, ecc.);
- gestione delle attività connesse alle sponsorizzazioni e all'erogazione di liberalità, intendendosi:
 - per sponsorizzazioni, la promozione, la valorizzazione e il potenziamento dell’immagine di Cedacri attraverso la stipula di contratti atipici (in forma libera, di

- natura patrimoniale, a prestazioni corrispettive) con enti esterni, come, per esempio, società o gruppi sportivi che svolgono attività anche dilettantistica;
- per liberalità, le elargizioni in denaro e altre attività a natura liberale che Cedacri destina esclusivamente ad enti senza fini di lucro.

14.12.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri coinvolte devono attenersi, oltre che ai principi generali indicati nel par. 10.6 del presente documento, anche ai principi di controllo e comportamento previsti al paragrafo 10.7.1. nella Parte Speciale I "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", con riferimento alle corrispondenti Attività Sensibili.

14.13 Area sensibile “informazioni riservate / privilegiate”

Nell’ambito delle informazioni riservate/privilegiate, è ricompresa la seguente Attività Sensibile:

- gestione e trattamento di informazioni riservate/privilegiate (anche idonee ad alterare il prezzo di strumenti finanziari non quotati).

14.13.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri devono attenersi, oltre che ai principi generali indicati nel par. 9.6 del presente documento, anche ai principi di controllo e comportamento di seguito elencati:

- sono definiti criteri di protezione dei documenti e dei dati e identificati livelli di classificazione, in base ai quali un documento può essere distribuito, reso fruibile e gestito;
- la modalità di accesso alle cartelle di rete prevede un’abilitazione alla lettura/scrittura coerente con il ruolo svolto;
- ciascuna struttura è responsabile dell’archiviazione e della conservazione, a livello di sistema informativo e/o documentale, della documentazione prodotta o ricevuta di propria competenza;
- per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna struttura è responsabile dell’archiviazione e della conservazione, a livello di sistema informativo e/o documentale, della documentazione prodotta o ricevuta di propria competenza.

È altresì fatto divieto di:

- effettuare operazioni di acquisto, vendita o di altro tipo, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni privilegiate o riservate di cui si sia venuti a conoscenza;
- comunicare le suddette informazioni a soggetti terzi, salvo sia richiesto dall’esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio, come anche di raccomandare o

indurre soggetti terzi a compiere le operazioni di cui sopra, sulla base delle medesime informazioni;

- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false, non corrispondenti alla realtà, attraverso qualsiasi canale informativo;
- diffondere notizie false idonee a provocare un'alterazione dei prezzi di strumenti finanziari ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici in grado di determinare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Inoltre, è fatto obbligo di:

- mantenere riservate tutte le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni e/o incarichi e di utilizzare tali informazioni o documenti esclusivamente per lo svolgimento dei propri compiti lavorativi;
- in ottica preventiva e cautelativa, istituire e aggiornare un registro che contiene i nomi dei soggetti che potrebbero avere, in funzione del ruolo ricoperto o della partecipazione a determinati progetti/iniziative, accesso ad informazioni di natura privilegiata;
- custodire accuratamente documenti e *file* contenenti informazioni confidenziali e riservate.

14.14 Area sensibile “selezione, assunzione e gestione del personale”

Nell'ambito della selezione, assunzione e gestione del personale, sono ricomprese le seguenti Attività Sensibili:

- gestione delle attività di ricerca, selezione e assunzione del personale (con particolare riferimento alla fase di assunzione);
- gestione delle politiche retributive (con particolare riferimento alla fase di erogazione degli emolumenti nei confronti di dipendenti e collaboratori) e del sistema premiante;
- gestione delle trasferte e dei rimborsi spese;
- gestione dei rapporti con le rappresentanze sindacali;
- gestione dei beni e delle utilità aziendali (es. carte di credito, auto aziendali, carte carburante, appartamenti ecc.).

14.14.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri devono attenersi, oltre che ai principi generali indicati nel par. 10.6 del presente documento, anche ai principi di controllo e comportamento previsti al par. 11.6.1 della Parte Speciale I “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, con riferimento alle corrispondenti Attività Sensibili.

14.15 Area sensibile “stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela”

Nell’ambito della stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela sono ricomprese le seguenti Attività Sensibili:

- instaurazione e gestione delle relazioni commerciali con la clientela (sviluppo commerciale, gestione dei rapporti precontrattuali, perfezionamento, gestione dei contratti e *after sales*);
- gestione delle attività funzionali alla partecipazione a gare d'appalto pubbliche o private.

14.15.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri coinvolte devono attenersi, oltre che ai principi generali indicati nel par. 9.6 del presente documento, anche ai principi di controllo e comportamento previsti al par. 10.5.1 della Parte Speciale I “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, con riferimento alle corrispondenti a Attività Sensibili.

15 PARTE SPECIALE VI – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater del Decreto)

15.1 Aree sensibili

Cedacri ha individuato le seguenti Aree Sensibili:

- Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela;
- Gestione delle attività di tesoreria;
- Selezione, assunzione e gestione del personale.

15.2 Reati applicabili

I reati potenzialmente configurabili relativi alle Aree Sensibili sopra identificate, di cui all'art. 25-quater del Decreto, sono:

- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-quater c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies 1 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.).

15.3 Area sensibile “stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela”

Nell'ambito della stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela, sono incluse le seguenti Attività Sensibili:

- instaurazione e gestione delle relazioni commerciali con la clientela (sviluppo commerciale, rapporto precontrattuale, perfezionamento del rapporto contrattuale, gestione dei contratti e *after sales*);
- gestione delle attività per la partecipazione a gare d'appalto pubbliche o private.

15.3.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri coinvolte devono attenersi ai principi di controllo e comportamento previsti al paragrafo 10.5.1. della Parte Speciale I “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, con riferimento alle corrispondenti Attività sensibili.

Inoltre, sono previsti ulteriori protocolli affinché:

- non sia dato corso a commesse o operazioni commerciali e/o finanziarie, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) potenzialmente collegati al terrorismo internazionale o che siano potenzialmente controllati da soggetti collegati al terrorismo internazionale, quando tale rapporto di controllo sia noto o sospetto;
- in caso di incertezza in merito al collegamento della controparte con il terrorismo internazionale, l'eventuale assunzione di rapporti commerciali con tali soggetti può avvenire solo previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione e dopo avere informato l'Organismo di Vigilanza;
- nel caso di fondato sospetto di appartenenza della controparte alle liste internazionali di cui sopra sia fatto divieto di intrattenere rapporti di qualsiasi natura con tale soggetto;
- tutte le commesse o qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria in genere siano concluse dopo aver svolto idonee verifiche;
- tutto il materiale tecnico e le conoscenze acquisiti, in qualsiasi forma (ad es. digitale o documentale), nell'ambito di una commessa caratterizzata da un profilo di rischio ai fini dei reati di terrorismo, siano custoditi secondo specifici standard di sicurezza che ne impediscano l'accesso a soggetti non autorizzati.

15.4 Area sensibile “gestione delle attività di tesoreria”

Nell'ambito della gestione delle attività di tesoreria, è inclusa la seguente Attività Sensibile:

- gestione dei flussi monetari e finanziari, in entrata e in uscita, e della piccola cassa.

15.4.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri coinvolte devono attenersi ai principi di controllo e comportamento previsti al paragrafo 10.12.1 della Parte Speciale I “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, con riferimento alla corrispondente Attività sensibile, in cui le suddette attività sono oggetto di specifica trattazione, in quanto potenzialmente strumentali alla commissione delle tipologie di fattispecie corruttive considerate dal Decreto.

15.5 Area sensibile “selezione, assunzione e gestione del personale”

Nell'ambito della selezione, assunzione e gestione del personale, si intende ricompresa la seguente Attività Sensibile:

- gestione delle attività di ricerca, selezione e assunzione del personale (con particolare riferimento alla fase di assunzione).

15.5.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri coinvolte devono attenersi ai principi di controllo e comportamento previsti al paragrafo 10.6.1 della Parte Speciale I “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, con riferimento alla corrispondente Attività sensibile, in cui le suddette attività sono oggetto di specifica trattazione, in quanto potenzialmente strumentali alla commissione delle tipologie di fattispecie corruttive considerate dal Decreto.

16 PARTE SPECIALE VII – Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies del Decreto)

16.1 Aree sensibili

Cedacri ha individuato le seguenti Aree Sensibili:

- gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi (incluse consulenze professionali).

16.2 Reati applicabili

I reati potenzialmente configurabili relativi alle Aree Sensibili sopra identificate, di cui all'art. 25-quinquies del Decreto, sono:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

16.3 Area sensibile “gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi (incluse consulenze professionali)”

Nell'ambito della gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi, è inclusa la seguente Attività Sensibile:

- selezione, valutazione e gestione dei fornitori di beni e servizi, anche con riguardo ai rapporti infragruppo.

16.3.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri coinvolte devono attenersi ai principi di controllo e comportamento previsti al par. 10.8.1. della Parte Speciale I “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, con riferimento alla corrispondente Attività Sensibile.

Inoltre, siano previsti ulteriori protocolli affinché:

- nell'iter di qualificazione dei fornitori sia richiesto al fornitore di rilasciare le seguenti dichiarazioni in merito a:
 - rispetto dei diritti umani definiti dalla “Dichiarazione universale dei diritti umani e della legge internazionale sul lavoro” riguardo ai principi e ai diritti nell'attività lavorativa;

- rispetto della normativa sul diritto del lavoro;
- incentivo di iniziative mirate alla sostenibilità nella propria azienda;
- possesso di un codice di condotta;
- la selezione e valutazione dei fornitori avvenga sulla base di requisiti prestabiliti di natura sia etico-soggettivo che economico-patrimoniale.

17 PARTE SPECIALE VIII – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies del Decreto)

17.1 Aree sensibili

Cedacri ha individuato le seguenti Aree Sensibili:

- salute e sicurezza sul lavoro.

17.2 Reati applicabili

I reati potenzialmente configurabili relativi alle Aree Sensibili sopra identificate, di cui all'art. 25-septies del Decreto, sono:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, c. 3 c.p.).

Ai sensi del Decreto, la condotta dell'agente che integra i reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime deve essere aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche concernenti la tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

A ogni modo, ai fini dell'implementazione del Modello 231 è necessario considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza richiesto;
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alle migliori tecnica e scienza conosciute, secondo le particolarità del lavoro;
- non esclude tutte le responsabilità in capo alla persona fisica o all'ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento. La responsabilità è esclusa solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità o dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le persone che si introducono, legittimamente, nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

17.3 Area sensibile “salute e sicurezza sul lavoro”

Nell’ambito della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sono inclusi gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente (in particolare, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L’omissione o l’inefficace attuazione delle attività indicate di seguito potrebbe configurare i reati di cui all’art. 25-septies del Decreto:

- valutazione dei rischi;
- nomine e definizioni delle responsabilità;
- verifica dei requisiti del personale prima dell’affidamento di compiti specifici;
- formazione del personale generale e specifica;
- definizione degli ambienti di lavoro, aree a maggiore rischio e procedure di accesso;
- gestione delle emergenze;
- procedure e/o istruzioni di lavoro per il controllo di rischi particolari;
- misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o eliminare i rischi;
- comunicazione e coinvolgimento del personale;
- manutenzione di attrezzature, macchinari ed impianti;
- attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti;
- affidamento di attività a soggetti esterni.

17.3.1 Principi di controllo e comportamento generali e specifici

Il Modello 231 non sostituisce le prerogative e responsabilità previste in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa applicabile nei casi di specie. Il Modello 231 costituisce un presidio ulteriore di controllo e verifica dell’esistenza, efficacia e adeguatezza della struttura organizzativa della Società in materia antinfortunistica e di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Tutte le Persone di Cedacri adottano regole di condotta conformi alla normativa interna, tra cui la documentazione relativa alla tutela ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi compresi il “Documento di valutazione dei rischi” (“**DVR**”) e le procedure di gestione delle emergenze), tramite cui si individuano le situazioni in cui è ragionevolmente possibile che si manifestino degli eventi lesivi relativi all’attività lavorativa.

Ciascun soggetto che si trovi presso Cedacri o la cui attività ricada sotto la responsabilità della stessa dovrà:

- svolgere le funzioni di propria competenza nel rispetto del vigente sistema di deleghe e procure;
- rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni di normativa interna in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- non adottare comportamenti imprudenti in relazione alla salvaguardia della propria salute e sicurezza, in conformità alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro;

- collaborare, mediante i propri rappresentanti, alla valutazione dei rischi per la sicurezza e salute del lavoro, compresi quelli interferenziali⁹;
- segnalare tempestivamente alle strutture di Cedacri preposte in ambito di salute e sicurezza del lavoro¹⁰ eventuali situazioni di pericolo e rischio, infortuni e violazioni della normativa interna vigente, secondo le modalità definite nella stessa;
- partecipare alle sessioni di formazione e addestramento organizzate da Cedacri sui rischi per la sicurezza e salute del lavoro;
- intervenire direttamente a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti.

Con particolare riferimento alla **valutazione dei rischi** e alla **predisposizione delle misure di protezione collettiva e/o individuale volte a contenere o eliminare i rischi**, si precisa quanto segue.

La valutazione dei rischi è il principale strumento per l'individuazione delle misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di ridurre o eliminare i rischi. L'individuazione e la rilevazione dei rischi devono quindi essere svolte correttamente e nel rispetto dei principi di veridicità, completezza e accuratezza. La normativa prevede che sia il datore di lavoro a svolgere tale valutazione, con il supporto di altri soggetti quali il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ed il medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure di tutela (ad es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni, ecc.) devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero lo stato dell'arte di Cedacri.

I dati e le informazioni sono raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto la supervisione del datore di lavoro, anche attraverso soggetti da questo individuati in possesso di idonei requisiti, certificabili nei casi previsti, di competenza tecnica e, se del caso, strumentale. A richiesta, insieme ai dati ed alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni.

La redazione del DVR e del piano delle misure di prevenzione e protezione non è delegabile dal datore di lavoro e deve essere effettuata sulla base dei criteri definiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 D.Lgs. 81/2008. Tali criteri prevedono, tra gli altri, quelli indicati di seguenti:

- attività di routine e non routine;
- attività di tutte le persone che hanno accesso al posto di lavoro (compresi esterni);
- comportamento umano;
- pericoli provenienti dall'esterno;

⁹ I rischi interferenziali si verificano quando due o più attività lavorative diverse tra loro si svolgono contemporaneamente in uno stesso ambiente e si sovrappongono o interferiscono tra di loro, creando un rischio maggiore. La valutazione dei rischi da interferenza si definisce con l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), da redigere in applicazione dell'art.26 del D. Lgs. 81/08.

¹⁰ Nel contesto dell'organizzazione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si fa riferimento all'organigramma aziendale specifico che identifica le funzioni, i ruoli e le responsabilità previste dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. Tale organigramma, parte integrante del Sistema di Gestione della Sicurezza, costituisce un punto di riferimento per l'attuazione e il monitoraggio delle misure di prevenzione e protezione.

- pericoli legati alle attività o creati nell'ambiente circostante;
- infrastrutture, attrezzature e materiali presenti presso il luogo di lavoro;
- modifiche apportate ai processi e/o al sistema di gestione, tra cui le modifiche temporanee, e il loro impatto sulle operazioni, processi ed attività;
- eventuali obblighi giuridici applicabili in materia di valutazione dei rischi e di attuazione delle necessarie misure di controllo;
- progettazione di ambienti di lavoro, macchinari ed impianti;
- procedure operative e di lavoro.

Dopo la valutazione dei rischi effettuata sia al momento della predisposizione del DVR sia in occasione, nei casi previsti, della predisposizione dei piani operativi della sicurezza, sono individuati i presidi per la mitigazione dei rischi, sia individuali sia collettivi, volti a tutelare il lavoratore. Attraverso il processo di valutazione dei rischi si disciplina:

- l'identificazione delle attività per le quali prevedere l'impiego di dispositivi di protezione individuale "DPI";
- la definizione dei criteri di scelta dei DPI, che devono assicurarne l'adeguatezza alle tipologie di rischio individuate in fase di valutazione e la conformità alle norme tecniche vigenti (ad es. marcatura CE);
- la definizione delle modalità di consegna ed eventualmente di conservazione dei DPI;
- la definizione di un eventuale scadenziario per garantire il mantenimento dei requisiti di protezione.

Nomine e definizioni delle responsabilità

Le figure individuate per la gestione di problematiche inerenti salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, devono avere gli idonei requisiti tecnico-professionali al momento dell'attribuzione dell'incarico e mantenerli per la durata dello stesso.

L'attribuzione di specifiche responsabilità avviene per iscritto e in data certa definendo, in maniera esaustiva, caratteristiche, limiti dell'incarico e, se del caso, il potere di spesa.

In generale, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno di Cedacri;
- sono nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi inclusi, nel caso di presenza di cantieri, i soggetti previsti dal titolo IV del D.Lgs. 81/2008) e sono loro conferiti i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;
- è predisposto il sistema di deleghe, poteri di firma e spesa in maniera coerente con le responsabilità assegnate;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è in linea con le posizioni di responsabilità e la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti situazioni di rischio;

- coloro che assumono o attuano le decisioni sono soggetti diversi da coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure previste dal sistema di controllo;
- i soggetti preposti e/o nominati ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro possiedono competenze adeguate in materia.

Inoltre, i vertici aziendali, specificatamente responsabili, sono tenuti a:

- aggiornare e rispettare la normativa interna in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il vigente sistema di deleghe e procure;
- favorire un ambiente nel quale tutti i lavoratori – compreso il personale delle società terze in subappalto operanti presso Cedacri con rischi di interferenza per la sicurezza e salute – conoscano e rispettino la normativa interna in materia di salute e sicurezza;
- garantire l'idoneità del personale – in termini di numero, qualifiche professionali e formazione –, dei mezzi e delle attrezzature utilizzate, necessaria al raggiungimento degli obiettivi di Cedacri per il mantenimento e/o miglioramento dei livelli di sicurezza e salute dei lavoratori;
- garantire la gestione degli impianti e, in generale, delle strutture aziendali nel rispetto degli *standard* tecnico-strutturali, anche tramite la manutenzione degli stessi;
- definire gli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, valutando i rischi connessi con l'attività svolta;
- garantire un adeguato livello di formazione e informazione ai lavoratori, compreso il personale delle società terze in subappalto per quanto di loro competenza e relativamente ai rischi da interferenza, sulle norme di legge e regole di comportamento e controllo definite da Cedacri;
- segnalare tempestivamente alle strutture individuate eventuali segnali ed eventi di rischio e pericolo.

Con particolare riferimento alla **verifica dei requisiti del personale prima dell'affidamento di compiti specifici**

È opportuno che prima di attribuire una qualsiasi mansione al lavoratore vengano verificati i requisiti tecnici (cfr. l'Attività sensibile: "Formazione del personale generale e specifica"), e sanitari, tenuto conto di quanto evidenziato in fase di valutazione dei rischi, sulla base della quale è compilato il protocollo sanitario da parte del medico competente.

La verifica dell'idoneità sanitaria del lavoratore è svolta dal medico competente di Cedacri che, sulla base (i) delle indicazioni fornite dal datore di lavoro circa la mansione di impiego prevista (ii) della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle attività e (iii) di quanto previsto dal protocollo sanitario, rilascia il giudizio di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione. In ragione della tipologia dell'attività richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare, il medico competente definisce un protocollo di sorveglianza sanitaria a cui sottopone il lavoratore.

Con particolare riferimento alla **Formazione del personale generale e specifica:**

Tutto il personale (i) riceve opportune informazioni circa le corrette modalità di svolgimento dei propri incarichi, (ii) è formato e, nei casi previsti dalla normativa, (iii) addestrato¹¹. Di tale formazione e/o addestramento è prevista una verifica documentata. Le attività formative sono svolte con modalità variabili (ad es. formazione frontale, comunicazioni scritte, ecc.) definite da Cedacri e in base alla normativa vigente.

La scelta del che si occupa della formazione può essere vincolata da specifiche previsioni normative.

In tutti i casi le attività di informazione, formazione e addestramento sono documentate; la documentazione inerente alla formazione del personale è registrata ed è impiegata anche al fine dell'attribuzione di nuovi incarichi.

L'attività di formazione è svolta al fine di:

- garantire che i soggetti sotto il controllo dell'organizzazione siano competenti sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o esperienza;
- identificare le esigenze di formazione connesse allo svolgimento delle attività e fornire una formazione;
- valutare l'efficacia delle attività di formazione o di altre azioni eventualmente attuate, e mantenere le relative registrazioni;
- garantire che il personale prenda coscienza circa l'impatto del proprio lavoro, i corretti comportamenti da adottare, i propri ruoli e responsabilità.

Prima dell'attribuzione di una mansione al lavoratore è necessario verificarne i requisiti tecnici e sanitari, se riscontrati in sede di valutazione del rischio. Inoltre:

- la verifica dell'idoneità è svolta dal medico competente di Cedacri che, in ragione delle indicazioni fornite dal datore di lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle attività, verifica l'idoneità sanitaria del lavoratore;
- è garantita la tracciabilità delle verifiche svolte dal medico competente circa il possesso dei requisiti previsti dalla normativa e il supporto nel definire quali attività svolgere in caso di non conformità;
- è definita la documentazione sanitaria e di rischio da predisporre in accordo con la normativa vigente (es. cartella sanitaria);
- è garantita l'informazione dei lavoratori dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta degli stessi, il rilascio della copia della documentazione sanitaria.

Con particolare riferimento alla **Definizione degli ambienti di lavoro, aree a maggiore rischio e procedure di accesso:**

I luoghi di lavoro sono progettati anche nel rispetto dei principi ergonomici, di comfort e di benessere; sono sottoposti a regolare manutenzione affinché vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; sono assicurate adeguate condizioni igieniche.

¹¹ L'addestramento, previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., include istruzioni operative, dimostrazioni pratiche e, ove applicabile, esercitazioni sull'uso corretto di attrezzature, dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di emergenza (es. prevenzione incendi e lotta antincendio).

Eventuali aree a rischio specifico sono opportunamente segnalate e, se del caso, rese accessibili a soli soggetti adeguatamente formati e protetti.

Per tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti che possono avere impatti significativi in materia di salute e sicurezza sono previsti protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e modalità anche definite dai fabbricanti. Gli eventuali interventi specialistici sono condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che devono produrre i documenti necessari.

Con particolare riferimento alla **Gestione delle emergenze:**

La gestione delle emergenze è svolta attraverso specifici strumenti che:

- individuano gli scenari delle possibili emergenze;
- definiscono ruoli, responsabilità e misure per il controllo delle situazioni d'emergenza;
- individuano i provvedimenti idonei ad evitare rischi per la salute;
- definiscono tempi e modalità di svolgimento delle prove d'emergenza, per la verifica dell'efficacia dei piani di gestione delle emergenze, finalizzata ad assicurare la piena conoscenza da parte del personale delle corrette misure comportamentali e l'adozione di idonei strumenti di registrazione atti a dare evidenza degli esiti di dette prove e delle attività di verifica e di manutenzione dei presidi predisposti;
- definiscono le modalità di pianificazione ed esecuzione delle prove di emergenza;
- individuano, attraverso detti piani, i percorsi di esodo e le modalità di attuazione, da parte del personale, delle misure di segnalazione e di gestione delle emergenze;
- garantiscono che gli addetti agli interventi di emergenza, individuati tra il personale, siano in numero sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge;
- garantiscono la disponibilità e il mantenimento in efficienza di idonei sistemi per la lotta agli incendi scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente;
- garantiscono che i luoghi di lavoro siano progettati anche nel rispetto dei principi ergonomici, di comfort e di benessere; sono sottoposti a regolare manutenzione affinché vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; siano assicurate adeguate condizioni igieniche;
- garantiscono che eventuali aree a rischio specifico siano opportunamente segnalate e, se del caso, rese accessibili a soli soggetti adeguatamente formati e protetti;
- assicurano all'interno degli spazi operativi un'adeguata organizzazione delle attività produttive al fine di consentire la corretta esecuzione delle procedure di emergenza;
- prevedono le modalità di tenuta dei registri contenenti i riferimenti alle prove e simulazioni effettuate ed alle situazioni di emergenza verificatesi, al fine di consentire la valutazione dell'adeguatezza dei piani di risposta approntati e la tracciabilità delle azioni correttive attuate.

Con particolare riferimento alla **Comunicazione e Coinvolgimento del personale:**

Le procedure che regolamentano il coinvolgimento e la consultazione del personale definiscono le modalità di:

- comunicazione interna tra i vari livelli e funzioni dell'organizzazione;
- comunicazione con i fornitori ed altri visitatori presenti sul luogo di lavoro;
- ricevimento e risposta alle comunicazioni dalle parti esterne interessate;
- partecipazione dei lavoratori, anche a mezzo delle proprie rappresentanze, attraverso:
 - il loro coinvolgimento nell'identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure di tutela;
 - il loro coinvolgimento nelle indagini relative ad un incidente;
 - la loro consultazione quando vi siano cambiamenti che possano avere significatività in materia di Salute e Sicurezza.

Con particolare riferimento alla **Manutenzione di attrezzature, macchinari ed impianti:**

Le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza sono oggetto di registrazione.

In presenza di attrezzature ed impianti per i quali siano previsti, dalla legislazione vigente, periodici interventi di verifica per la cui esecuzione siano individuati specifici enti esterni (ad es. ARPA, ASL, Organismi Notificati, Organismi di Ispezione, ecc.), si provvede a stipulare con l'ente preposto uno specifico contratto di verifica; qualora l'ente preposto non eroghi il servizio con le tempistiche previste dalla normativa si procederà come segue:

- in caso di esistenza di ulteriori soggetti in possesso delle abilitazioni/autorizzazioni all'esecuzione degli interventi di verifica, si provvederà ad affidare loro l'incarico;
- in caso di assenza di soggetti alternativi si provvederà, a titolo di auto diagnosi, attraverso strutture tecniche esistenti sul mercato (ad es. imprese di manutenzione, società di ingegneria, ecc.).

Le attività di manutenzione sono condotte in maniera da:

- definire le modalità, le tempistiche e le responsabilità per la programmazione e lo svolgimento delle manutenzioni e delle verifiche periodiche, ove previste, di attrezzature, impianti e macchinari (individuati puntualmente in appositi protocolli/schede) ed il controllo periodico della loro efficienza;
- definire le modalità di registrazione delle manutenzioni effettuate e le relative responsabilità.

Con particolare riferimento all'**Attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti:**

Le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte previa valutazione dei requisiti di salute e sicurezza delle stesse tenendo conto anche delle considerazioni dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze.

Le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (ad es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, ecc.). Se previsto dalla normativa applicabile, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione.

Prima dell'utilizzo di nuove attrezzature, macchinari o impianti il lavoratore incaricato dovrà essere opportunamente formato e/o addestrato.

Le attività di acquisto sono svolte con lo scopo di:

- definire i criteri e le modalità per la qualificazione e la verifica dei requisiti dei fornitori;
- definire le modalità per la verifica della conformità delle attrezzature, impianti e macchinari da acquistare alle normative vigenti (ad es. marcatura CE), nonché i criteri e le modalità per la valutazione dei requisiti di accettabilità;
- prevedere, qualora applicabili, le modalità di esecuzione dei controlli in accettazione, degli esami iniziali e delle omologazioni necessarie alla messa in esercizio.

Nel caso di acquisti di servizi, anche di natura intellettuale (ad es. acquisto di servizi di progettazione da rendersi a favore di Cedacri o di eventuali clienti), Cedacri subordina l'attività di affidamento alla verifica preliminare delle competenze dei propri fornitori anche sulla base della sussistenza di esperienze pregresse ed eventuali requisiti cogenti (ad es. iscrizione ad albi professionali). Cedacri svolge il controllo del loro operato attraverso le modalità previste dalla normativa interna. Qualora le attività condotte da detti soggetti possano avere impatti sull'esposizione a rischi per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, Cedacri attiva preventivamente, tra le altre, le misure di controllo definite ai fini della valutazione dei rischi.

Con particolare riferimento all'**Affidamento di lavorazioni a soggetti esterni:**

Le attività in appalto e le prestazioni d'opera sono disciplinate dall'art. 26 e dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

Il soggetto che svolge le attività deve possedere idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA. Esso dovrà dimostrare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del proprio personale, anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Se necessario, il soggetto esecutore deve inoltre presentare all'INAIL apposita denuncia per le eventuali variazioni totali o parziali dell'attività già assicurata (in ragione della tipologia di intervento richiesto e sulla base delle informazioni fornite da Cedacri).

La società esecutrice, nei casi previsti dalla legge, al termine degli interventi deve rilasciare la dichiarazione di conformità alle regole dell'arte.

Con particolare riferimento a fornitori, installatori e manutentori esterni di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza e attrezzature di lavoro da realizzarsi o installare all'interno di pertinenze poste sotto la responsabilità giuridica del datore di lavoro Cedacri, sono attuati specifici presidi di controllo che prevedono:

- procedure di verifica dei fornitori che tengono conto anche del rispetto da parte degli stessi e dei loro lavoratori delle procedure di sicurezza;
- sottoscrizione di un contratto che preveda la definizione dell'ambito di intervento e degli impatti dello stesso;
- definizione degli accessi e delle attività esercitate sul sito da parte dei terzi, con valutazione specifica dei rischi interferenti legati alla loro presenza e relativa redazione della prevista documentazione di coordinamento (ad es. DUVRI, PSC) sottoscritta da tutti i soggetti esterni coinvolti e prontamente adeguata in caso di variazioni nei presupposti dell'intervento;

- clausole contrattuali in merito ad eventuali inadempimenti di lavoratori di terzi presso i siti aziendali relativamente alle tematiche sicurezza, che prevedano l'attivazione di segnalazioni apposite e l'applicazione di penali;
- sistemi di rilevamento presenze di lavoratori terzi presso il sito aziendale e di controllo sulle ore di lavoro effettivamente svolte e sul rispetto dei principi di sicurezza aziendali, come integrati eventualmente dai contratti;
- formalizzazione e tracciabilità del controllo da parte dei dirigenti e del datore di lavoro del rispetto dei presidi di controllo sin qui elencati.

18 PARTE SPECIALE IX – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies del Decreto)

18.1 Aree sensibili

Cedacri ha individuato, per la parte speciale *de quo*, le seguenti Aree Sensibili:

- gestione della fiscalità;
- gestione delle attività di tesoreria;
- gestione delle operazioni straordinarie;
- gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi (incluse consulenze professionali);
- rapporti infragruppo;
- stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela.

18.2 Reati applicabili

I reati potenzialmente rilevanti realizzabili nell'ambito delle Aree Sensibili sopra identificate, di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001, sono:

- ricettazione (art. 648 c.p.) – art. 25-octies Decreto;
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.) – art. 25-octies Decreto;
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) – art. 25-octies Decreto;
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) – art. 25-octies Decreto.

18.2.1 Premessa: il reato di autoriciclaggio

La Legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha previsto una serie di disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero, nonché il reato di autoriciclaggio con l'inserimento nel codice penale dell'art. 648 ter.1. Quest'ultima fattispecie mira a contrastare il consolidamento di una precedente situazione di illiceità determinata dalla commissione di un reato, a cui si associa lo scopo di impedire la circolazione di denaro o di beni di provenienza illecita in un contesto legittimo d'impresa che renderebbe infruttuoso lo svolgimento delle indagini sulla provenienza delittuosa degli stessi.

Affinché l'“autoriciclaggio” si perfezioni, è necessario che ad un “reato presupposto”, che generi un “profitto” segua il “reato fine”, consistente nel reimpiegare tali proventi in attività d'impresa, con modalità idonee ad ostacolare la provenienza delittuosa dello stesso.

Cedacri ha individuato alcune Attività Sensibili e/o prodromiche per la commissione del reato di autoriciclaggio prevedendo opportuni presidi di controllo.

18.3 Area sensibile “gestione della fiscalità”

Nell'ambito della gestione della fiscalità, si intende ricompresa la seguente Attività Sensibile:

- gestione degli aspetti fiscali e tributari e invio di dichiarazioni e comunicazioni previste dalla legge alla PA (es. INPS, Direzioni Provinciali del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza), anche mediante soggetti terzi.

18.3.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri coinvolte devono attenersi ai principi di controllo e comportamento previsti al par. 10.13.1 della Parte Speciale I “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” e al par. 24.3 della Parte Speciale XV “Reati Tributari”.

18.4 Area sensibile “gestione delle attività di tesoreria”

Attività Sensibile

- La gestione dei flussi monetari e finanziari, in entrata e in uscita, e della piccola cassa rientra nell'ambito dell'attività di gestione della tesoreria.

18.4.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri coinvolte devono attenersi ai principi di controllo e comportamento previsti al par. 10.12.1 della Parte Speciale I intitolata “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” nonché ai principi di controllo e di comportamento di seguito elencati:

- esecuzione di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli, in particolare, devono avere ad oggetto:
 - la sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.);
 - gli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e degli istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese);
 - eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;

18.5 Area sensibile “gestione delle operazioni straordinarie”

Nell’ambito della gestione delle operazioni straordinarie si intende ricompresa la seguente Attività Sensibile:

- Le acquisizioni, i conferimenti di rami d'azienda, le fusioni, le scissioni e le trasformazioni rientrano nell’ambito delle operazioni straordinarie.

18.5.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri coinvolte devono attenersi ai principi di controllo e comportamento previsti par. 14.10.1 della Parte Speciale V intitolata “*Reati Societari*” nonché ai principi di controllo e comportamento di seguito elencati:

- ogni operazione straordinaria dovrà essere approvata dal Consiglio d’Amministrazione;
- la funzione proponente l’operazione (o comunque competente in base alle procedure aziendali), dovrà predisporre idonea documentazione a supporto dell’operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare volta a illustrare i contenuti, l’interesse sottostante e le finalità strategiche dell’operazione;
- ove richiesto, la società di revisione e il collegio sindacale dovranno esprimere motivato parere sull’operazione;
- qualora dovessero essere coinvolti consulenti esterni, Cedacri dovrà comunicare il Codice Etico, il Codice di Comportamento e il presente Modello, chiedendone il rispetto attraverso opportune clausole contrattuali;
- in ogni caso:
 - dovranno essere preventivamente svolti sulla controparte idonei accertamenti volti a verificare l’identità, la sede, la natura giuridica della controparte; e
 - dovrà essere acquisita una dichiarazione della stessa controparte in merito alla insussistenza, in capo agli propri amministratori, ai procuratori, e ai legali rappresentanti e/o soci della controparte, (1) di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 D.Lgs. 159/2011¹², (2) di condanne definitive o di procedimenti penali ai sensi del Decreto, nonché (3) di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le proprie scelte e i propri indirizzi;
- la funzione competente dovrà verificare preliminarmente la completezza, l’inerenza e la correttezza della documentazione di supporto dell’operazione ai fini della gestione contabile della stessa.

¹² Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera (comma 2 art 67 D.Lgs. 159/2011).

18.6 Area sensibile “gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi (incluse consulenze professionali)”

La selezione, la valutazione e la gestione dei fornitori di beni e servizi, anche con riguardo ai rapporti infragruppo rientra nell’ambito della gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi (ivi incluse le consulenze professionali).

18.6.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri coinvolte devono attenersi ai principi di controllo e comportamento previsti al par. 10.8.1 della Parte Speciale I intitolata “*Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*” e ai principi di controllo e comportamento di seguito elencati:

- individuazione degli indicatori di anomalia per identificare eventuali transazioni “a rischio” o “sospette” con le controparti, sulla base del:
 - **profilo soggettivo della controparte** (ad es. esistenza di precedenti penali, reputazione opinabile, ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);
 - **comportamento della controparte** (ad es. comportamenti ambigui, mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli);
 - **dislocazione territoriale della controparte** (ad es. transazioni effettuate in paesi off-shore);
 - **profilo economico-patrimoniale dell’operazione** (ad es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, e dislocazione geografica);
 - **caratteristiche e finalità dell’operazione** (ad es. uso di prestanomi, modifiche delle condizioni contrattuali standard, finalità dell’operazione).

18.7 Area sensibile “rapporti infragruppo”

La gestione dei rapporti infragruppo (es. transazioni economiche, accordi contrattuali intercompany, service IT/amministrativi; acquisti, HR) rientra nell’ambito dei rapporti infragruppo.

18.7.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri coinvolte devono attenersi ai principi di controllo e comportamento di seguito elencati:

- esecuzione di controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento alle operazioni infragruppo;

- Formalizzazione dei rapporti infragruppo in appositi contratti di service, redatti secondo termini e condizioni standard e debitamente autorizzati.
- aggiornamento periodico di tali contratti con indicazione specifica della prestazione e del compenso. Eventuali deviazioni da tali termini e condizioni saranno valutati dalla funzione legale prima della sottoscrizione del relativo contratto;
- definizione delle responsabilità e delle modalità operative per quanto riguarda il monitoraggio dei rapporti infragruppo (il che comprende la riconciliazione periodica dei conti infragruppo nonché la conferma degli stessi con la controparte interessata).

18.8 Area sensibile “stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela”

Nell’ambito della stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela, si intendono ricomprese le seguenti attività:

- instaurazione e gestione delle relazioni commerciali con la clientela (sviluppo commerciale, gestione dei rapporti precontrattuali, perfezionamento, gestione dei contratti e after sales);
- gestione delle attività funzionali alla partecipazione a gare d'appalto pubbliche o private.

18.8.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri coinvolte devono attenersi ai principi di controllo e comportamento previsti al par. 10.5.1 della Parte Speciale I intitolata “*Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*” e al par. 18.7.1 “Principi di controllo e comportamento specifici” relativi all’ Area sensibile “gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi (incluse consulenze professionali)”.

19 PARTE SPECIALE X – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 del decreto)

19.1 Aree sensibili

Cedacri ha individuato, per la parte speciale *de quo*, le seguenti Aree Sensibili:

- La gestione delle attività di tesoreria rientra tra le “Aree Sensibili” rilevanti ai fini della presente Parte Speciale X.

19.2 Reati applicabili

I reati potenzialmente rilevanti nell’ambito dell’Area Sensibile sopra identificata sono i seguenti:

- indebita utilizzazione e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (articolo 493-ter c.p.). Tale reato si perfeziona mediante la condotta di chi, al fine di trarre profitto per sé o per altri, utilizza indebitamente, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abilita al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

19.3 Area sensibile “gestione dell’attività di tesoreria”

La gestione dei flussi monetari e finanziari, in entrata e in uscita, e della piccola cassa rientra nell’ambito della gestione dell’attività di tesoreria.

19.3.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri coinvolte devono attenersi ai principi di controllo e comportamento previsti nel par. 10.12.1. della Parte Speciale I intitolata “*Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*”:

- le carte di credito in uso devono essere esclusivamente destinate a coprire le spese di viaggio e di trasferta sostenute dal dipendente, nonché all’acquisto di beni/servizi di piccola entità, necessari al quotidiano andamento;

- monitoraggio delle normative relative ai limiti di compensazione e di utilizzo dei canali telematici richiesti a livello normativo per effettuare le compensazioni;
- non è consentito alcun utilizzo diverso rispetto a quello dichiarato in sede di consegna delle carte di credito (l'utilizzo improprio dello strumento di pagamento comporta la revoca, da parte di Cedacri, della carta di credito assegnata);
- le operazioni che comportano l'utilizzo della carta di credito devono avere una causale espressa e devono essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- l'ammontare delle spese sostenute, evidenziate negli estratti conto periodici, deve essere rendicontato periodicamente all'Ufficio competente che, verificatane la conformità, lo ratifica ponendolo definitivamente a carico di Cedacri.

20 PARTE SPECIALE XI – Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore (Art. 25-Novies del Decreto)

20.1 Aree sensibili

Lo sviluppo e la gestione del portfolio clienti full (Full Outsourcing, Facility Management, System Integration, BPaaS, Prodotti Finance) rientra tra le “Aree Sensibili” rilevanti ai fini della presente Parte Speciale XI.

20.2 Reati applicabili

I reati potenzialmente rilevanti nell'ambito Aree dell'Area Sensibile sopra identificata sono i seguenti:

- abusiva duplicazione per trarne profitto di programmi per elaboratore (articolo 171-bis, L. 22 aprile 1941, n. 633). Tale reato si perfeziona mediante la condotta di chi:
 - abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dal Cedacri italiana degli autori e editori (SIAE);
 - utilizza qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di protezioni di un software;
 - al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

20.3 Area sensibile “Gestione e utilizzo dei sistemi informativi, degli asset IT, del patrimonio informativo aziendale e attività correlate”

Lo sviluppo e la gestione del portfolio clienti full (Full Outsourcing, Facility Management, System Integration, BPaaS, Prodotti Finance) rientra nell'ambito della gestione dell'utilizzo di sistemi informativi, degli asset IT, del patrimonio informativo aziendale e delle attività correlate.

20.3.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri coinvolte devono attenersi ai principi di controllo e comportamento previsti al par. 11.3.1 della Parte Speciale II intitolata “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”.

A tal fine,

- si prevede inoltre la rimozione di ogni file o applicazione che possa violare i diritti di autore o che sia ritenuto pericoloso per la sicurezza, sugli strumenti in uso al personale e sulle unità di rete.

21 PARTE SPECIALE XII – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies del Decreto)

21.1 Aree sensibili

La gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi rientra tra le “Aree Sensibili” rilevanti ai fini della presente Parte Speciale XII.

21.2 Reati applicabili

Aree Sensibili I reati potenzialmente rilevanti nell'ambito dell'Area Sensibile sopra identificata sono i seguenti:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria. Tale reato, previsto dall'articolo 377-bis c.p., si perfeziona mediante la condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

La legge riconosce la facoltà di non rispondere a favore:

- dell'indagato e dell'imputato;
- dell'indagato e dell'imputato in un procedimento connesso o collegato;
- dei prossimi congiunti dell'imputato quando non abbiano presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto non siano stati offesi dal reato;
- dei testimoni, che non possono essere obbligati a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una loro responsabilità penale.

21.3 Area sensibile “gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi”

Nell'ambito della gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, si intendono ricomprese le seguenti Attività Sensibili:

- gestione dei flussi monetari e finanziari, in entrata e in uscita, e della piccola cassa;

- gestione dei contenziosi giudiziali (rapporti con Autorità Giudiziaria) e stragiudiziali (es. gestione del credito e del contenzioso con parte terza, transazioni), anche tramite soggetti terzi/consulenti.

21.3.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri coinvolte devono attenersi ai principi di controllo e comportamento previsti al par. 10.9.1. della Parte Speciale I intitolata “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

22 PARTE SPECIALE XIII – Reati Ambientali (Art. 25-undecies del Decreto)

22.1 Aree sensibili

- La gestione degli adempimenti in materia di tutela ambientale rientra tra le “Aree Sensibili” rilevanti ai fini della presente Parte Speciale XII.

Si precisa che, ai fini della presente parte speciale, sono escluse le attività sensibili relative alla gestione degli adempimenti e delle relazioni con la Pubblica Amministrazione e alla gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi, per le quali si rimanda rispettivamente alle relative aree sensibili “gestione degli adempimenti e delle relazioni con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza” e “gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi” previsti nella parte speciale I “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

22.2 Reati applicabili

I reati potenzialmente rilevanti realizzabili nell’ambito delle Aree Sensibili sopra identificate sono i seguenti:

- scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5, parte terza, TUA (articolo 137 del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152);
- scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, c.11 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aeromobili (articolo 137, c.13 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (articolo 256, c.1 D.Lgs. 152/2006);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (articolo 256, c.3 D. Lgs. 152/2006)
- miscelazione di rifiuti pericolosi (articolo 256, c.5 D. Lgs. 152/2006);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (articolo 256, c.6 D. Lgs. 152/2006);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (articolo 257, c.1 D. Lgs. 152/2006)
- inquinamento, provocato da sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (articolo 257, c.2 D. Lgs. 152/2006);

- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258, c.4, secondo periodo, D. Lgs. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (articolo 259, c.1 D. Lgs. 152/2006);
- inquinamento ambientale (articolo 452 bis c.p.);
- disastro ambientale (articolo 452 quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (articolo 452 quinquies c.p.);
- circostanze aggravanti (articolo 452 octies c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452 quaterdecies c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (articolo 452 quaterdecies c.p.);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (articolo 260 bis, c.6 D. Lgs. 152/2006);
- uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (articolo 260 bis, c.7 D. Lgs. 152/2006);
- omissione o alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione da parte del trasportatore (articolo 260 bis, c.8 D. Lgs. 152/2006).

22.3 Area sensibile “gestione degli adempimenti in materia di tutela ambientale”

Nell'ambito della gestione degli adempimenti in materia di tutela ambientale, si intendono ricompresi gli adempimenti in materia di tutela ambientale previsti dalla normativa *pro tempore* vigente (in particolare, Testo Unico Ambientale, *i.e.* D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche).

Cedacri ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati ambientali previsti dall'art. 25-*undecies* del Decreto:

- gestione rifiuti pericolosi e/o non pericolosi (inclusi quelli derivanti da sostituzioni/riparazioni conseguenti ad attività di assistenza tecnica/after sales);
- gestione sedi ufficio (compresa la dismissione dei pc, stampanti e accessori) e manutenzione degli immobili.

22.3.1 Principi di controllo e comportamento generali e specifici

Le Persone di Cedacri coinvolte devono attenersi ai principi di controllo e comportamento di carattere generale seguito elencati:

- sia adottato un sistema formalizzato di procedure per la gestione ambientale;
- sia adottato un sistema di formale attribuzione delle responsabilità tramite deleghe e procure formalmente accettate con riferimento ai soggetti responsabili di attività aventi potenziali impatti sull'ambiente;
- sia adottato un sistema formalizzato di controllo, verifica e aggiornamento dell'applicazione della normativa e delle prescrizioni applicabili in materia ambientale.

Con particolare riferimento alle attività riguardanti alla **gestione rifiuti pericolosi e/o non pericolosi (inclusi quelli derivanti da sostituzioni/riparazioni conseguenti ad attività di assistenza tecnica/after sales)** i protocolli prevedono che:

- sia garantita la corretta caratterizzazione e classificazione dei rifiuti;
- sia prevista la differenziazione dei rifiuti al fine di prevenire ogni illecita miscelazione;
- sia garantita la corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti;
- sia verificata la congruità del rifiuto prodotto con la qualificazione CER dello stesso, anche qualora il servizio sia eseguito da laboratori terzi;
- sia verificato, nel caso di trasporto eseguito da soggetti terzi, del rispetto delle necessarie prescrizioni autorizzative;
- sia verificata la corretta gestione degli adempimenti necessari al trasporto dei rifiuti dal momento della consegna al trasportatore fino al conferimento finale allo smaltitore (gestione dei formulari e dei registri carico/scarico);
- sia verificata la corretta tenuta della documentazione relativa allo smaltimento (ad es. registri, formulari, documentazione analitica di accompagnamento, ecc.), nonché la congruità dei quantitativi inviati a smaltimento con quelli rappresentati nella documentazione resa;
- sia verificata, attraverso documento e/o procedura, l'idoneità dei fornitori abilitati allo smaltimento, stoccaggio e trasporto dei rifiuti speciali/pericolosi, la quale prevede l'appartenenza del fornitore all'albo nazionale;
- sia previsto il controllo e il monitoraggio degli scarichi per evitare eventuali fenomeni di inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee derivante dalla non corretta gestione degli scarichi medesimi;
- siano comunicati eventuali superamenti delle concentrazioni di inquinanti e/o di eventuali sversamenti al responsabile della compliance ambientale;
- sia verificata la disponibilità e la corretta archiviazione della documentazione relativa.

Con specifico riferimento ai contratti con i fornitori incaricati di effettuare lo smaltimento dei rifiuti, gli stessi devono prevedere che:

- il fornitore sia formalmente identificato quale responsabile della raccolta, del trasporto, del recupero e dello smaltimento dei rifiuti prodotti da Cedacri;
- il fornitore si impegni a dare comunicazione al Cedacri circa l'avvenuto trasporto, il luogo e le modalità di smaltimento dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente in materia

ambientale; il trasportatore è tenuto a restituire copia del formulario, entro le tempistiche definite dalla legge, datata, numerata e controfirmata dal destinatario.

Con particolare riferimento alle attività riguardanti la **gestione sedi ufficio (compresa la dismissione dei PC, stampanti e accessori) e manutenzione degli immobili**, i protocolli prevedono che:

- siano effettuate le previste comunicazioni a seguito dell'accadimento di emergenze ambientali che abbiano determinato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee;
- sia valutato l'impatto ambientale conseguente a modifiche strutturali o organizzative riguardanti le sedi operative;
- siano previste idonee modalità di gestione delle emergenze;
- siano monitorate le prestazioni riferite a scarichi, emissioni e produzione di rifiuti;
- siano definite le modalità di gestione e comunicazione alle autorità competenti di eventuali superamenti dei limiti normativi applicabili;
- sia previsto il rispetto, nello svolgimento delle attività di manutenzione, delle procedure emesse in materia ambientale, in particolare di gestione dei rifiuti, degli scarichi, della protezione del suolo e del sottosuolo da eventi inquinanti, delle emissioni in atmosfera e, infine della corretta gestione degli impianti contenenti gas ozono lesivi;
- sia garantita la tracciabilità e la disponibilità della documentazione relativa alle attività di manutenzione eseguite;
- siano comunicate le risultanze dei monitoraggi/campionamenti al responsabile della Funzione competente;
- siano definite idonee misure di intervento manutentivo d'urgenza volto a contenere l'inquinamento a fronte del verificarsi di emergenze ambientali;
- sia eseguito il censimento degli asset contenenti sostanze lesive dell'ozono e la definizione del relativo piano dei controlli manutentivi e/o di cessazione dell'utilizzo e dismissione dell'asset, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

23 PARTE SPECIALE XIV – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies del Decreto)

23.1 Aree sensibili

- Aree Sensibili La selezione, l'assunzione e la gestione del personale nonché gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi (incluse consulenze professionali) rientrano tra le "Aree Sensibili" rilevanti ai fini della presente Parte Speciale XII.

23.1 Reati applicabili

La presente parte speciale si riferisce alle fattispecie di reato, disciplinate dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/2001, realizzabili nell'ambito delle aree sensibili sopra identificate.

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile a Cedacri il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286) si perfeziona mediante la condotta di chi, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato se i lavoratori occupati sono (alternativamente):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p., cioè esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

23.1 Area sensibile "selezione, assunzione e gestione del personale"

La gestione delle attività di ricerca, selezione e assunzione del personale (con particolare riferimento alla fase di assunzione) rientra nell'ambito della selezione, assunzione e gestione del personale.

23.1.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri coinvolte devono attenersi ai principi di controllo e comportamento previsti al par. 10.6.1. della Parte Speciale I intitolata “*Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*”.

A tal fine, i protocolli prevedono che:

- in fase di assunzione, la U.O. competente raccolga dal candidato, ove necessario, copia del regolare permesso di soggiorno, del quale verifichi la scadenza al fine di monitorarne la validità durante il prosieguo del rapporto di lavoro;
- la documentazione sia conservata, a opera del Responsabile della U.O. competente, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell’intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

23.2 Area sensibile “gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi (incluse consulenze professionali)”

La selezione, valutazione e gestione dei fornitori di beni e servizi, anche con riguardo ai rapporti infragruppo rientra nell’ambito della gestione delle procure di approvvigionamento di beni e servizi (incluse consulenze professionali).

23.2.1 Principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri coinvolte devono attenersi ai principi di controllo e comportamento previsti al par. 10.8.1. della Parte Speciale I intitolata “*Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*”.

A tal fine, i protocolli prevedono che:

- sia verificata la sussistenza dei requisiti normativi di regolarità della controparte tramite la consegna della documentazione prevista dalla legge (ad es. documento unico di regolarità contributiva-DURC);
- sia prevista contrattualmente la possibilità, per Cedacri, di effettuare verifiche sul personale impiegato dalla controparte.

24 PARTE SPECIALE XV – REATI TRIBUTARI (Art. 25- quinquiesdecies del Decreto)

24.1 Aree sensibili

I reati oggetto della presente Parte Speciale sono caratterizzati da una connaturata trasversalità dato che possono attingere, potenzialmente, diverse Aree Sensibili.

Con specifico riferimento alla parte speciale *de quo*, Cedacri ha individuato le seguenti Aree Sensibili:

- gestione della fiscalità;
- gestione della contabilità e dell'informativa periodica;
- gestione degli adempimenti e delle relazioni con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza;
- gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi (incluse consulenze professionali);
- stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela;
- gestione delle attività di tesoreria;
- gestione delle operazioni straordinarie;
- rapporti infragruppo;
- selezione, assunzione e gestione del personale;
- gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni.

24.2 Reati applicabili

I reati potenzialmente rilevanti realizzabili nell'ambito delle Aree Sensibili sopra identificate sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'articolo 2, comma 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (di cui all'articolo 3, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (articolo 4 D.Lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (articolo 5 D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'articolo 8, comma 2, D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (di cui all'articolo 10, D.Lgs. 74/2000);

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto (di cui all'articolo 11, D.Lgs. 74/2000).

24.3 Aree sensibili e principi di controllo e comportamento specifici

Le Persone di Cedacri coinvolte devono attenersi, oltre ai divieti generali riportati al termine del presente paragrafo, ai principi di controllo e comportamento previsti dalla:

- Parte Speciale I intitolata “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, per le aree sensibili inerenti a:
 - gestione degli adempimenti e delle relazioni con la pubblica amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza;
 - gestione della fiscalità;
 - gestione delle attività di tesoreria;
 - selezione, assunzione e gestione del personale (con specifico riferimento all'attività sensibile “gestione delle trasferte e dei rimborsi spesa”);
 - stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela;
 - gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi (incluse consulenze professionali);
 - gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni.
- Parte Speciale V intitolata “Reati Societari incluso la corruzione tra privati”, per le aree sensibili inerenti a:
 - gestione della contabilità e dell'informativa periodica;
 - gestione della fiscalità;
 - gestione delle operazioni straordinarie;
 - stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela;
 - gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni.;
 - selezione, assunzione e gestione del personale (con specifico riferimento all'Attività Sensibile “gestione delle trasferte e dei rimborsi spesa”);
 - gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi (incluse consulenze professionali).
- Parte Speciale IX intitolata “Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico”, con riguardo alle Aree Sensibili di:
 - gestione delle attività di tesoreria;
 - gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi (incluse consulenze professionali);
 - gestione della fiscalità;
 - rapporti infragruppo;
 - gestione delle operazioni straordinarie;

- stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela.

Le Persone di Cedacri sono chiamate a rispettare le disposizioni normative *pro tempore* vigente.

Al riguardo, nell'ambito della propria operatività, alle Persone di Cedacri è fatto divieto di:

- indicare, nell'ambito delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- indicare, nell'ambito delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, consentendo a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- occultare o distruggere in tutto o in parte scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, sottraendosi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, ottenendo per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

25 Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

Oltre a quanto espressamente previsto dai protocolli di controllo definiti nell'ambito di ciascuna Parte Speciale, i Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le informazioni indicate nelle procedure o negli altri strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità ivi previste.

26 Elenco allegati

- Allegato A – Elenco reati ex. D.Lgs. 231/2001 - Reati applicabili ai processi e alle attività sensibili

Allegato A - Elenco reati ex. D.Lgs. 231/2001 - Reati applicabili ai processi e alle attività sensibili

SOMMARIO

Allegato A - Elenco reati ex. D.Lgs. 231/2001 - Reati applicabili ai processi e alle attività sensibili	134
ALLEGATO A – Elenco dei reati presupposto applicabili	136
Sezione A: Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 Decreto)	137
A.1 Premessa	137
A.2 Fattispecie di reati applicabili	138
Sezione B: Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)	142
B.1 Fattispecie di reati applicabili	142
Sezione C: Delitti di criminalità organizzata e Reati Transnazionali (art. 24-ter del Decreto e art. 10 L. 146/2006)	145
C.1 Premessa	145
C.2 Reati Applicabili	146
Sezione D: Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 del Decreto)	147
D.1 Fattispecie di reati applicabili	147
Sezione E: Reati societari, inclusa la corruzione tra privati e l'istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter del Decreto)	148
E.1 Fattispecie di reati applicabili	148
Sezione F: Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater del Decreto)	151
F.1 Fattispecie di reati applicabili	151
Sezione G: Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)	152
F.1 Fattispecie di reati applicabili	152
Sezione H: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime per violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (art. 25-septies del Decreto)	153
H.1 Fattispecie di reati applicabili	153
Sezione I: Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)	154
I.1 Fattispecie di reati applicabili	154
Sezione L: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 del Decreto)	155
L.1 Fattispecie di reati applicabili	155

Sezione M: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)	156
M.1 Fattispecie di reati applicabili.....	156
Sezione N: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)	158
N.1 Fattispecie di reati applicabili	158
N.2 Attività sensibili e prevenzione	158
Sezione O: Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto).....	159
O.1 Fattispecie di reati applicabili	159
P.1 Fattispecie di reati applicabili	161
Sezione Q: Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)	162
Q.1 Fattispecie di reati applicabili	162

ALLEGATO A – Elenco dei reati presupposto applicabili

Sezione A: Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 Decreto)

A.1 Premessa

Il concetto di Pubblica Amministrazione in diritto penale viene inteso in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'attività – in senso tecnico – amministrativa, ma anche di quella legislativa e giudiziaria. Viene quindi tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione ai fini del diritto penale sono coloro che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alla funzione legislativa (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, Comuni, ecc.), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle Authority, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

- **potere autoritativo**, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. "potere d'imperio", che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- **potere certificativo**, cioè il potere del certificatore di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per pubblico servizio si intendono attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio sono denominati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, il personale di vigilanza della ASL, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici, i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L'incaricato di pubblico servizio svolge invece le attività attinenti alla cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere considerati incaricati di pubblico servizio i Dipendenti del SSN, gli addetti all'ufficio cassa di un ente pubblico, i Dipendenti di enti ospedalieri, dell'ASL, dell'INAIL, dell'INPS, i Dipendenti di aziende energetiche municipali, banche, uffici postali, uffici doganali, i membri dei consigli comunali, i Dipendenti delle Ferrovie dello Stato, dell'ENI e di concessionari autostradali.

A.2 Fattispecie di reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerate applicabili alla Società le disposizioni concernenti i seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione e l'amministrazione della Giustizia:

- a) Malversazione di erogazioni pubbliche**, di cui all'art. 316-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste;
- b) Indebita percezione di erogazioni pubbliche**, di cui all'art. 316-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;

- c) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee**, di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1 c.p. e costituito dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità, se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, n. 5, se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altra identificazione;
- d) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**, di cui all'art. 640-bis c.p. e costituito dalla stessa condotta di cui al punto precedente, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
- e) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico**, di cui all'art. 640-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico, o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé, o ad altri, un ingiusto profitto, con danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- f) Concussione**, di cui all'art. 317 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;
- g) Corruzione per l'esercizio della funzione**, di cui all'art. 318 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa;
- h) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**, di cui all'art. 319 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa;
- i) Corruzione in atti giudiziari**, di cui all'art. 319-ter c.p. e costituito dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo;
- j) Induzione indebita a dare o promettere utilità**, di cui all'art. 319-quater c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché dalla condotta di colui che dà o promette il denaro o altra utilità;

k) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, di cui all'art. 320 c.p., e costituito dalle condotte di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commesse dall'incaricato di un pubblico servizio;

ai sensi dell'art. 321 c.p. (pene per il corruttore), le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità;

l) Istigazione alla corruzione, promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, o per indurre lo stesso a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, nonché dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p.;

m) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, di cui all'art. 322-bis c.p., in base al quale le disposizioni di cui agli artt. 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, e 323 c.p. si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358).
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali

Le disposizioni di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità sono dati, offerti o promessi:

- alle persone indicate nel primo comma dell'art. 322-bis c.p.;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma dell'art. 322-bis c.p. sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi;

- n) Traffico di influenze illecite** di cui all'art. 346-bis, per il quale chiunque,, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.
- o) Indebita destinazione di denaro o cose mobili di cui all'art. 314-bis**, per il quale, fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

Sezione B: Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

B.1 Fattispecie di reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- a) Documenti informatici**, previsto dall'art. 491-bis c.p. e costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un "documento informatico avente efficacia probatoria", ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice. Per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (tale delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all'interno del Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale ai documenti informatici aventi efficacia probatoria);
- b) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**, previsto dall'art. 615-ter c.p. e costituito dalla condotta di chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- c) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici**, previsto dall'art. 615-quater c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- d) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**, previsto dall'art. 617-quater c.p., e che punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni;
- e) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**, previsto dall'art. 617-quinquies c.p., e che punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;

telematiche, previsto dall'art. 617-quinquies c.p., e che sanziona la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico

- f) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**, previsto dall'art. 635-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- g) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**, previsto dall'art. 635-ter c.p. e costituito dalla condotta di commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico;
- h) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**, previsto dall'art. 635-quater c.p. e costituito dalla condotta di chi, p., qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- i) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse**, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento;
- j) Frode informatica del certificatore di firma elettronica**, previsto dall'art. 640-quinquies c.p. e costituito dalla condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato;
- k) Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**, previsto dall'art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 e costituito dalla condotta chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.
- l) Estorsione**, previsto dall'art. 629, comma 3 c.p. e costituito dalla condotta di chi mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-

quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno,

Sezione C: Delitti di criminalità organizzata e Reati Transnazionali (art. 24-ter del Decreto e art. 10 L. 146/2006)

C.1 Premessa

I delitti di cui all'art. 24-ter del Decreto e di cui all'art. 10, L. 146/2006 non sembrano poter essere ricollegati a specifiche attività svolte in concreto dalla Società. Inoltre, va evidenziato che:

- tali delitti hanno natura, per ampia parte, di reati associativi (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso anche straniera) o fortemente collegati a reati associativi (scambio elettorale politico-mafioso, delitti commessi avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso), che puniscono perciò anche solo l'accordo di più persone volto alla commissione di un numero e di un tipo indeterminato di delitti;
- i reati associativi, essendo per definizione costituiti dall'accordo volto alla commissione di qualunque delitto, estendono il novero dei reati presupposto ad un numero indeterminato di figure criminose, per cui qualsiasi attività svolta dalla Società potrebbe comportare la commissione di un delitto – e la conseguente responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 – tramite un'associazione per delinquere.

Sebbene, però, tali reati risultino essere, come detto sin qui, non riconducibili a specifiche attività concretamente svolte dalla Società, gli stessi possono essere astrattamente commessi tanto da soggetti apicali che da subordinati. Con riferimento a tale aspetto, assume rilevanza il sistema di prevenzione già in essere nella Società.

Si è infatti ritenuto che, per la prevenzione di detti reati, possano svolgere un'adeguata funzione preventiva i presidi di Corporate Governance già in essere, nonché i principi presenti nel Codice Etico, che costituiscono lo strumento più adeguato per reati come l'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., per l'impossibilità di inquadrare all'interno di uno specifico sistema di controlli il numero pressoché infinito di comportamenti che potrebbero essere commessi mediante il vincolo associativo.

C.2 Reati Applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati di criminalità organizzata e reati transnazionali:

- a) Associazione per delinquere**, previsto dall'art. 416 c.p. e che punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, nonché coloro che vi partecipano;
- b) Associazione di tipo mafioso anche straniera**, previsto dall' art. 416-bis c.p. e che punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso;
- c) Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previsti dall'articolo 416-bis c.p.**, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- d) Favoreggiamento personale**, previsti dall'art 378 c.p. e punisce chi, dopo un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Sezione D: Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 del Decreto)

D.1 Fattispecie di reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

- a) Illecita concorrenza con minaccia o violenza**, previsto dall'art. 513 bis c.p. e costituita dalla condotta di chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia;
- b) Frode nell'esercizio del commercio** previsto dall'art. 515 c.p. e costituita dalla condotta di chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;

Sezione E: Reati societari, inclusa la corruzione tra privati e l'istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter del Decreto)

E.1 Fattispecie di reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati configurabili rispetto alla Società i seguenti reati societari:

- a) **False comunicazioni sociali**, previste dall'art. 2621 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore;
- b) **Fatti di lieve entità**, previste dall'art. 2621-bis c.c. e costituita dalla condotta di chi commette i fatti previsti dall'art. 2621 c.c. in misura lieve, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta;
- c) **False comunicazioni sociali delle società quotate**, previste dall'art. 2622 c.c. e costituito dalla condotta amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
- d) **Impedito controllo**, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali;

- e) **Indebita restituzione dei conferimenti**, previsto dall'art. 2626 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli;
- f) **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**, previsto dall'art. 2627 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- g) **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**, previsto dall'art. 2628 c.c. e costituito dalla condotta amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge
- h) **Operazioni in pregiudizio dei creditori**, previsto dall'art. 2629 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori;
- i) **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi**, previsto dall'art. 2629-bis c.c., punisce l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998, della L. 12 agosto 1982, n. 576, o del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma
- j) **Formazione fittizia del capitale**, previsto dall'art. 2632 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;
- k) **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** previsto dall'art. 2633 c.c. e costituito dalla condotta dei liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- l) **Corruzione tra privati**, previsto dall'art. 2635, comma 3, c.c. e costituito dalla condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (nonché di coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di detti soggetti), di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non

dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;

- m) Istigazione alla corruzione tra privati**, previsto dall'art. 2635-bis c.c. e costituito dalla condotta di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- n) Illecita influenza sull'assemblea**, previsto dall'art. 2636 c.c. e costituito dalla condotta di chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- o) Aggiotaggio**, previsto dall'art. 2637 c.c. e costituito dalla condotta di chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari;
- p) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**, previsto dall'art. 2638 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni;
- q) False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare**, previsto dall'art. art. 54 D.Lgs. 19/2023 e costituito dalla condotta di chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

Sezione F: Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater del Decreto)

F.1 Fattispecie di reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

- a) **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico**, previste dall'art. 270-bis c.p., costituito dalla condotta di chi promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni;
- b) **Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo**, previste dall'art 270-quinque¹ c.p.) costituito dalla condotta di chi, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater¹, raccolga, eroghi o metta a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies;
- c) **Condotte con finalità di terrorismo**, previste dall'art. 270-sexies c.p., prevede che Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia;

Sezione G: Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

F.1 Fattispecie di reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati potenzialmente applicabili alla Società i seguenti reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime per violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro:

a) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, previsto dall'art. 600 c.p. e costituito dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittandosi di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

b) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, previsto dall'art. 603-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi:

- ✓ recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- ✓ utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- ✓ la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- ✓ la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- ✓ la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- ✓ la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Sezione H: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime per violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (art. 25-septies del Decreto)

H.1 Fattispecie di reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati potenzialmente applicabili alla Società i seguenti reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime per violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro:

- a) **Omicidio colposo, lesioni personali colpose gravi o gravissime**, previsto dall'art. 589 c.p., condanna chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
- b) **Lesioni personali colpose**, previsto dall'art. 590 c.p., condanna chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale punendolo con la reclusione. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi (...) con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Sezione I: Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

I.1 Fattispecie di reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati a rischio di commissione in relazione alla Società i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:

- a) **Ricettazione**, previsto dall'art. 648 c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- b) **Riciclaggio**, previsto dall'art. 648-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- c) **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, previsto dall'art. 648-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- d) **Autoriciclaggio**, previsto dall'art. 648-ter.1 c.p. e costituito dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Sezione L: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 del Decreto)

L.1 Fattispecie di reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati configurabili rispetto alla Società le fattispecie incriminatrici dei seguenti reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori:

- a) Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti**, previsto dall'art. 493-ter del c.p., relativo alla condotta di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abilita al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- b) Trasferimento fraudolento di valori**, previsto dall'art. 512-bis relativo alla condotta di cui attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter.

Sezione M: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

M.1 Fattispecie di reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

a) Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1), costituito dalla condotta di chi:

- abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori e editori (SIAE);
- utilizza qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di protezioni di un software;
- al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati

b) Omissioni relative all'art. 174-sexies, L. n. 633 del 22 aprile 1941 relativa alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio "1. i prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615-ter o dell'articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili. 2. i soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare

all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. **3.** Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno.

Sezione N: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

N.1 Fattispecie di reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte è considerata potenzialmente applicabile alla Società la fattispecie incriminatrice dell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, previsto dall'art. 377-bis c.p. e che punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

N.2 Attività sensibili e prevenzione

La fattispecie di cui all'art. 377-bis c.p. risulta essere non ricollegabile a specifiche attività d'impresa svolte dalla Società stessa, oltre che non inquadrabile in uno specifico sistema di controlli, posto che potrebbe essere commesso ad ogni livello aziendale ed in un numero pressoché infinito di modalità.

Si ritiene, perciò, che i principi contenuti nel Codice Etico costituiscano lo strumento più adeguato a prevenire la commissione di tale fattispecie.

Tutti i destinatari del Modello, quindi, al fine di evitare condotte che possano integrare tale delitto, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico e quanto previsto con riferimento alla Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

Sezione O: Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

O.1 Fattispecie di reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati ambientali:

- a) **Reati connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, parte terza, TUA**, previsti dall'art. 137 commi 11 e 13 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152:
 - ✓ scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (comma 11);
 - ✓ scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aeromobili (comma 13);
- b) **Inquinamento ambientale**, previsto dall'art. 452-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- c) **Disastro ambientale**, di cui all'art. 452-quater c.p. relativo alla condotta di cui cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
- d) **Delitti colposi contro l'ambiente**, previsto dall'art 452 quinquies c.p.,
- e) **Circostanze aggravanti**, previsto dall'art. 452-octies c.p. che punisce le associazioni a delinquere o di stampo mafioso dirette, anche in via non esclusiva o prevalente, allo scopo di commettere taluno dei c.d. ecoreati;
- f) **Reati connessi alla gestione dei rifiuti**, previsti dall' art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. 152/2006 e che si configurano nei seguenti casi:

- ✓ attività di raccolta¹³, trasporto¹⁴, recupero¹⁵, smaltimento¹⁶, commercio ed intermediazione di rifiuti-sia pericolosi sia non pericolosi-in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (comma 1);
 - ✓ realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3);
 - ✓ effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (comma 5);
- g) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee**, previsto dall'art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006 e costituito dalla condotta di chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, non provvedendo alla comunicazione alle autorità competenti entro i termini previsti ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall'autorità competente;
- h) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**, previsto dall'art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006 e che punisce chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero faccia uso di un certificato falso durante il trasporto;
- i) Traffico illecito di rifiuti**, previsto dall'art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006 e che punisce chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del regolamento stesso;
- j) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**, previsto dall'art. 452 quaterdecies c.p. e che punisce chi effettui, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il trasporto, l'esportazione o l'importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti;

Reati commessi nell'ambito del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (di cui al Decreto-legge 14 Dicembre 2018, n.135¹⁷): previsti dall'art. 260-bis,

13 Per "raccolta" si intende «il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta [...] ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento» (art. 183, comma 1, lett. o), D.Lgs. 152/2006).

14 Per "trasporto", in assenza di definizione legislativa, può intendersi la movimentazione, attraverso qualsiasi mezzo, del rifiuto da un luogo ad un altro, con eccezione degli spostamenti eseguiti all'interno di aree private (v. art. 193, comma 9, D.Lgs. 152/2006).

15 Per "recupero" si intende «qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale» (art. 183, comma 1, lett. t), D.Lgs. 152/2006).

16 Per "smaltimento" si intende «qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia» (art. 183, comma 1, lett. z), D.Lgs. 152/2006).

17 Decreto-legge 14 Dicembre 2018, n.135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, convertito con Legge n. 12/2019, ha soppresso il sistema SISTRI; pertanto, allo stato, non risulta possibile commettere il presente reato, pur non essendo stata formalmente abrogata la relativa fattispecie di criminosa. In particolare, il Decreto introduce una nuova regolamentazione in merito alla tracciabilità dei rifiuti, in attesa dei decreti attuativi, statuisce che:

Art. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, [omissis].

Art. 3-ter. Dal 1° Gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, [omissis].

comma 6, 7 e 8, del D.Lgs. n. 152/2006; Sezione P: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

P.1 Fattispecie di reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati configurabili rispetto alla Società le fattispecie incriminatrici dei seguenti reati di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare:

a) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dall'art. 22, comma 12-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286,, costituito dalla condotta di chi, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato se i lavoratori occupati sono (alternativamente):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;

sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p., cioè esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

Sezione Q: Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

Q.1 Fattispecie di reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati configurabili rispetto alla Società le fattispecie incriminatrici dei seguenti reati tributari:

- a) Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti**, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 74 luglio 2000, relativo alla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Per la configurabilità di tale reato, non è previsto il superamento di alcuna soglia e quindi è sufficiente l'utilizzo in dichiarazione anche di una sola fattura (o altro documento) relativa ad una operazione inesistente affinché si possa considerare la condotta quale reato;
- b) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**, previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 74 luglio 2000, relativo alla condotta di chi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
- l'imposta IVA evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro 30 mila;
 - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, superiore ad euro 1,5 milioni, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque ad euro 30 mila.
- c) Dichiarazione infedele**, previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 74 luglio 2000 e introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020, relativo alla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti. Ai fini del D.Lgs. 231/2001, tale reato può configurarsi solo in materia IVA (e non anche con riferimento alle imposte sui redditi) qualora, congiuntamente, si

manifestino tutti i requisiti di rilevanza sia con riferimento alle soglie (IVA evasa superiore ad euro 10 milioni) che al coinvolgimento di un altro Stato membro dell'Unione europea;

- d) Omessa dichiarazione**, previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 74 luglio 2000 e introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020, relativo alla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte. Ai fini del D.Lgs. 231/2001, tale reato può configurarsi solo in materia IVA (e non anche con riferimento alle imposte sui redditi) qualora, congiuntamente, si manifestino requisiti di rilevanza sia con riferimento alle soglie (IVA evasa superiore ad euro 10 milioni) che al coinvolgimento di un altro Stato membro dell'Unione europea;
- e) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 74 luglio 2000, relativo alla condotta di chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. In questo caso il fine è quello di consentire l'evasione delle imposte a terzi, anche se è stato ribadito che non è necessario, sotto il profilo soggettivo, che il fine di favorire l'evasione fiscale di terzi sia esclusivo, potendosi considerare integrato il delitto anche quando la condotta sia stata commessa per conseguire anche un profitto personale concorrente. Il delitto in esame è un reato c.d. istantaneo che si consuma nel momento dell'emissione della fattura;
- f) Occultamento o distruzione di documenti contabili**, previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 74 luglio 2000, relativo alla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o la corretta rappresentazione contabile delle transazioni della Società. Si precisa che le condotte di occultamento o distruzione di documenti contabili possono riguardare anche i documenti rivenuti presso terze parti, infatti la giurisprudenza ha chiarito che "in tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante". Tale reato si applica in via residuale, ovverossia ove non ricorra un più grave reato;
- g) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**, previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 74 luglio 2000, relativo alla condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50 mila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
- h) Dichiarazione infedele**, previsto dall'art. 4 D.Lgs. n. 74/2000, relativo alla condotta di chi indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti quando congiuntamente:

